Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0555(COD)

19.5.2026

EMENDAMENTI
2725 - 3061

Progetto di relazione
Christian Ehler, Dan Nica
(PE784.506v01-00)

Istituzione del Fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico per le attività di ricerca e innovazione nel settore della difesa

Proposta di regolamento
(COM(2025)0555 – 2025/0555(COD))

Emendamento 2725
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. L'ambito "Leadership digitale" garantisce l'autonomia strategica e la competitività a lungo termine dell'Unione nel settore digitale sostenendo la capacità dell'Unione di sviluppare, espandere e possedere tecnologie sviluppate internamente che siano competitive su scala mondiale e garantisce un livello sufficiente di sovranità tecnologica.

Or. en

Emendamento 2726
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per conseguire gli obiettivi, l'ambito "Leadership digitale" sostiene azioni che:
	a) mappano e attenuano le dipendenze critiche, effettuando valutazioni delle vulnerabilità dell'Unione nella catena di approvvigionamento digitale, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le materie prime, il software di progettazione e dell'utente finale, le apparecchiature di fabbricazione, le soluzioni cloud e dei centri dati;
	b) promuovono l'eccellenza europea dando priorità all'espansione delle tecnologie in cui la proprietà intellettuale e le operazioni a valore aggiunto sono principalmente ancorate all'interno dell'Unione e vi è un potenziale di

esportazione;

c) consentono attività strategiche individuando e investendo in segmenti specifici della catena del valore digitale globale in cui l'Unione può stabilire una posizione di mercato di primo piano, rafforzando in tal modo l'influenza geopolitica ed economica dell'Unione;

d) garantiscono catene di approvvigionamento sovrane sostenendo la creazione e il mantenimento di capacità industriali end-to-end per le tecnologie digitali o abilitanti individuate come critiche per la sicurezza economica dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2727
Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Attività specifiche a sostegno della politica in materia di connettività e infrastrutture pubbliche digitali 1. Il sostegno alle politiche in materia di connettività e infrastrutture pubbliche digitali risponde alle esigenze dell'Unione in materia di infrastrutture digitali. Comprende i tipi seguenti di infrastrutture:
	a) infrastrutture pubbliche di rete e digitali: infrastrutture per la trasmissione dei dati, i servizi di connettività e i servizi digitali pubblici, compresi la connettività avanzata, comprese le reti 5G e 6G, le tecnologie telco-edge e cloud, le reti di comunicazione, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri, la cibersicurezza e le tecnologie di resilienza delle reti, i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese, le

tecnologie di fiducia, le infrastrutture web.

Or. en

Motivazione

L'emendamento segue la logica del progetto di relazione di cui alla sezione 1 – Sostegno alla connettività e alle infrastrutture pubbliche digitali – nell'ambito digitale, inteso a sostenere l'emendamento 243 del progetto di relazione.

Emendamento 2728
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 38 bis
	Attività specifiche a sostegno della politica in materia di connettività e infrastrutture pubbliche digitali
	1. Il sostegno alle politiche in materia di connettività e infrastrutture pubbliche digitali risponde alle esigenze dell'Unione in materia di infrastrutture digitali. Comprende i tipi seguenti di infrastrutture:
	a) infrastrutture pubbliche di rete e digitali: infrastrutture per la trasmissione dei dati, i servizi di connettività e i servizi digitali pubblici, compresi
	– la connettività avanzata, comprese le reti 5G e 6G,
	– le tecnologie telco-edge e cloud,
	– le reti di comunicazione, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri,
	– la cibersicurezza e le tecnologie di resilienza delle reti,
	– i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese,
	– le tecnologie di fiducia,

– le infrastrutture web,

– soluzioni digitali per le infrastrutture di trasporto, i sistemi di gestione della capacità infrastrutturale e le soluzioni digitali per le risorse mobili.

2. Il sostegno alla connettività e alle infrastrutture pubbliche digitali è attuato in particolare attraverso le attività seguenti:

a) la costruzione, la manutenzione e la gestione di infrastrutture fisiche;

b) lo sviluppo, la manutenzione, la certificazione, l'introduzione e la diffusione di infrastrutture digitali, sistemi e servizi di cibersicurezza;

c) la normazione;

d) lo sviluppo, la manutenzione, la certificazione, l'introduzione e la diffusione di infrastrutture pubbliche digitali che contribuiscono all'interoperabilità delle soluzioni utilizzate in tutta l'Unione; nonché

e) attività mirate di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione per sviluppare le competenze tecniche specialistiche necessarie per l'efficace attuazione dei progetti sostenuti nell'ambito del presente capo. Tali attività portano al rilascio di qualifiche professionali ufficialmente riconosciute a livello regionale o nazionale in linea con il diritto e le prassi nazionali. Si garantisce la priorità alle qualifiche che potrebbero essere reciprocamente riconosciute dagli Stati membri;

f) le azioni di sostegno allo sviluppo, all'attuazione, al monitoraggio e alla garanzia del rispetto delle pertinenti normative e politiche dell'Unione. Ciò comprende il sostegno alle istituzioni pertinenti, la cooperazione tra le autorità nazionali e con i portatori di interessi, gli studi, lo sviluppo e la realizzazione di strumenti e infrastrutture, compresi le

infrastrutture e gli strumenti informatici.

3. Le attività di cui alla presente sezione possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni.

4. Le attività di cui alla presente sezione sostengono lo sviluppo, la diffusione e l'acquisizione di capacità, infrastrutture, tecnologie e risorse avanzate in materia di cibersicurezza, al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche e delle catene di approvvigionamento digitali, sviluppare un quadro situazionale dell'Unione del panorama delle minacce e migliorare le capacità di rilevamento e di risposta agli incidenti; sostenere la competitività della base industriale dell'Unione per la cibersicurezza, lo sviluppo di competenze in materia di cibersicurezza e la maturità della cibersicurezza della base industriale europea, comprese le PMI.

Or. en

Emendamento 2729
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Merja Kyllönen, Nora Mebarek, Thomas Pellerin-Carlin, André Franqueira Rodrigues, Bruno Tobback, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 38 bis
	SEZIONE 1 SOSTEGNO ALLA CONNETTIVITÀ E ALLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DIGITALI
	Attività specifiche a sostegno della politica in materia di connettività e infrastrutture

pubbliche digitali

1. Il sostegno alle politiche in materia di connettività e infrastrutture pubbliche digitali risponde alle esigenze dell'Unione in materia di infrastrutture digitali. Comprende i tipi seguenti di infrastrutture:

– sistemi di osservazione degli oceani, infrastrutture di dati, cibersicurezza marittima, porti intelligenti.

Or. en

Motivazione

Si propone di aggiungere il seguente punto, tenendo conto della struttura della relazione Ehler Nica: sistemi di osservazione degli oceani, infrastrutture di dati, cibersicurezza marittima, porti intelligenti.

Emendamento 2730
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Merja Kyllönen, Nora Mebarek, Thomas Pellerin-Carlin, André Franqueira Rodrigues, Bruno Tobback, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 38 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 38 ter
	SEZIONE 2 SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
	Attività specifiche a sostegno delle politiche in materia di infrastrutture tecnologiche
	1. Il sostegno alle politiche in materia di infrastrutture tecnologiche risponde alle esigenze dell'Unione in materia di infrastrutture tecnologiche. Comprende le seguenti strutture, attrezzature, capacità e risorse necessarie per potenziare e diffondere le tecnologie per passare dai risultati della ricerca alla diffusione industriale:
	– sistemi di osservazione degli oceani, infrastrutture di dati, cibersicurezza

marittima, porti intelligenti, nonché digitalizzazione della flotta e controllo della pesca.

Or. en

Motivazione

Si propone di aggiungere il seguente punto, tenendo conto della struttura della relazione Ehler Nica: sistemi di osservazione degli oceani, infrastrutture di dati, cibersicurezza marittima, porti intelligenti, nonché digitalizzazione della flotta e controllo della pesca.

Emendamento 2731
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Paulo do Nascimento Cabral, Maria Walsh, Alexander Bernhuber, Daniel Buda, Carmen Crespo Díaz, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla leadership digitale copre, in modo globale e coerente, l'intero ambito di applicazione del settore digitale, quali l'intelligenza artificiale (comprese le fabbriche e le gigafabbriche di IA), il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche, i semiconduttori e la fotonica, la robotica, le tecnologie per i grandi volumi di dati, le tecnologie telco-edge e cloud, il 6G e le altre tecnologie senza fili, le reti di comunicazione, la connettività avanzata, compresi il 6G e le altre tecnologie senza fili, le tecnologie di rilevamento, la cibersicurezza e la resilienza delle reti, l'ingegneria del software, la realtà aumentata e i mondi virtuali, i gemelli digitali, i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese, le tecnologie di fiducia, le tecnologie digitali nuove ed emergenti e le tecnologie e applicazioni digitali intersettoriali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso, e il sostegno alle tecnologie e agli spazi di dati.	1. Il sostegno alla leadership digitale copre, in modo globale e coerente, l'intero ambito di applicazione del settore digitale, quali l'intelligenza artificiale (comprese le fabbriche e le gigafabbriche di IA), il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche, i semiconduttori e la fotonica, la robotica, le tecnologie per i grandi volumi di dati, le tecnologie telco-edge e cloud, il 6G e le altre tecnologie senza fili, le reti di comunicazione, la connettività avanzata, compresi il 6G e le altre tecnologie senza fili, le tecnologie di rilevamento, la cibersicurezza e la resilienza delle reti, l'ingegneria del software, la realtà aumentata e i mondi virtuali, i gemelli digitali, i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese, le tecnologie di fiducia, le tecnologie digitali nuove ed emergenti e le tecnologie e applicazioni digitali intersettoriali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso, e il sostegno alle tecnologie e agli spazi di dati. ***Ciò deve riguardare anche l'agricoltura e la***

silvicoltura digitali, l'uso digitale dei dati, l'interoperabilità, la connettività rurale, la diffusione di sistemi abilitanti e infrastrutture condivise che consentano l'integrazione e la scalabilità dei dati.

Or. en

Emendamento 2732
Bart Groothuis, João Cotrim De Figueiredo, Morten Løkkegaard, Yvan Verougstraete, Barry Andrews, Sophie Wilmès, Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Michael McNamara, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla leadership digitale copre, in modo globale e coerente, l'intero ambito di applicazione del settore digitale, quali l'intelligenza artificiale (comprese le fabbriche e le gigafabbriche di IA), il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche, i semiconduttori e la fotonica, la robotica, le tecnologie per i grandi volumi di dati, le tecnologie telco-edge e cloud, il 6G e le altre tecnologie senza fili, le reti di comunicazione, la connettività avanzata, compresi il 6G e le altre tecnologie senza fili, le tecnologie di rilevamento, la cibersicurezza e la resilienza delle reti, l'ingegneria del software, la realtà aumentata e i mondi virtuali, i gemelli digitali, i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese, le tecnologie di fiducia, le tecnologie digitali nuove ed emergenti e le tecnologie e applicazioni digitali intersettoriali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso, e il sostegno alle tecnologie e agli spazi di dati.	1. Il sostegno alla leadership digitale copre, in modo globale e coerente, l'intero ambito di applicazione del settore digitale, quali l'intelligenza artificiale (comprese le fabbriche e le gigafabbriche di IA), il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche, i semiconduttori e la fotonica***, in particolare la progettazione di chip, le apparecchiature di fabbricazione, la fabbricazione front-end, gli imballaggi avanzati e l'integrazione eterogenea***, la robotica, le tecnologie per i grandi volumi di dati, le tecnologie telco-edge e cloud, il 6G e le altre tecnologie senza fili, le reti di comunicazione, la connettività avanzata, compresi il 6G e le altre tecnologie senza fili, le tecnologie di rilevamento, la cibersicurezza e la resilienza delle reti, l'ingegneria del software, la realtà aumentata e i mondi virtuali, i gemelli digitali, i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese, le tecnologie di fiducia, le tecnologie digitali nuove ed emergenti e le tecnologie e applicazioni digitali intersettoriali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso, e il sostegno alle tecnologie e agli spazi di dati.

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione menziona i semiconduttori e la fotonica, ma non specifica l'intera catena del valore. La progettazione di chip, le apparecchiature di fabbricazione, la fabbricazione front-end, gli imballaggi avanzati e l'integrazione eterogenea sono capacità industriali distinte in cui gli investimenti europei possono avere un impatto elevato, il che richiede investimenti specifici. L'emendamento garantisce che l'ECF possa sostenere l'intera catena del valore dei semiconduttori.

Emendamento 2733
Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Cristina Maestre, Maria Grapini, Giorgio Gori, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla leadership digitale copre, in modo globale e coerente, l'intero ambito di applicazione del settore digitale, quali l'intelligenza artificiale (comprese le fabbriche e le gigafabbriche di IA), il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche, i semiconduttori e la fotonica, la robotica, le tecnologie per i grandi volumi di dati, le tecnologie telco-edge e cloud, il 6G e le altre tecnologie senza fili, le reti di comunicazione, la connettività avanzata, compresi il 6G e le altre tecnologie senza fili, le tecnologie di rilevamento, la cibersicurezza e la resilienza delle reti, l'ingegneria del software, la realtà aumentata e i mondi virtuali, i gemelli digitali, i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese, le tecnologie di fiducia, le tecnologie digitali nuove ed emergenti e le tecnologie e applicazioni digitali intersettoriali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso, e il sostegno alle tecnologie e agli spazi di dati.	1. Il sostegno alla leadership digitale copre, in modo globale e coerente, l'intero ambito di applicazione del settore digitale***, garantendo nel contempo che le soluzioni e le infrastrutture digitali possano essere impiegate in diversi settori economici e territori***, quali l'intelligenza artificiale (comprese le fabbriche e le gigafabbriche di IA), il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche, i semiconduttori e la fotonica, la robotica, le tecnologie per i grandi volumi di dati, le tecnologie telco-edge e cloud, il 6G e le altre tecnologie senza fili, le reti di comunicazione, la connettività avanzata, compresi il 6G e le altre tecnologie senza fili, le tecnologie di rilevamento, la cibersicurezza e la resilienza delle reti, l'ingegneria del software, la realtà aumentata e i mondi virtuali, i gemelli digitali, i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese, le tecnologie di fiducia, le tecnologie digitali nuove ed emergenti e le tecnologie e applicazioni digitali intersettoriali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso, e il sostegno alle tecnologie e agli spazi di dati.

Or. en

Emendamento 2734
Matthias Ecke, Dan Nica

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla leadership digitale copre, in modo globale e coerente, l'intero ambito di applicazione del settore digitale, quali l'intelligenza artificiale (comprese le fabbriche e le gigafabbriche di IA), il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche, ***i*** semiconduttori e la fotonica, la robotica, le tecnologie per i grandi volumi di dati, le tecnologie telco-edge e cloud, il 6G e le altre tecnologie senza fili, le reti di comunicazione, la connettività avanzata, compresi il 6G e le altre tecnologie senza fili, le tecnologie di rilevamento, la cibersicurezza e la resilienza delle reti, l'ingegneria del software, la realtà aumentata e i mondi virtuali, i gemelli digitali, i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese, le tecnologie di fiducia, le tecnologie digitali nuove ed emergenti e le tecnologie e applicazioni digitali intersettoriali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso, e il sostegno alle tecnologie e agli spazi di dati.	1. Il sostegno alla leadership digitale copre, in modo globale e coerente, l'intero ambito di applicazione del settore digitale, quali l'intelligenza artificiale (comprese le fabbriche e le gigafabbriche di IA), il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche, ***la fabbricazione dei*** semiconduttori e ***le relative infrastrutture industriali, quali la fabbricazione front-end e back-end, le linee pilota e gli imballaggi avanzati,*** la fotonica, la robotica, le tecnologie per i grandi volumi di dati, le tecnologie telco-edge e cloud, il 6G e le altre tecnologie senza fili, le reti di comunicazione, la connettività avanzata, compresi il 6G e le altre tecnologie senza fili, le tecnologie di rilevamento, la cibersicurezza e la resilienza delle reti, l'ingegneria del software, la realtà aumentata e i mondi virtuali, i gemelli digitali, i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese, le tecnologie di fiducia, le tecnologie digitali nuove ed emergenti e le tecnologie e applicazioni digitali intersettoriali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso, e il sostegno alle tecnologie e agli spazi di dati.

Or. en

Motivazione

Nella struttura del progetto di relazione, l'ambito digitale è suddiviso in tre capi: connettività e infrastrutture pubbliche digitali; infrastrutture tecnologiche e leadership digitale agile. I semiconduttori sono elencati solo nel contesto delle infrastrutture tecnologiche, il che rischia di non coprire gli investimenti nella produzione di semiconduttori. È pertanto opportuno aggiungere la produzione con il presente emendamento.

Emendamento 2735
Oliver Schenk, Marion Walsmann, Hildegard Bentele

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla leadership digitale copre, in modo globale e coerente, l'intero ambito di applicazione del settore digitale, quali l'intelligenza artificiale (comprese le fabbriche e le gigafabbriche di IA), il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche, i semiconduttori e la fotonica, la robotica, le tecnologie per i grandi volumi di dati, le tecnologie telco-edge e cloud, il 6G e le altre tecnologie senza fili, le reti di comunicazione, la connettività avanzata, compresi il 6G e le altre tecnologie senza fili, le tecnologie di rilevamento, la cibersicurezza e la resilienza delle reti, l'ingegneria del software, la realtà aumentata e i mondi virtuali, i gemelli digitali, i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese, le tecnologie di fiducia, le tecnologie digitali nuove ed emergenti e le tecnologie e applicazioni digitali intersettoriali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso, e il sostegno alle tecnologie e agli spazi di dati.	1. Il sostegno alla leadership digitale copre, in modo globale e coerente, l'intero ambito di applicazione del settore digitale, quali l'intelligenza artificiale (comprese le fabbriche e le gigafabbriche di IA), il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche, i semiconduttori e la fotonica, la robotica***, comprese le capacità strategiche in tutta la catena del valore dei semiconduttori dell'Unione***, le tecnologie per i grandi volumi di dati, le tecnologie telco-edge e cloud, il 6G e le altre tecnologie senza fili, le reti di comunicazione, la connettività avanzata, compresi il 6G e le altre tecnologie senza fili, le tecnologie di rilevamento, la cibersicurezza e la resilienza delle reti, l'ingegneria del software, la realtà aumentata e i mondi virtuali, i gemelli digitali, i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese, le tecnologie di fiducia, le tecnologie digitali nuove ed emergenti e le tecnologie e applicazioni digitali intersettoriali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso, e il sostegno alle tecnologie e agli spazi di dati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che il sostegno dovrebbe estendersi al di là della sola fabbricazione di semiconduttori e riguardare le capacità strategiche nell'intera catena del valore dei semiconduttori. Ciò contribuisce a rafforzare la resilienza, la capacità di innovazione e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione in una tecnologia abilitante critica.

Emendamento 2736
Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Stine Bosse, Grégory Allione, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla leadership digitale copre, in modo globale e coerente, l'intero ambito di applicazione del settore digitale, quali l'intelligenza artificiale (comprese le fabbriche e le gigafabbriche di IA), il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche, i semiconduttori e la fotonica, la robotica, le tecnologie per i grandi volumi di dati, le tecnologie telco-edge e cloud, il 6G e le altre tecnologie senza fili, le reti di comunicazione, la connettività avanzata, compresi il 6G e le altre tecnologie senza fili, le tecnologie di rilevamento, la cibersicurezza e la resilienza delle reti, l'ingegneria del software, la realtà aumentata e i mondi virtuali, i gemelli digitali, i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese, le tecnologie di fiducia, le tecnologie digitali nuove ed emergenti e le tecnologie e applicazioni digitali intersettoriali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso, e il sostegno alle tecnologie e agli spazi di dati.	1. Il sostegno alla leadership digitale copre, in modo globale e coerente, ***le tecnologie critiche fondamentali per la competitività e la sicurezza europee,*** l'intero ambito di applicazione del settore digitale, quali l'intelligenza artificiale (comprese le fabbriche e le gigafabbriche di IA), il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche, i semiconduttori e la fotonica, la robotica, le tecnologie per i grandi volumi di dati, le tecnologie telco-edge e cloud, il 6G e le altre tecnologie senza fili, le reti di comunicazione, la connettività avanzata, compresi il 6G e le altre tecnologie senza fili, le tecnologie di rilevamento, la cibersicurezza e la resilienza delle reti, l'ingegneria del software, la realtà aumentata e i mondi virtuali, i gemelli digitali, i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese, le tecnologie di fiducia, le tecnologie digitali nuove ed emergenti e le tecnologie e applicazioni digitali intersettoriali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso, e il sostegno alle tecnologie e agli spazi di dati.

Or. en

Emendamento 2737
Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla leadership digitale copre, in modo globale e coerente, l'intero ambito di applicazione del settore digitale, quali l'intelligenza artificiale (comprese le	1. Il sostegno alla leadership digitale copre, in modo globale e coerente, l'intero ambito di applicazione del settore digitale, quali l'intelligenza artificiale (comprese le

fabbriche e le gigafabbriche di IA), il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche, i semiconduttori e la fotonica, la robotica, le tecnologie per i grandi volumi di dati, le tecnologie telco-edge e cloud, il 6G e le altre tecnologie senza fili, le reti di comunicazione, la connettività avanzata, compresi il 6G e le altre tecnologie senza fili, le tecnologie di rilevamento, la cibersicurezza e la resilienza delle reti, l'ingegneria del software, la realtà aumentata e i mondi virtuali, i gemelli digitali, i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese, le tecnologie di fiducia, le tecnologie digitali nuove ed emergenti e le tecnologie e applicazioni digitali intersettoriali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso, e il sostegno alle tecnologie e agli spazi di dati.	fabbriche e le gigafabbriche di IA), il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche, i semiconduttori e la fotonica, la robotica, le tecnologie per i grandi volumi di dati, le tecnologie telco-edge e cloud, il 6G e le altre tecnologie senza fili, le reti di comunicazione, la connettività avanzata, compresi il 6G e le altre tecnologie senza fili, le tecnologie di rilevamento, la cibersicurezza e la resilienza delle reti, l'ingegneria del software, la realtà aumentata e i mondi virtuali, i gemelli digitali, i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese, le tecnologie di fiducia, le tecnologie digitali nuove ed emergenti e le tecnologie e applicazioni digitali intersettoriali, comprese ***le tecnologie di fabbricazione e*** quelle potenzialmente a duplice uso, e il sostegno alle tecnologie e agli spazi di dati.
	Or. en

Emendamento 2738
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla leadership digitale copre, in modo globale e coerente, l'intero ambito di applicazione del settore digitale, quali l'intelligenza artificiale (comprese le fabbriche e le gigafabbriche di IA), il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche, i semiconduttori e la fotonica, la robotica, le tecnologie per i grandi volumi di dati, le tecnologie telco-edge e cloud***, il 6G e le altre tecnologie senza fili***, le reti di comunicazione, la connettività avanzata, compresi il 6G e le altre tecnologie senza fili, le tecnologie di rilevamento, la cibersicurezza e la resilienza delle reti, l'ingegneria del	1. Il sostegno alla leadership digitale copre, in modo globale e coerente, l'intero ambito di applicazione del settore digitale, quali l'intelligenza artificiale (comprese le fabbriche e le gigafabbriche di IA), il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche, i semiconduttori e la fotonica, la robotica, le tecnologie per i grandi volumi di dati ***e di ricerca***, le tecnologie telco-edge e cloud, le reti di comunicazione, la connettività avanzata, compresi il 6G e le altre tecnologie senza fili, ***i media e le piattaforme online,*** le tecnologie di rilevamento, la cibersicurezza e la resilienza delle reti, l'ingegneria del

software, la realtà aumentata e i mondi virtuali, i gemelli digitali, i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese, le tecnologie di fiducia, le tecnologie digitali nuove ed emergenti e le tecnologie e applicazioni digitali intersettoriali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso, e il sostegno alle tecnologie e agli spazi di dati.	software, la realtà aumentata e i mondi virtuali, i gemelli digitali, i portafogli dell'Unione di identità digitale e delle imprese, le tecnologie di fiducia, le tecnologie digitali nuove ed emergenti e le tecnologie e applicazioni digitali intersettoriali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso, e il sostegno alle tecnologie e agli spazi di dati.
	Or. en

Emendamento 2739
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'ambito della leadership digitale dà priorità allo sviluppo di tecnologie europee sovrane nei settori dell'intelligenza artificiale, del calcolo quantistico, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle infrastrutture di cloud ed edge computing, con l'obiettivo di ridurre le dipendenze strutturali dell'Unione e dei suoi Stati membri da fornitori di tecnologie di paesi terzi, in particolare in settori critici per la sicurezza nazionale, la pubblica amministrazione, il funzionamento delle infrastrutture critiche e la resilienza economica. Il sostegno in tale ambito di intervento dà priorità agli stack tecnologici controllati a livello europeo, comprese le soluzioni open source sviluppate e mantenute all'interno dell'Unione.
	Or. en

Emendamento 2740
Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il sostegno alla leadership digitale agile copre, in modo globale e coerente, l'intera catena del valore delle tecnologie digitali, comprese quelle potenzialmente a duplice uso. In particolare comprende:
	– l'intelligenza artificiale;
	– le tecnologie quantistiche;
	– la fotonica;
	– la robotica;
	– le tecnologie di rilevamento;
	– i software e l'ingegneria del software;
	– i gemelli digitali;
	– le tecnologie e gli spazi di dati;
	– il software open source, i protocolli aperti e gli standard aperti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende sostenere la struttura del progetto di relazione, ma eliminare "realtà aumentata e mondi virtuali" (emendamento 250 del progetto di relazione) e aggiungere il software open source, i protocolli aperti e gli standard aperti.

Emendamento 2741
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno alla leadership digitale è attuato in particolare attraverso ***le*** attività ***seguenti***:	2. Il sostegno alla leadership digitale è attuato in particolare attraverso attività ***che***:

Or. en

Emendamento 2742
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***conseguire la leadership nelle*** tecnologie digitali ***e di IA*** attraverso la ricerca e l'innovazione, la ricerca applicata, il trasferimento di tecnologie, la diffusione industriale e l'adozione da parte del mercato***. L'attuazione comprende, tra l'altro, lo sviluppo e la definizione di tecnologie digitali di base sostenibili che rispecchino i valori dell'Unione, salvaguardino la sicurezza dell'Unione e ne promuovano la competitività a livello mondiale***;	a) ***sviluppare e definire*** tecnologie***, prodotti e servizi*** digitali ***di base sicuri e sostenibili che rispecchino i valori dell'Unione, anche*** attraverso la ricerca e l'innovazione, la ricerca applicata, il trasferimento di tecnologie, la diffusione industriale e l'adozione da parte del mercato;

Or. en

Emendamento 2743
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***conseguire la leadership nelle*** tecnologie ***digitali e*** di IA attraverso la ricerca e l'innovazione, la ricerca applicata, il trasferimento di tecnologie, la diffusione industriale e l'adozione da parte del mercato. L'attuazione ***comprende, tra l'altro,*** lo sviluppo e la definizione di tecnologie digitali di base sostenibili che rispecchino i valori dell'Unione, salvaguardino la sicurezza dell'Unione e ne promuovano la competitività a livello mondiale;	a) ***istituiscono l'Unione come attore leader a livello mondiale nel settore digitale di base, comprese le*** tecnologie di IA attraverso la ricerca e l'innovazione, la ricerca applicata, il trasferimento di tecnologie, la diffusione industriale e l'adozione da parte del mercato. L'attuazione ***consente*** lo sviluppo e la definizione di tecnologie digitali di base sostenibili che rispecchino i valori dell'Unione, ***compresi i diritti esclusivi sulle opere protette dal diritto d'autore e, come definito all'emendamento 280, le "infrastrutture sovrane",*** salvaguardino la

	sicurezza dell'Unione e ne promuovano la competitività a livello mondiale;

Or. en

Emendamento 2744
Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Cristina Maestre, Maria Grapini, Giorgio Gori, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) conseguire la leadership nelle tecnologie digitali e di IA attraverso la ricerca e l'innovazione, la ricerca applicata, il trasferimento di tecnologie, la diffusione industriale e l'adozione da parte del mercato. L'attuazione comprende, tra l'altro, lo sviluppo e la definizione di tecnologie digitali di base sostenibili che rispecchino i valori dell'Unione, salvaguardino la sicurezza dell'Unione e ne promuovano la competitività a livello mondiale;	a) conseguire la leadership nelle tecnologie digitali e di IA attraverso la ricerca e l'innovazione, la ricerca applicata, il trasferimento di tecnologie, la diffusione industriale e l'adozione da parte del mercato. L'attuazione comprende, tra l'altro, lo sviluppo e la definizione di tecnologie digitali di base sostenibili che rispecchino i valori dell'Unione ***e ne sostengano l'adozione in tutti i settori economici e territori***, salvaguardino la sicurezza dell'Unione e ne promuovano la competitività a livello mondiale;

Or. en

Emendamento 2745
Nicolás González Casares, Mohammed Chahim, Elena Sancho Murillo, Lina Gálvez, Yannis Maniatis, Thomas Pellerin-Carlin, Annalisa Corrado, Christophe Clergeau, Bruno Tobback, Niels Fuglsang

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) conseguire la sovranità tecnologica costruendo ecosistemi digitali resilienti, comprese competenze digitali avanzate, e garantendo un livello elevato di cibersicurezza nell'Unione. L'attuazione	b) conseguire la sovranità tecnologica costruendo ecosistemi digitali resilienti***, efficienti sotto il profilo energetico, idrico e delle risorse e sostenibili***, comprese competenze digitali avanzate, e garantendo

comprende, tra l'altro, la creazione di un ecosistema attraente per le imprese innovative dirompenti, le PMI, le start-up, le scale-up e i leader industriali emergenti nel settore digitale, affinché rimangano, crescano e prosperino all'interno dell'Unione, sostenendoli nell'espansione, nell'ampliamento dei loro mercati - anche attraverso gli appalti - e nell'apporto di un contributo alla sovranità digitale dell'Unione, con particolare attenzione alla complessità delle catene del valore tecnologico, alla normazione, alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie, infrastrutture e servizi digitali avanzati, alle capacità necessarie, tra cui la produzione, la capacità di produzione e le competenze digitali avanzate, sia nel settore privato che in quello pubblico;

un livello elevato di cibersicurezza nell'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, la creazione di un ecosistema attraente per le imprese innovative dirompenti, le PMI, le start-up, le scale-up e i leader industriali emergenti nel settore digitale, affinché rimangano, crescano e prosperino all'interno dell'Unione, sostenendoli nell'espansione, nell'ampliamento dei loro mercati - anche attraverso gli appalti - e nell'apporto di un contributo alla sovranità digitale dell'Unione, con particolare attenzione alla complessità delle catene del valore tecnologico, alla normazione, alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie, infrastrutture e servizi digitali avanzati, alle capacità necessarie, tra cui la produzione, la capacità di produzione e ***la diffusione e l'adozione di infrastrutture digitali fondamentali efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse, in linea con gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione e alimentate da ulteriori energie rinnovabili, nonché*** le competenze digitali avanzate, sia nel settore privato che in quello pubblico;

Or. en

Emendamento 2746
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***conseguire*** la sovranità tecnologica costruendo ecosistemi digitali resilienti, comprese competenze digitali avanzate, e garantendo un livello elevato di cibersicurezza nell'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, la creazione di un ecosistema attraente per le imprese innovative dirompenti, le PMI, le start-up, le scale-up e i leader industriali emergenti	b) ***conseguono*** la sovranità tecnologica ***individuando e attenuando le dipendenze critiche all'interno delle catene del valore tecnologiche,*** costruendo ecosistemi digitali resilienti ***ed efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse***, comprese competenze digitali avanzate, e garantendo un livello elevato di cibersicurezza nell'Unione. L'attuazione

nel settore digitale, affinché rimangano, crescano e prosperino all'interno dell'Unione, sostenendoli nell'espansione, nell'ampliamento dei loro mercati - anche attraverso gli appalti - e nell'apporto di un contributo alla sovranità digitale dell'Unione, con particolare attenzione alla complessità delle catene del valore tecnologico, alla normazione, alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie, infrastrutture e servizi digitali avanzati, alle capacità necessarie, tra cui la produzione, la capacità di produzione e le competenze digitali avanzate, sia nel settore privato che in quello pubblico;	comprende, tra l'altro, la creazione di un ecosistema attraente per le imprese innovative dirompenti, le PMI, le start-up, le scale-up e i leader industriali emergenti nel settore digitale, affinché rimangano, crescano e prosperino all'interno dell'Unione ***e in quanto attori chiave su scala globale***, sostenendoli nell'espansione, nell'ampliamento dei loro mercati - anche attraverso gli appalti - e nell'apporto di un contributo alla sovranità digitale dell'Unione, con particolare attenzione alla complessità delle catene del valore tecnologico, alla normazione ***aperta***, alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie, infrastrutture e servizi digitali avanzati, alle capacità necessarie, tra cui la produzione, la capacità di produzione e le competenze digitali avanzate, sia nel settore privato che in quello pubblico;

Or. en

Emendamento 2747
Jörgen Warborn, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***conseguire*** la sovranità tecnologica costruendo ecosistemi digitali resilienti, comprese competenze digitali avanzate, e garantendo un livello elevato di cibersicurezza nell'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, la creazione di un ecosistema attraente per le imprese innovative dirompenti, le PMI, le start-up, le scale-up e i leader industriali emergenti nel settore digitale, affinché rimangano, crescano e prosperino all'interno dell'Unione, sostenendoli nell'espansione, nell'ampliamento dei loro mercati - anche attraverso gli appalti - e nell'apporto di un contributo alla ***sovranità digitale*** dell'Unione, con particolare attenzione alla	b) ***rafforzare la capacità tecnologica dell'Unione e aumentarne*** la sovranità tecnologica***, la resilienza e la posizione*** costruendo ecosistemi digitali resilienti, comprese competenze digitali avanzate, e garantendo un livello elevato di cibersicurezza nell'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, la creazione di un ecosistema attraente per le imprese innovative dirompenti, le PMI, le start-up, le scale-up e i leader industriali emergenti nel settore digitale, affinché rimangano, crescano e prosperino all'interno dell'Unione, sostenendoli nell'espansione, nell'ampliamento dei loro mercati - anche attraverso gli appalti - e nell'apporto di un

complessità delle catene del valore tecnologico, alla normazione, alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie, infrastrutture e servizi digitali avanzati, alle capacità necessarie, tra cui la produzione, la capacità di produzione e le competenze digitali avanzate, sia nel settore privato che in quello pubblico;	contributo alla ***capacità, resilienza e posizione digitali*** dell'Unione, con particolare attenzione alla complessità delle catene del valore tecnologico, alla normazione, alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie, infrastrutture e servizi digitali avanzati, alle capacità necessarie, tra cui la produzione, la capacità di produzione e le competenze digitali avanzate, sia nel settore privato che in quello pubblico;

Or. sv

Emendamento 2748
Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Stine Bosse, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) conseguire la sovranità tecnologica costruendo ecosistemi digitali resilienti, comprese competenze digitali avanzate, e garantendo un livello elevato di cibersicurezza nell'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, la creazione di un ecosistema attraente per le imprese innovative dirompenti, le PMI, le start-up, le scale-up e i leader industriali emergenti nel settore digitale, affinché rimangano, crescano e prosperino all'interno dell'Unione, sostenendoli nell'espansione, nell'ampliamento dei loro mercati - anche attraverso gli appalti - e nell'apporto di un contributo alla sovranità digitale dell'Unione, con particolare attenzione alla complessità delle catene del valore tecnologico, alla normazione, alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie, infrastrutture e servizi digitali avanzati, alle capacità necessarie, tra cui la produzione, la capacità di produzione e le competenze digitali avanzate, sia nel	b) conseguire la sovranità tecnologica costruendo ecosistemi digitali resilienti***, efficienti sotto il profilo energetico, idrico e delle risorse e sostenibili***, comprese competenze digitali ***di base e*** avanzate, e garantendo un livello elevato di cibersicurezza nell'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, la creazione di un ecosistema attraente per le imprese innovative dirompenti, le PMI, le start-up, le scale-up e i leader industriali emergenti nel settore digitale, affinché rimangano, crescano e prosperino all'interno dell'Unione, sostenendoli nell'espansione, nell'ampliamento dei loro mercati - anche attraverso gli appalti - e nell'apporto di un contributo alla sovranità digitale dell'Unione, con particolare attenzione alla complessità delle catene del valore tecnologico, alla normazione, alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie, infrastrutture e servizi digitali avanzati, alle capacità necessarie, tra cui la produzione, la capacità di produzione e le

settore privato che in quello pubblico;	competenze digitali avanzate, sia nel settore privato che in quello pubblico;

Or. en

Emendamento 2749
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) conseguire la sovranità tecnologica costruendo ecosistemi digitali resilienti, comprese competenze digitali avanzate, e garantendo un livello elevato di cibersicurezza nell'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, la creazione di un ecosistema attraente per le imprese innovative dirompenti, le PMI, le start-up, le scale-up e i leader industriali emergenti nel settore digitale, affinché rimangano, crescano e prosperino all'interno dell'Unione, sostenendoli nell'espansione, nell'ampliamento dei loro mercati - anche attraverso gli appalti - e nell'apporto di un contributo alla sovranità digitale dell'Unione, con particolare attenzione alla complessità delle catene del valore tecnologico, alla normazione, alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie, infrastrutture e servizi digitali avanzati, alle capacità necessarie, tra cui la produzione, la capacità di produzione e le competenze digitali avanzate, sia nel settore privato che in quello pubblico;	b) conseguire la sovranità tecnologica costruendo ecosistemi digitali resilienti, comprese competenze digitali avanzate, e garantendo un livello elevato di cibersicurezza nell'Unione***, in particolare nei settori relativi alle infrastrutture critiche***. L'attuazione comprende, tra l'altro, la creazione di un ecosistema attraente per le imprese innovative dirompenti, le PMI, le start-up, le scale-up e i leader industriali emergenti nel settore digitale, affinché rimangano, crescano e prosperino all'interno dell'Unione, sostenendoli nell'espansione, nell'ampliamento dei loro mercati - anche attraverso gli appalti - e nell'apporto di un contributo alla sovranità digitale dell'Unione, con particolare attenzione alla complessità delle catene del valore tecnologico, alla normazione, alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie, infrastrutture e servizi digitali avanzati, alle capacità necessarie, tra cui la produzione, la capacità di produzione e le competenze digitali avanzate, sia nel settore privato che in quello pubblico;

Or. en

Emendamento 2750
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***conseguire la sovranità tecnologica costruendo*** ecosistemi digitali resilienti, ***comprese competenze digitali avanzate, e garantendo un livello elevato di cibersicurezza nell'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, la creazione di un ecosistema attraente per*** le imprese innovative dirompenti, le PMI, le start-up, le scale-up e i leader industriali emergenti nel settore digitale, affinché rimangano, crescano e prosperino all'interno dell'Unione, sostenendoli nell'espansione, nell'ampliamento dei loro mercati - anche attraverso gli appalti - ***e nell'apporto di un contributo alla sovranità digitale dell'Unione, con particolare attenzione alla complessità delle catene del valore tecnologico, alla*** normazione***, alla*** sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie***, infrastrutture*** e servizi digitali avanzati***, alle*** capacità necessarie, tra cui ***la produzione,*** la capacità di produzione e ***le*** competenze digitali avanzate***, sia nel settore privato che in quello pubblico***;	b) ***costruire*** ecosistemi digitali ***attraenti, competitivi, sicuri, sostenibili e*** resilienti, ***anche per le università, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca, i centri tecnologici,*** le imprese innovative dirompenti, le PMI, le start-up, le scale-up e i leader industriali emergenti nel settore digitale, affinché rimangano, crescano e prosperino all'interno dell'Unione, sostenendoli nell'espansione, nell'ampliamento dei loro mercati - anche attraverso gli appalti ***e la*** normazione - ***nonché ridurre le dipendenze indebite attraverso la diversificazione dei fornitori e delle tecnologie sulla base di criteri di merito tecnologico, redditività economica e prestazioni in materia di sicurezza e rafforzare la*** sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie e servizi digitali avanzati ***sostenendo le*** capacità necessarie, tra cui la capacità di produzione e ***lo sviluppo di*** competenze digitali avanzate ***attraverso l'istruzione e la formazione***;

Or. en

Emendamento 2751
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) consentire alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza del digitale attraverso la diffusione di applicazioni, infrastrutture e servizi digitali	c) consentire alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza del digitale attraverso la diffusione di applicazioni, infrastrutture e servizi digitali

all'avanguardia e sostenibili in tutta l'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione o la realizzazione di infrastrutture digitali avanzate su larga scala in tutta l'Unione (ad esempio il calcolo ad alte prestazioni, il telco-cloud-edge, le fabbriche e le gigafabbriche di IA, i dati e gli spazi di dati, le strutture di prova e sperimentazione, le linee pilota per i semiconduttori, la fotonica e i chip quantistici, le infrastrutture di calcolo, comunicazione e rilevamento quantistici, i poli di cibersicurezza, la rete dell'UE per le imprese, i poli europei dell'innovazione digitale, le infrastrutture avanzate di connettività, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri), i portafogli di identità digitale e i servizi fiduciari dell'UE, i portafogli e i servizi europei delle imprese, le infrastrutture pubbliche digitali sicure e interoperabili, affinché tali azioni fungano da fattore chiave della trasformazione digitale e a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un chiaro valore aggiunto alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini. Ove pertinente, tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano altrimenti il potenziale inutilizzato per creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate "made in Europe". Tali azioni possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni;

all'avanguardia e sostenibili in tutta l'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione o la realizzazione di infrastrutture digitali avanzate su larga scala in tutta l'Unione (ad esempio il calcolo ad alte prestazioni, il telco-cloud-edge, le fabbriche e le gigafabbriche di IA, i dati e gli spazi di dati, le strutture di prova e sperimentazione, le linee pilota per i semiconduttori, la fotonica e i chip quantistici, le infrastrutture di calcolo, comunicazione e rilevamento quantistici, i poli di cibersicurezza, la rete dell'UE per le imprese, i poli europei dell'innovazione digitale, le infrastrutture avanzate di connettività, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri), i portafogli di identità digitale e i servizi fiduciari dell'UE, i portafogli e i servizi europei delle imprese, le infrastrutture pubbliche digitali sicure e interoperabili, affinché tali azioni fungano da fattore chiave della trasformazione digitale e a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un chiaro valore aggiunto alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini. ***È prestata particolare attenzione alle infrastrutture e alle applicazioni digitali a sostegno di sistemi critici per il clima, compresa la gestione delle risorse idriche, attraverso la diffusione di gemelli digitali, spazi di dati, telerilevamento e analisi avanzati, consentendo investimenti intelligenti sotto il profilo idrico e servizi pubblici resilienti ed efficienti sotto il profilo delle risorse in tutta l'Unione. La progettazione, la realizzazione e il funzionamento di tali infrastrutture digitali tengono conto anche dei rischi e delle dipendenze legati all'acqua, tra cui la disponibilità e la qualità dell'acqua, i rischi di alluvioni e siccità, al fine di garantire la sostenibilità, la resilienza e la sicurezza delle infrastrutture e dei servizi digitali.*** Ove pertinente, tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano altrimenti il potenziale inutilizzato per

creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate "made in Europe". Tali azioni possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni;

Or. en

Emendamento 2752
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***consentire alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza del digitale attraverso la diffusione di*** applicazioni, infrastrutture e servizi digitali all'avanguardia e sostenibili in tutta l'Unione***. L'attuazione comprende, tra l'altro,*** azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione o la realizzazione di infrastrutture digitali avanzate ***su larga scala in tutta l'***Unione ***(ad esempio il calcolo ad alte prestazioni, il telco-cloud-edge, le fabbriche e le gigafabbriche di IA, i dati e gli spazi di dati, le strutture di prova e sperimentazione, le linee pilota per i semiconduttori, la fotonica e i chip quantistici, le infrastrutture di calcolo, comunicazione e rilevamento quantistici, i poli di cibersicurezza, la rete dell'UE per le imprese, i poli europei dell'innovazione digitale, le infrastrutture avanzate di connettività, compresi i cavi sottomarini e le*** reti ***non terrestri), i portafogli di identità digitale e i servizi fiduciari dell'UE, i portafogli e i servizi europei delle imprese, le*** infrastrutture pubbliche digitali sicure e interoperabili***, affinché tali***	c) ***diffondere*** applicazioni, infrastrutture e servizi digitali all'avanguardia***, sicuri*** e sostenibili in tutta l'Unione***, con principi di cibersicurezza fin dalla progettazione e cibersicurezza per impostazione predefinita integrati durante tutto il loro ciclo di vita, anche attraverso*** azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione***, la costruzione, la modernizzazione, il completamento*** o la realizzazione di infrastrutture digitali ***europee*** avanzate***, soggette al controllo dell'***Unione ***sulla loro sicurezza e integrità operativa,*** reti ***digitali transeuropee e*** infrastrutture pubbliche digitali sicure e interoperabili ***su larga scala e a livello transfrontaliero che*** fungano da ***fattori*** chiave della trasformazione digitale a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un chiaro valore aggiunto alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini. Ove pertinente, tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano il potenziale inutilizzato per creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate

azioni fungano da ***fattore*** chiave della trasformazione digitale ***e*** a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un chiaro valore aggiunto alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini. Ove pertinente, tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano ***altrimenti*** il potenziale inutilizzato per creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate ***"made in Europe". Tali azioni possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti*** conformemente ***alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni***;

conformemente ***all'articolo 10***;

Or. en

Emendamento 2753
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Romana Jerković, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) consentire alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza del digitale attraverso la diffusione di applicazioni, infrastrutture e servizi digitali all'avanguardia e sostenibili in tutta l'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione o la realizzazione di infrastrutture digitali avanzate su larga scala in tutta l'Unione (ad esempio il calcolo ad alte prestazioni, il telco-cloud-edge, le fabbriche e le gigafabbriche di IA, i dati e gli spazi di dati, le strutture di prova e sperimentazione, le linee pilota per i semiconduttori, la fotonica e i chip quantistici, le infrastrutture di calcolo,	c) consentire alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza del digitale attraverso la diffusione di applicazioni, infrastrutture e servizi digitali all'avanguardia e sostenibili in tutta l'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione o la realizzazione di infrastrutture digitali avanzate su larga scala in tutta l'Unione (ad esempio il calcolo ad alte prestazioni, il telco-cloud-edge, le fabbriche e le gigafabbriche di IA, i dati e gli spazi di dati, le strutture di prova e sperimentazione, le linee pilota per i semiconduttori, la fotonica e i chip quantistici, le infrastrutture di calcolo,

comunicazione e rilevamento quantistici, i poli di cibersicurezza, la rete dell'UE per le imprese, i poli europei dell'innovazione digitale, le infrastrutture avanzate di connettività, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri), i portafogli di identità digitale e i servizi fiduciari dell'UE, i portafogli e i servizi europei delle imprese, le infrastrutture pubbliche digitali sicure e interoperabili, affinché tali azioni fungano da fattore chiave della trasformazione digitale e a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un chiaro valore aggiunto alle imprese, ai servizi pubblici ***e*** ai cittadini. Ove pertinente, tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano altrimenti il potenziale inutilizzato per creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate "made in Europe". Tali azioni possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni;	comunicazione e rilevamento quantistici, i poli di cibersicurezza, la rete dell'UE per le imprese, i poli europei dell'innovazione digitale, le infrastrutture avanzate di connettività, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri), i portafogli di identità digitale e i servizi fiduciari dell'UE, i portafogli e i servizi europei delle imprese, le infrastrutture pubbliche digitali sicure e interoperabili, affinché tali azioni fungano da fattore chiave della trasformazione digitale e a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un chiaro valore aggiunto alle imprese, ai servizi pubblici***,*** ai cittadini***, ai pazienti e agli ospedali. Ove pertinente, tali azioni faciliteranno l'accesso alle capacità di intelligenza artificiale e di supercalcolo quantistico, anche per agevolare la ricerca medica, le sperimentazioni cliniche e la scoperta di farmaci, e per sostenere le missioni, i partenariati e i biocluster, come delineato dalla strategia europea per le scienze della vita e dai centri di eccellenza per le terapie avanzate, secondo quanto previsto dal regolamento europeo sulle biotecnologie***. Ove pertinente, tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano altrimenti il potenziale inutilizzato per creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate "made in Europe". Tali azioni possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a reintrodurre gli emendamenti approvati nel parere della commissione SANT.

Emendamento 2754
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***consentire*** alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza del digitale attraverso la diffusione di applicazioni, infrastrutture e servizi ***digitali all'avanguardia e sostenibili*** in tutta l'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione o la realizzazione di infrastrutture digitali avanzate su larga scala in tutta l'Unione ***(ad esempio*** il calcolo ad alte prestazioni, il telco-cloud-edge, le fabbriche e le gigafabbriche di IA, i dati e gli spazi di dati, le strutture di prova e sperimentazione, le linee pilota per i semiconduttori, la fotonica e i chip quantistici, le infrastrutture di calcolo, comunicazione e rilevamento quantistici, i poli di cibersicurezza, la rete dell'UE per le imprese, i poli europei dell'innovazione digitale, le infrastrutture avanzate di connettività, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri***)***, i portafogli di identità digitale e i servizi fiduciari dell'UE, i portafogli e i servizi europei delle imprese, le infrastrutture pubbliche digitali sicure e interoperabili, affinché tali azioni fungano da fattore chiave della trasformazione digitale e a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un ***chiaro*** valore aggiunto alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini. ***Ove pertinente,*** tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano altrimenti il potenziale inutilizzato per creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate "made in Europe". Tali azioni possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in	c) ***consentono*** alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza del digitale attraverso la diffusione ***e l'espansione*** di ***un mercato nazionale dell'Unione per*** applicazioni ***digitali all'avanguardia e sostenibili***, infrastrutture e servizi ***sovrani avanzati*** in tutta l'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione***, la costruzione, l'ammodernamento*** o la realizzazione di infrastrutture digitali ***sovrane*** avanzate su larga scala in tutta l'Unione***. Sono fissati obiettivi realistici e misurabili per rendere operative iniziative settoriali quali*** il calcolo ad alte prestazioni, il telco-cloud-edge, le fabbriche e le gigafabbriche di IA, i dati e gli spazi di dati, le strutture di prova e sperimentazione, le linee pilota per i semiconduttori, la fotonica e i chip quantistici, le infrastrutture di calcolo, comunicazione e rilevamento quantistici, i poli di cibersicurezza, la rete dell'UE per le imprese, i poli europei dell'innovazione digitale, le infrastrutture avanzate di connettività, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri***, riducendo nel contempo il loro consumo di energia e risorse***, i portafogli di identità digitale e i servizi fiduciari dell'UE, i portafogli e i servizi europei delle imprese, le infrastrutture pubbliche digitali sicure e interoperabili ***su larga scala e transfrontaliere***, affinché tali azioni fungano da fattore chiave della trasformazione digitale e a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un valore aggiunto ***misurabile*** alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini. Tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano

particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni;	altrimenti il potenziale inutilizzato per creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate "made in Europe". Tali azioni possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni;

Or. en

Emendamento 2755
Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) consentire alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza del digitale attraverso la diffusione di applicazioni, infrastrutture e servizi digitali all'avanguardia e sostenibili in tutta l'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione o la realizzazione di infrastrutture digitali avanzate su larga scala in tutta l'Unione (ad esempio il calcolo ad alte prestazioni, il telco-cloud-edge, le fabbriche e le gigafabbriche di IA, i dati e gli spazi di dati, le strutture di prova e sperimentazione, le linee pilota per i semiconduttori, la fotonica e i chip quantistici, le infrastrutture di calcolo, comunicazione e rilevamento quantistici, i poli di cibersicurezza, la rete dell'UE per le imprese, i poli europei dell'innovazione digitale, le infrastrutture avanzate di connettività, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri), i portafogli di identità digitale e i servizi fiduciari dell'UE, i portafogli e i servizi europei delle imprese, le infrastrutture pubbliche digitali sicure e	c) consentire alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza del digitale attraverso la diffusione di applicazioni, infrastrutture e servizi digitali all'avanguardia e sostenibili in tutta l'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione o la realizzazione di infrastrutture digitali avanzate su larga scala in tutta l'Unione***, anche qualora ospitate o co-ospitate in collaborazione con le autorità locali e regionali come poli dell'innovazione e della realizzazione,*** (ad esempio il calcolo ad alte prestazioni, il telco-cloud-edge, le fabbriche e le gigafabbriche di IA, i dati e gli spazi di dati, le strutture di prova e sperimentazione, le linee pilota per i semiconduttori, la fotonica e i chip quantistici, le infrastrutture di calcolo, comunicazione e rilevamento quantistici, i poli di cibersicurezza, la rete dell'UE per le imprese, i poli europei dell'innovazione digitale, le infrastrutture avanzate di connettività, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri), i portafogli di identità

interoperabili, affinché tali azioni fungano da fattore chiave della trasformazione digitale e a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un chiaro valore aggiunto alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini. Ove pertinente, tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano altrimenti il potenziale inutilizzato per creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate "made in Europe". Tali azioni possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni;	digitale e i servizi fiduciari dell'UE, i portafogli e i servizi europei delle imprese, le infrastrutture pubbliche digitali sicure e interoperabili, affinché tali azioni fungano da fattore chiave della trasformazione digitale e a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un chiaro valore aggiunto alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini. Ove pertinente, tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano altrimenti il potenziale inutilizzato per creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate "made in Europe". Tali azioni possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni***, garantendo un accesso adeguato alle PMI, alle organizzazioni di ricerca e alle pubbliche amministrazioni a livello locale e regionale***;

Or. en

Emendamento 2756
Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Cristina Maestre, Maria Grapini, Giorgio Gori, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) consentire alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza del digitale attraverso la diffusione di applicazioni, infrastrutture e servizi digitali all'avanguardia e sostenibili in tutta l'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione o la realizzazione di infrastrutture digitali avanzate su larga scala in tutta l'Unione (ad	c) consentire alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza del digitale attraverso la diffusione di applicazioni, infrastrutture e servizi digitali all'avanguardia e sostenibili in tutta l'Unione***, attenuando nel contempo le disuguaglianze digitali strutturali derivanti da fattori geografici, anche in zone remote e rurali***. L'attuazione comprende, tra l'altro, azioni per la ricerca

esempio il calcolo ad alte prestazioni, il telco-cloud-edge, le fabbriche e le gigafabbriche di IA, i dati e gli spazi di dati, le strutture di prova e sperimentazione, le linee pilota per i semiconduttori, la fotonica e i chip quantistici, le infrastrutture di calcolo, comunicazione e rilevamento quantistici, i poli di cibersicurezza, la rete dell'UE per le imprese, i poli europei dell'innovazione digitale, le infrastrutture avanzate di connettività, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri), i portafogli di identità digitale e i servizi fiduciari dell'UE, i portafogli e i servizi europei delle imprese, le infrastrutture pubbliche digitali sicure e interoperabili, affinché tali azioni fungano da fattore chiave della trasformazione digitale e a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un chiaro valore aggiunto alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini. Ove pertinente, tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano altrimenti il potenziale inutilizzato per creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate "made in Europe". Tali azioni possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni;

e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione o la realizzazione di infrastrutture digitali avanzate su larga scala in tutta l'Unione (ad esempio il calcolo ad alte prestazioni, il telco-cloud-edge, le fabbriche e le gigafabbriche di IA, i dati e gli spazi di dati, le strutture di prova e sperimentazione, le linee pilota per i semiconduttori, la fotonica e i chip quantistici, le infrastrutture di calcolo, comunicazione e rilevamento quantistici, i poli di cibersicurezza, la rete dell'UE per le imprese, i poli europei dell'innovazione digitale, le infrastrutture avanzate di connettività, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri), i portafogli di identità digitale e i servizi fiduciari dell'UE, i portafogli e i servizi europei delle imprese, le infrastrutture pubbliche digitali sicure e interoperabili, affinché tali azioni fungano da fattore chiave della trasformazione digitale e a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un chiaro valore aggiunto alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini. Ove pertinente, tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano altrimenti il potenziale inutilizzato per creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate "made in Europe". Tali azioni possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni;

Or. en

Emendamento 2757
Elisabetta Gualmini, Bart Groothuis, Morten Løkkegaard, Yvan Verougstraete, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) consentire alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza del digitale attraverso la diffusione di applicazioni, infrastrutture e servizi digitali all'avanguardia e sostenibili in tutta l'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione o la realizzazione di infrastrutture digitali avanzate su larga scala in tutta l'Unione (ad esempio il calcolo ad alte prestazioni, il telco-cloud-edge, le fabbriche e le gigafabbriche di IA, i dati e gli spazi di dati, le strutture di prova e sperimentazione, le linee pilota per i semiconduttori, la fotonica e i chip quantistici, le infrastrutture di calcolo, comunicazione e rilevamento quantistici, i poli di cibersicurezza, la rete dell'UE per le imprese, i poli europei dell'innovazione digitale, le infrastrutture avanzate di connettività, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri), i portafogli di identità digitale e i servizi fiduciari dell'UE, i portafogli e i servizi europei delle imprese, le infrastrutture pubbliche digitali sicure e interoperabili, affinché tali azioni fungano da fattore chiave della trasformazione digitale e a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un chiaro valore aggiunto alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini. Ove pertinente, tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano altrimenti il potenziale inutilizzato per creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate "made in Europe". Tali azioni possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni;	c) consentire alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza del digitale attraverso la diffusione di applicazioni, infrastrutture e servizi digitali all'avanguardia e sostenibili in tutta l'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione o la realizzazione di infrastrutture digitali avanzate su larga scala in tutta l'Unione (ad esempio il calcolo ad alte prestazioni, il telco-cloud-edge, le fabbriche e le gigafabbriche di IA, i dati e gli spazi di dati, le strutture di prova e sperimentazione, le linee pilota per i semiconduttori, la fotonica e i chip quantistici, le infrastrutture di calcolo, comunicazione e rilevamento quantistici, i poli di cibersicurezza, la rete dell'UE per le imprese, i poli europei dell'innovazione digitale, le infrastrutture avanzate di connettività, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri), i portafogli di identità digitale e i servizi fiduciari dell'UE, i portafogli e i servizi europei delle imprese, le infrastrutture pubbliche digitali sicure e interoperabili, affinché tali azioni fungano da fattore chiave della trasformazione digitale e a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un chiaro valore aggiunto alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini. Ove pertinente, tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano altrimenti il potenziale inutilizzato per creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate "made in Europe". Tali azioni possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni***, garantendo un accesso adeguato alle PMI, alle organizzazioni di ricerca e alle pubbliche amministrazioni a livello locale e***

regionale;

Or. en

Emendamento 2758
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) consentire alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza del digitale attraverso la diffusione di applicazioni, infrastrutture e servizi digitali all'avanguardia e sostenibili in tutta l'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione o la realizzazione di infrastrutture digitali avanzate su larga scala in tutta l'Unione (ad esempio il calcolo ad alte prestazioni, il telco-cloud-edge, le fabbriche e le gigafabbriche di IA, i dati e gli spazi di dati, le strutture di prova e sperimentazione, le linee pilota per i semiconduttori, la fotonica e i chip quantistici, le infrastrutture di calcolo, comunicazione e rilevamento quantistici, i poli di cibersicurezza, la rete dell'UE per le imprese, i poli europei dell'innovazione digitale, le infrastrutture avanzate di connettività, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri), i portafogli di identità digitale e i servizi fiduciari dell'UE, i portafogli e i servizi europei delle imprese, le infrastrutture pubbliche digitali sicure e interoperabili, affinché tali azioni fungano da fattore chiave della trasformazione digitale e a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un chiaro valore aggiunto alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini. Ove pertinente, tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano altrimenti il potenziale inutilizzato per	c) consentire alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza del digitale attraverso la diffusione di applicazioni, infrastrutture e servizi digitali all'avanguardia e sostenibili in tutta l'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione o la realizzazione di infrastrutture digitali avanzate su larga scala in tutta l'Unione (ad esempio il calcolo ad alte prestazioni, il telco-cloud-edge, le fabbriche e le gigafabbriche di IA, i dati e gli spazi di dati, le strutture di prova e sperimentazione, le linee pilota per i semiconduttori, la fotonica e i chip quantistici, le infrastrutture di calcolo, comunicazione e rilevamento quantistici, i poli di cibersicurezza, la rete dell'UE per le imprese, i poli europei dell'innovazione digitale, ***il registro europeo della ricerca,*** le infrastrutture avanzate di connettività, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri), i portafogli di identità digitale e i servizi fiduciari dell'UE, i portafogli e i servizi europei delle imprese, le infrastrutture pubbliche digitali sicure e interoperabili, affinché tali azioni fungano da fattore chiave della trasformazione digitale e a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un chiaro valore aggiunto alle imprese, ***alle università, agli istituti pubblici di ricerca,*** ai servizi pubblici e ai cittadini. Ove pertinente, tali azioni sono coordinate con

creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate "made in Europe". Tali azioni possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni;	gli investimenti nazionali e sfruttano altrimenti il potenziale inutilizzato per creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate "made in Europe". Tali azioni possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni;

Or. en

Motivazione

Un registro europeo della ricerca fornirebbe un'infrastruttura digitale aperta e condivisa che consentirebbe la mappatura e l'interconnessione delle risorse, delle capacità e dei risultati della ricerca in tutta l'Unione, riducendo in tal modo le duplicazioni e accelerando il trasferimento delle conoscenze. Le università e gli istituti pubblici di ricerca sono attori chiave nella realizzazione e nella valorizzazione delle infrastrutture digitali avanzate e devono essere espressamente riconosciuti come i principali destinatari del sostegno alle infrastrutture digitali.

Emendamento 2759
Sophie Wilmès, Yvan Verougstraete, Wouter Beke

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) consentire alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza del digitale attraverso la diffusione di applicazioni, infrastrutture e servizi digitali all'avanguardia e sostenibili in tutta l'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione o la realizzazione di infrastrutture digitali avanzate su larga scala in tutta l'Unione (ad esempio il calcolo ad alte prestazioni, il telco-cloud-edge, le fabbriche e le gigafabbriche di IA, i dati e gli spazi di dati, le strutture di prova e sperimentazione, le linee pilota per i	c) consentire alle imprese e ai cittadini di sfruttare la potenza del digitale attraverso la diffusione di applicazioni, infrastrutture e servizi digitali all'avanguardia e sostenibili in tutta l'Unione. L'attuazione comprende, tra l'altro, azioni per la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione o la realizzazione di infrastrutture digitali avanzate su larga scala in tutta l'Unione (ad esempio il calcolo ad alte prestazioni, il telco-cloud-edge, le fabbriche e le gigafabbriche di IA, i dati e gli spazi di dati, le strutture di prova e sperimentazione, le linee pilota per i

semiconduttori, la fotonica e i chip quantistici, le infrastrutture di calcolo, comunicazione e rilevamento quantistici, i poli di cibersicurezza, la rete dell'UE per le imprese, i poli europei dell'innovazione digitale, le infrastrutture avanzate di connettività, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri), i portafogli di identità digitale e i servizi fiduciari dell'UE, i portafogli e i servizi europei delle imprese, le infrastrutture pubbliche digitali sicure e interoperabili, affinché tali azioni fungano da fattore chiave della trasformazione digitale e a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un chiaro valore aggiunto alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini. Ove pertinente, tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano altrimenti il potenziale inutilizzato per creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate "made in Europe". Tali azioni possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni;	semiconduttori, la fotonica e i chip quantistici, le infrastrutture di calcolo, comunicazione e rilevamento quantistici, i poli di cibersicurezza, la rete dell'UE per le imprese, i poli europei dell'innovazione digitale, le infrastrutture avanzate di connettività, compresi i cavi sottomarini e le reti non terrestri), i portafogli di identità digitale e i servizi fiduciari dell'UE, i portafogli e i servizi europei delle imprese, le infrastrutture pubbliche digitali sicure e interoperabili, ***comprese la sicurezza online e la tutela dei minori,*** affinché tali azioni fungano da fattore chiave della trasformazione digitale e a sostegno della resilienza e della preparazione della società, apportando un chiaro valore aggiunto alle imprese, ai servizi pubblici e ai cittadini. Ove pertinente, tali azioni sono coordinate con gli investimenti nazionali e sfruttano altrimenti il potenziale inutilizzato per creare un mercato nazionale per le tecnologie digitali avanzate "made in Europe". Tali azioni possono essere realizzate nel quadro di progetti multinazionali stabiliti conformemente alla decisione (UE) 2022/2481, compresi in particolare quelli attuati attraverso i consorzi per un'infrastruttura digitale europea o le imprese comuni;

Or. en

Emendamento 2760
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) sostenere l'introduzione e l'espansione dei sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS) e delle tecnologie di comunicazione veicolo-tutto (V2X), sulla base di norme europee

interoperabili, che consentono lo scambio di dati in tempo reale tra veicoli e infrastrutture, migliorando quindi la sicurezza stradale, ottimizzando i flussi di traffico e rafforzando la sovranità tecnologica dell'Unione;

Or. en

Emendamento 2761
Davor Ivo Stier, Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) consentire la diffusione e l'espansione dei sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS) e delle tecnologie di comunicazione veicolo-tutto (V2X), sulla base di norme europee interoperabili, che consentono lo scambio di dati in tempo reale tra veicoli e infrastrutture e migliorano la sicurezza stradale, l'efficienza del traffico e la sovranità tecnologica;

Or. en

Emendamento 2762
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***sostenere*** la trasformazione ***digitale dell'Unione*** nei settori pubblico e privato, anche supportando lo sviluppo e la circolazione delle competenze digitali. L'attuazione comprende, tra l'altro, l'erogazione del sostegno necessario per accelerare e approfondire l'adozione e la	d) ***sostengono l'aumento della produttività dell'Unione attraverso l'adozione delle tecnologie digitali e*** la trasformazione nei settori pubblico e privato, anche supportando lo sviluppo e la circolazione delle competenze digitali. L'attuazione comprende, tra l'altro,

diffusione di soluzioni digitali in tutti i settori economici, attraverso la ricerca, l'innovazione e la diffusione, al fine di aumentarne la produttività e la competitività, con particolare attenzione alle tecnologie più complesse, nonché per conseguire benefici per la società. Il sostegno alle applicazioni del settore pubblico e alla più ampia digitalizzazione del settore pubblico mira a garantire un panorama dei servizi pubblici digitali interoperabili coeso in tutta l'Unione, sostenere la sovranità tecnologica e massimizzarne l'efficienza per le imprese e i cittadini. La trasformazione digitale dei settori economico e pubblico è sostenuta anche dagli altri ambiti settoriali dell'ECF;	l'erogazione del sostegno necessario per accelerare e approfondire l'adozione e la diffusione di soluzioni digitali ***sostenibili*** in tutti i settori economici, attraverso la ricerca, l'innovazione e la diffusione, al fine di aumentarne la produttività e la competitività, con particolare attenzione alle tecnologie più complesse, nonché per conseguire benefici per la società ***e la riduzione del consumo di energia e di risorse***. Il sostegno alle applicazioni del settore pubblico e alla più ampia digitalizzazione del settore pubblico mira a garantire un panorama dei servizi pubblici digitali interoperabili coeso in tutta l'Unione, sostenere la sovranità tecnologica e massimizzarne l'efficienza per le imprese e i cittadini***, nonché sostenere la digitalizzazione delle famiglie, attraverso soluzioni incentrate sull'utente che consentano la partecipazione attiva al sistema energetico e il miglioramento dell'efficienza energetica e della digitalizzazione, della modernizzazione, dell'integrazione e dell'ottimizzazione delle infrastrutture e dei sistemi energetici (come le reti intelligenti e le soluzioni di flessibilità), in complementarità con l'ambito di intervento "Transizione pulita"***. La trasformazione digitale dei settori economico e pubblico è sostenuta anche dagli altri ambiti settoriali dell'ECF;

Or. en

Emendamento 2763
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sostenere la trasformazione digitale dell'Unione nei settori pubblico e privato, anche supportando lo sviluppo e la circolazione delle competenze digitali**.**	d) sostenere la trasformazione digitale dell'Unione nei settori pubblico e privato, anche supportando lo sviluppo e la circolazione delle competenze digitali**,**

L'attuazione comprende, tra l'altro, l'erogazione del sostegno necessario per accelerare e approfondire l'adozione e la diffusione di soluzioni digitali in ***tutti i settori economici, attraverso la ricerca, l'innovazione e la diffusione, al fine di aumentarne la produttività e la competitività***, con particolare attenzione alle tecnologie ***più*** complesse, nonché ***per conseguire benefici per la società. Il sostegno alle applicazioni del settore pubblico e*** alla ***più ampia*** digitalizzazione del settore pubblico ***mira a garantire un panorama dei*** servizi pubblici digitali interoperabili ***coeso*** in tutta l'Unione***, sostenere la sovranità tecnologica e massimizzarne*** l'efficienza per le imprese e i cittadini. ***La trasformazione digitale dei settori economico e pubblico è sostenuta anche dagli altri ambiti settoriali dell'ECF;***

ricercare sinergie e un coordinamento con altri programmi dell'UE che comprendono competenze in materia di cibersicurezza e intelligenza artificiale, l'erogazione del sostegno necessario per accelerare e approfondire l'adozione e la diffusione di soluzioni digitali in ***tutto il settore privato***, con particolare attenzione alle tecnologie complesse, nonché alla digitalizzazione del settore pubblico***, anche garantendo*** servizi pubblici digitali interoperabili ***coesi*** in tutta l'Unione ***massimizzando*** l'efficienza per le imprese e i cittadini.

Or. en

Emendamento 2764
Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sostenere la trasformazione digitale dell'Unione nei settori pubblico e privato, anche supportando lo sviluppo e la circolazione delle competenze digitali. L'attuazione comprende, tra l'altro, l'erogazione del sostegno necessario per accelerare e approfondire l'adozione e la diffusione di soluzioni digitali in tutti i settori economici, attraverso la ricerca, l'innovazione e la diffusione, al fine di aumentarne la produttività e la competitività, con particolare attenzione alle tecnologie più complesse, nonché per conseguire benefici per la società. Il sostegno alle applicazioni del settore	d) sostenere la trasformazione digitale dell'Unione nei settori pubblico e privato, ***nonché nelle pubbliche amministrazioni locali e regionali e nei loro fornitori di servizi,*** anche supportando lo sviluppo e la circolazione delle competenze digitali. L'attuazione comprende, tra l'altro, l'erogazione del sostegno necessario per accelerare e approfondire l'adozione e la diffusione di soluzioni digitali in tutti i settori economici, attraverso la ricerca, l'innovazione e la diffusione, al fine di aumentarne la produttività e la competitività, con particolare attenzione alle tecnologie più complesse, nonché per

pubblico e alla più ampia digitalizzazione del settore pubblico mira a garantire un panorama dei servizi pubblici digitali interoperabili coeso in tutta l'Unione, sostenere la sovranità tecnologica e massimizzarne l'efficienza per le imprese e i cittadini. La trasformazione digitale dei settori economico e pubblico è sostenuta anche dagli altri ambiti settoriali dell'ECF;	conseguire benefici per la società. Il sostegno alle applicazioni del settore pubblico e alla più ampia digitalizzazione del settore pubblico mira a garantire un panorama dei servizi pubblici digitali interoperabili coeso in tutta l'Unione, sostenere la sovranità tecnologica e massimizzarne l'efficienza per le imprese e i cittadini. La trasformazione digitale dei settori economico e pubblico è sostenuta anche dagli altri ambiti settoriali dell'ECF;

Or. en

Emendamento 2765
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sostenere la trasformazione digitale dell'Unione nei settori pubblico e privato, anche supportando lo sviluppo e la circolazione delle competenze digitali. L'attuazione comprende, tra l'altro, l'erogazione del sostegno necessario per accelerare e approfondire l'adozione e la diffusione di soluzioni digitali in tutti i settori economici, attraverso la ricerca, l'innovazione e la diffusione, al fine di aumentarne la produttività e la competitività, con particolare attenzione alle tecnologie più complesse, nonché per conseguire benefici per la società. Il sostegno alle applicazioni del settore pubblico e alla più ampia digitalizzazione del settore pubblico mira a garantire un panorama dei servizi pubblici digitali interoperabili coeso in tutta l'Unione, sostenere la sovranità tecnologica e massimizzarne l'efficienza per le imprese e i cittadini. La trasformazione digitale dei settori economico e pubblico è sostenuta anche dagli altri ambiti settoriali dell'ECF;	d) sostenere la trasformazione digitale dell'Unione nei settori pubblico e privato, anche supportando lo sviluppo e la circolazione delle competenze digitali. L'attuazione comprende, tra l'altro, l'erogazione del sostegno necessario per accelerare e approfondire l'adozione e la diffusione di soluzioni digitali in tutti i settori economici, ***anche rafforzando la capacità di adozione delle tecnologie avanzate,*** attraverso la ricerca, l'innovazione e la diffusione, al fine di aumentarne la produttività e la competitività, con particolare attenzione alle tecnologie più complesse, nonché per conseguire benefici per la società. Il sostegno alle applicazioni del settore pubblico e alla più ampia digitalizzazione del settore pubblico mira a garantire un panorama dei servizi pubblici digitali interoperabili coeso in tutta l'Unione, sostenere la sovranità tecnologica e massimizzarne l'efficienza per le imprese e i cittadini. La trasformazione digitale dei settori economico e pubblico è sostenuta

anche dagli altri ambiti settoriali dell'ECF;

Or. en

Emendamento 2766
Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sostenere la trasformazione digitale dell'Unione nei settori pubblico e privato, anche supportando lo sviluppo e la circolazione delle competenze digitali. L'attuazione comprende, tra l'altro, l'erogazione del sostegno necessario per accelerare e approfondire l'adozione e la diffusione di soluzioni digitali in tutti i settori economici, attraverso la ricerca, l'innovazione e la diffusione, al fine di aumentarne la produttività e la competitività, con particolare attenzione alle tecnologie più complesse, nonché per conseguire benefici per la società. Il sostegno alle applicazioni del settore pubblico e alla più ampia digitalizzazione del settore pubblico mira a garantire un panorama dei servizi pubblici digitali interoperabili coeso in tutta l'Unione, sostenere la sovranità tecnologica e massimizzarne l'efficienza per le imprese e i cittadini. La trasformazione digitale dei settori economico e pubblico è sostenuta anche dagli altri ambiti settoriali dell'ECF;	d) sostenere la trasformazione digitale dell'Unione nei settori pubblico e privato, anche supportando lo sviluppo e la circolazione delle competenze digitali. L'attuazione comprende, tra l'altro, l'erogazione del sostegno necessario per accelerare e approfondire l'adozione e la diffusione di soluzioni digitali in tutti i settori economici, ***anche rafforzando la capacità di adozione delle tecnologie avanzate,*** attraverso la ricerca, l'innovazione e la diffusione, al fine di aumentarne la produttività e la competitività, con particolare attenzione alle tecnologie più complesse, nonché per conseguire benefici per la società. Il sostegno alle applicazioni del settore pubblico e alla più ampia digitalizzazione del settore pubblico mira a garantire un panorama dei servizi pubblici digitali interoperabili coeso in tutta l'Unione, sostenere la sovranità tecnologica e massimizzarne l'efficienza per le imprese e i cittadini. La trasformazione digitale dei settori economico e pubblico è sostenuta anche dagli altri ambiti settoriali dell'ECF;

Or. en

Emendamento 2767
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sostenere la trasformazione digitale dell'Unione nei settori pubblico e privato, anche supportando lo sviluppo e la circolazione delle competenze digitali. L'attuazione comprende, tra l'altro, l'erogazione del sostegno necessario per accelerare e approfondire l'adozione e la diffusione di soluzioni digitali in tutti i settori economici, attraverso la ricerca, l'innovazione e la diffusione, al fine di aumentarne la produttività e la competitività, con particolare attenzione alle tecnologie più complesse, nonché per conseguire benefici per la società. Il sostegno alle applicazioni del settore pubblico e alla più ampia digitalizzazione del settore pubblico mira a garantire un panorama dei servizi pubblici digitali interoperabili coeso in tutta l'Unione, sostenere la sovranità tecnologica e massimizzarne l'efficienza per le imprese e i cittadini. La trasformazione digitale dei settori economico e pubblico è sostenuta anche dagli altri ambiti settoriali dell'ECF;	d) sostenere la trasformazione digitale dell'Unione nei settori pubblico e privato, anche supportando lo sviluppo e la circolazione delle competenze digitali. L'attuazione comprende, tra l'altro, l'erogazione del sostegno necessario per accelerare e approfondire l'adozione e la diffusione di soluzioni digitali in tutti i settori economici, attraverso la ricerca, l'innovazione e la diffusione, al fine di aumentarne la produttività e la competitività, con particolare attenzione alle tecnologie più complesse, nonché per conseguire benefici per la società. Il sostegno alle applicazioni del settore pubblico e alla più ampia digitalizzazione del settore pubblico mira a garantire un panorama dei servizi pubblici digitali interoperabili coeso in tutta l'Unione, sostenere la sovranità tecnologica e massimizzarne l'efficienza per le imprese***, le università, gli istituti pubblici di ricerca*** e i cittadini. La trasformazione digitale dei settori economico e pubblico è sostenuta anche dagli altri ambiti settoriali dell'ECF;

Or. en

Emendamento 2768
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Romana Jerković, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sostenere la trasformazione digitale dell'Unione nei settori pubblico e privato, anche supportando lo sviluppo e la circolazione delle competenze digitali. L'attuazione comprende, tra l'altro, l'erogazione del sostegno necessario per	d) sostenere la trasformazione digitale dell'Unione nei settori pubblico e privato, anche supportando lo sviluppo e la circolazione delle competenze digitali. L'attuazione comprende, tra l'altro, l'erogazione del sostegno necessario per

accelerare e approfondire l'adozione e la diffusione di soluzioni digitali in tutti i settori economici, attraverso la ricerca, l'innovazione e la diffusione, al fine di aumentarne la produttività e la competitività, con particolare attenzione alle tecnologie più complesse, nonché per conseguire benefici per la società. Il sostegno alle applicazioni del settore pubblico e alla più ampia digitalizzazione del settore pubblico mira a garantire un panorama dei servizi pubblici digitali interoperabili coeso in tutta l'Unione, sostenere la sovranità tecnologica e massimizzarne l'efficienza per le imprese e i cittadini. La trasformazione digitale dei settori economico e pubblico è sostenuta anche dagli altri ambiti settoriali dell'ECF;	accelerare e approfondire l'adozione e la diffusione di soluzioni digitali in tutti i settori economici, attraverso la ricerca, l'innovazione e la diffusione, al fine di aumentarne la produttività e la competitività, con particolare attenzione alle tecnologie più complesse, nonché per conseguire benefici per la società. Il sostegno alle applicazioni del settore pubblico e alla più ampia digitalizzazione del settore pubblico mira a garantire un panorama dei servizi pubblici digitali interoperabili ***e della sanità*** coeso in tutta l'Unione, sostenere la sovranità tecnologica e massimizzarne l'efficienza per le imprese e i cittadini. La trasformazione digitale dei settori economico e pubblico è sostenuta anche dagli altri ambiti settoriali dell'ECF;

Or. en

Emendamento 2769
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) rafforzano l'autonomia strategica dell'Unione costruendo infrastrutture e servizi digitali di base, compresi lo sviluppo e la manutenzione di infrastrutture condivise per le applicazioni dei social media, l'indice di ricerca e la ricerca sul web aperto, la certificazione cloud e il software cloud open source, le soluzioni software per ufficio, le soluzioni di pubblicità digitale, i protocolli degli app store, i sistemi operativi mobili e desktop, le piattaforme di mappatura, trasporto e geocodifica, i motori di navigazione, l'infrastruttura tecnica condivisa per la rilevazione e la moderazione dei contenuti, i protocolli di commercio digitale aperto e

l'infrastruttura di hosting;

Or. en

Emendamento 2770
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) promuovono la competitività e la continuità a lungo termine garantendo una gestione duratura dei servizi digitali e delle infrastrutture critiche attraverso la creazione di uno "scudo dell'UE per il software" che sostenga il mantenimento di livelli fondamentali critici dell'ecosistema open source, misure di commercializzazione mirate per le imprese e i progetti open source, la loro inclusione sistematica nelle strategie di investimento e negli strumenti finanziari pertinenti, nonché la collaborazione relativa a piattaforme neutre e indipendenti dai fornitori;

Or. en

Emendamento 2771
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) sostegno ad azioni per lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la garanzia del rispetto delle normative e politiche pertinenti dell'Unione. Ciò comprende il sostegno alle istituzioni pertinenti, la cooperazione tra le autorità nazionali e con i portatori di interessi, gli studi, lo sviluppo	e) sostegno ad azioni per lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la garanzia del rispetto delle normative e politiche pertinenti dell'Unione. Ciò comprende il sostegno alle istituzioni pertinenti, ***il coordinamento e*** la cooperazione tra le autorità nazionali e con i portatori di

e la realizzazione di strumenti e infrastrutture, compresi le infrastrutture e gli strumenti informatici.	interessi, gli studi, lo sviluppo e la realizzazione di strumenti e infrastrutture, compresi le infrastrutture e gli strumenti informatici***, a condizione che tale sostegno riguardi principalmente l'assistenza tecnica alle autorità nazionali competenti e conformemente ai quadri istituzionali istituiti dagli strumenti settoriali pertinenti***.

Or. en

Emendamento 2772
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***sostegno ad azioni per*** lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la garanzia del rispetto delle normative e politiche pertinenti dell'Unione. Ciò comprende il sostegno alle istituzioni pertinenti, la cooperazione tra le autorità nazionali e con i portatori di interessi, gli studi, lo sviluppo e la realizzazione di strumenti e infrastrutture, compresi le infrastrutture e gli strumenti informatici.	e) ***rafforzano*** lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la garanzia del rispetto delle normative e delle politiche pertinenti dell'Unione. Ciò comprende il sostegno alle istituzioni pertinenti, la cooperazione tra le autorità nazionali e con i portatori di interessi, gli studi, lo sviluppo e la realizzazione di strumenti e infrastrutture, compresi le infrastrutture e gli strumenti informatici.

Or. en

Emendamento 2773
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) rafforzano la resilienza e la cibersicurezza nell'Unione, sostenendo lo sviluppo, la diffusione e l'acquisizione di capacità, infrastrutture, tecnologie e

risorse avanzate in materia di cibersicurezza, al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche e delle catene di approvvigionamento digitali, sviluppare un quadro situazionale dell'Unione del panorama delle minacce e migliorare le capacità di rilevamento e di risposta agli incidenti; sostengono la competitività della base industriale dell'Unione per la cibersicurezza, lo sviluppo di competenze in materia di cibersicurezza e la maturità della cibersicurezza della base industriale europea, anche per le microimprese, le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione.

Or. en

Emendamento 2774
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Nikos Papandreou, Romana Jerković, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis, Victor Negrescu, Estelle Ceulemans, Raphaël Glucksmann

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) rafforzare l'uso e il riutilizzo dei dati sanitari e relativi all'esposizione per la prestazione di assistenza sanitaria e per la ricerca e l'innovazione, promuovere la diffusione di strumenti e servizi digitali e la cibersicurezza, nonché la trasformazione digitale dei sistemi sanitari, anche sviluppando e utilizzando uno spazio europeo dei dati sanitari;

Or. en

Emendamento 2775
Morten Løkkegaard, Yvan Verougstraete, Bart Groothuis

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) sostenere la rapida commercializzazione e diffusione delle innovazioni tecnologiche. In stretto allineamento con Orizzonte Europa, i finanziamenti devono essere assegnati a tutti i livelli di maturità tecnologica per creare un percorso coerente dalla ricerca all'espansione industriale.

Or. en

Emendamento 2776
Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) rafforzare la capacità dell'Unione in materia di innovazione e diffusione industriale della fabbricazione avanzata e dei materiali avanzati.

Or. en

Emendamento 2777
Matthias Ecke, Michał Kobosko

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il sostegno all'istituzione di un apposito Fondo europeo per le tecnologie sovrane è attuato per sostenere lo sviluppo, la manutenzione, la sicurezza e la sostenibilità a lungo termine delle infrastrutture digitali critiche, compresi il software open source e i beni comuni

	digitali che sono alla base dell'economia digitale dell'Unione. Il Fondo eroga un sostegno finanziario mirato, flessibile e a lungo termine per colmare le carenze di finanziamenti strutturali nelle tecnologie aperte ampiamente utilizzate, rafforzare la sicurezza e la resilienza delle catene di approvvigionamento digitali e ridurre le dipendenze strategiche da fornitori di paesi terzi. Contribuisce a garantire un livello elevato di cibersicurezza, sostiene la competitività dell'ecosistema digitale dell'Unione e consente all'Unione di mantenere il controllo su componenti chiave della sua infrastruttura digitale, in linea con l'obiettivo di conseguire la sovranità tecnologica. Il sostegno di cui al presente paragrafo è attuato tenendo debitamente conto dei modelli di governance e delle strutture a livello di comunità che conferiscono ai beni comuni digitali la loro resilienza.

Or. en

Emendamento 2778
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le attività di cui alla presente sezione sostengono lo sviluppo, la diffusione e l'acquisizione di capacità, infrastrutture, tecnologie e risorse avanzate in materia di cibersicurezza, al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche e delle catene di approvvigionamento digitali, sviluppare un quadro situazionale dell'Unione del panorama delle minacce e migliorare le capacità di rilevamento e di risposta agli incidenti; sostenere la competitività della base industriale dell'Unione per la cibersicurezza, lo sviluppo di competenze	***soppresso***

in materia di cibersicurezza e la maturità della cibersicurezza della base industriale europea, comprese le PMI.

Or. en

Emendamento 2779
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le attività di cui alla presente sezione sostengono lo sviluppo, la diffusione e l'acquisizione di capacità, infrastrutture, tecnologie e risorse avanzate in materia di cibersicurezza, al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche e delle catene di approvvigionamento digitali, sviluppare un quadro situazionale dell'Unione del panorama delle minacce e migliorare le capacità di rilevamento e di risposta agli incidenti; sostenere la competitività della base industriale dell'Unione per la cibersicurezza, lo sviluppo di competenze in materia di cibersicurezza e la maturità della cibersicurezza della base industriale europea, comprese le PMI.	3. Le attività di cui alla presente sezione sostengono lo sviluppo, la diffusione e l'acquisizione di capacità, infrastrutture, tecnologie e risorse avanzate in materia di cibersicurezza, al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche***, compresi gli ospedali civili e militari, gli impianti di produzione dell'UE per i vaccini e gli antimicrobici a duplice uso che contribuiscono alla biodifesa europea,*** e delle catene di approvvigionamento digitali, sviluppare un quadro situazionale dell'Unione del panorama delle minacce e migliorare le capacità di rilevamento e di risposta agli incidenti; sostenere la competitività della base industriale dell'Unione per la cibersicurezza, lo sviluppo di competenze in materia di cibersicurezza e la maturità della cibersicurezza della base industriale europea, comprese le PMI.

Or. en

Motivazione

Conformemente al parere adottato dalla commissione SANT sull'ECF.

Emendamento 2780
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Romana Jerković, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le attività di cui alla presente sezione sostengono lo sviluppo, la diffusione e l'acquisizione di capacità, infrastrutture, tecnologie e risorse avanzate in materia di cibersicurezza, al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche e delle catene di approvvigionamento digitali, sviluppare un quadro situazionale dell'Unione del panorama delle minacce e migliorare le capacità di rilevamento e di risposta agli incidenti; sostenere la competitività della base industriale dell'Unione per la cibersicurezza, lo sviluppo di competenze in materia di cibersicurezza e la maturità della cibersicurezza della base industriale europea, comprese le PMI.	3. Le attività di cui alla presente sezione sostengono lo sviluppo, la diffusione e l'acquisizione di capacità, infrastrutture, tecnologie e risorse avanzate in materia di cibersicurezza, al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche***, compresi gli ospedali civili e militari, gli impianti di produzione dell'UE per i vaccini e gli antimicrobici a duplice uso che contribuiscono alla biodifesa europea,*** e delle catene di approvvigionamento digitali, sviluppare un quadro situazionale dell'Unione del panorama delle minacce e migliorare le capacità di rilevamento e di risposta agli incidenti; sostenere la competitività della base industriale dell'Unione per la cibersicurezza, lo sviluppo di competenze in materia di cibersicurezza e la maturità della cibersicurezza della base industriale europea, comprese le PMI.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a reintrodurre gli emendamenti approvati nel parere della commissione SANT.

Emendamento 2781
Bart Groothuis, João Cotrim De Figueiredo, Morten Løkkegaard, Yvan Verougstraete, Sophie Wilmès, Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Michael McNamara, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le attività di cui alla presente sezione sostengono lo sviluppo, la	3. Le attività di cui alla presente sezione sostengono lo sviluppo, la

diffusione e l'acquisizione di capacità, infrastrutture, tecnologie e risorse avanzate in materia di cibersicurezza, al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche e delle catene di approvvigionamento digitali, sviluppare un quadro situazionale dell'Unione del panorama delle minacce e migliorare le capacità di rilevamento e di risposta agli incidenti; sostenere la competitività della base industriale dell'Unione per la cibersicurezza, lo sviluppo di competenze in materia di cibersicurezza e la maturità della cibersicurezza della base industriale europea, comprese le PMI.	diffusione e l'acquisizione di capacità, infrastrutture, tecnologie e risorse avanzate in materia di cibersicurezza, ***compresi gli strumenti di cibersicurezza basati sull'IA e la transizione alla crittografia post-quantistica,*** al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche e delle catene di approvvigionamento digitali, sviluppare un quadro situazionale dell'Unione del panorama delle minacce e migliorare le capacità di rilevamento e di risposta agli incidenti; sostenere la competitività della base industriale dell'Unione per la cibersicurezza, lo sviluppo di competenze in materia di cibersicurezza e la maturità della cibersicurezza della base industriale europea, comprese le PMI.

Or. en

Motivazione

Cyber threats are evolving in two directions. AI is transforming both offensive and defensive cybersecurity, yet the dedicated cybersecurity paragraph does not reference it despite AI being listed elsewhere in this chapter. Meanwhile, the advent of quantum computing will render current cryptographic standards obsolete, requiring a Union-wide transition to post-quantum cryptography as recommended by the Commission Recommendation on Post-Quantum Cryptography (C(2024) 2393). This amendment ensures the ECF can fund both AI-powered cybersecurity capabilities and the cryptographic transition before these threats materialise.

Emendamento 2782
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares, Daniel Attard

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le attività di cui ***alla*** presente ***sezione*** sostengono lo sviluppo, la diffusione e l'acquisizione di capacità, infrastrutture, tecnologie e risorse avanzate in materia di cibersicurezza, al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche e delle catene di approvvigionamento digitali***, sviluppare***	3. Le attività di cui ***al*** presente ***capo*** sostengono ***la ricerca,*** lo sviluppo, ***l'innovazione,*** la diffusione e l'acquisizione di capacità, infrastrutture, ***prodotti, servizi,*** tecnologie e risorse avanzate in materia di cibersicurezza, al fine di ***rafforzare l'ecosistema europeo della cibersicurezza e*** garantire la ***resilienza e la*** sicurezza delle

un quadro situazionale dell'Unione del panorama delle minacce e migliorare le capacità di rilevamento e di risposta agli incidenti; sostenere la competitività della base industriale dell'Unione per la cibersicurezza**,** lo sviluppo di competenze in materia di cibersicurezza e la maturità della cibersicurezza della base industriale europea, comprese le PMI.	infrastrutture critiche e delle catene di approvvigionamento digitali***. Tali attività sostengono inoltre*** la competitività della base industriale dell'Unione per la cibersicurezza ***e*** lo sviluppo di competenze in materia di cibersicurezza e ***migliorano*** la maturità della cibersicurezza della base industriale europea, comprese le PMI.

Or. en

Emendamento 2783
Dan Nica

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Tutte le attività di cui alla presente sezione integrano la sicurezza fin dalla progettazione e la cifratura per impostazione predefinita, garantendo che i sistemi e le infrastrutture digitali siano resilienti alle minacce informatiche e all'accesso non autorizzato. Qualora sia necessario l'accesso legittimo a dati cifrati a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi o di terrorismo, sono elaborate e attuate misure tecniche in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, soggette a controllo giurisdizionale e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che le attività di leadership digitale finanziate dall'ECF integrino la sicurezza fin dalla progettazione e la cifratura per impostazione predefinita, come previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), dalla direttiva NIS 2 e dalle migliori pratiche nello sviluppo delle infrastrutture pubbliche digitali. Fornisce inoltre un quadro giuridico e tecnico per l'accesso legittimo ai dati cifrati, bilanciando le esigenze delle autorità di contrasto con la tutela dei diritti fondamentali, come raccomandato dal gruppo ad

alto livello, dal comitato europeo per la protezione dei dati e dalla recente giurisprudenza della CGUE.

Emendamento 2784
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I programmi di lavoro garantiscono la coerenza con i tipi di azioni da attuare nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, nonché la coerenza e la complementarità con il regolamento (UE) [XXX] [meccanismo per collegare l'Europa].

Or. en

Motivazione

L'ambito della leadership digitale comprende attività quali le tecnologie che migliorano l'interoperabilità in tutta l'Unione e che sono in linea con le azioni ammissibili al finanziamento del meccanismo per collegare l'Europa (MCE). Garantire una coerenza esplicita tra l'ambito della leadership digitale dell'ECF e l'MCE evita la duplicazione dei finanziamenti, rafforza le sinergie e garantisce che gli investimenti nelle infrastrutture digitali siano coordinati tra gli strumenti dell'UE.

Emendamento 2785
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I programmi di lavoro garantiscono la coerenza con i tipi di azioni da attuare nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, nonché la coerenza e la complementarità con il regolamento (UE) [XXX] [meccanismo per collegare

l'Europa].

Or. en

Emendamento 2786
Davor Ivo Stier, Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I programmi di lavoro garantiscono una flessibilità sufficiente per adattare le tecnologie e le applicazioni beneficiarie del sostegno all'evoluzione degli sviluppi industriali, tecnologici e geopolitici.

Or. en

Emendamento 2787
Matthias Ecke, Michał Kobosko

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi del presente capo sono integrati in un'apposita parte specifica e assicurano la coerenza con le attività per la competitività e la società a norma del regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa].	4. I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi del presente capo sono integrati in un'apposita parte specifica e assicurano la coerenza con le attività per la competitività e la società a norma del regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa]. ***I programmi di lavoro di cui al presente capo definiscono norme minime per la concessione di licenze aperte, la conformità agli standard aperti e i requisiti di interoperabilità nell'ambito dei quadri di valutazione e ammissibilità.***

Or. en

Emendamento 2788
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi del presente capo ***sono integrati in un'apposita parte specifica e*** assicurano la coerenza con ***le attività per la competitività e la società a norma del*** regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa].	4. I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi del presente capo assicurano la coerenza con ***il*** regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa].

Or. en

Emendamento 2789
Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi del presente capo ***sono integrati in un'apposita parte specifica e*** assicurano la coerenza con le attività per la competitività e la società a norma del regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa].	4. I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi del presente capo assicurano la coerenza con le attività per la competitività e la società a norma del regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa].

Or. en

Emendamento 2790
Dan Nica

Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 39 bis
	Sostegno alla preparazione e alla resilienza avanzate in materia di cibersicurezza
	1. Il Fondo sostiene azioni che contribuiscono a rafforzare la resilienza, la preparazione e le capacità tecnologiche dell'Unione in materia di cibersicurezza contro le minacce informatiche emergenti e basate sull'IA, in particolare in settori critici per il funzionamento, la sicurezza e la competitività dell'economia dell'Unione.
	2. Le azioni ammissibili possono comprendere:
	a) lo sviluppo, la sperimentazione e la realizzazione di soluzioni avanzate di cibersicurezza, compresi gli strumenti di difesa assistiti dall'IA, le tecnologie sicure fin dalla progettazione, il rilevamento automatizzato delle vulnerabilità e le capacità di riparazione rapida;
	b) azioni a sostegno dell'attuazione accelerata di architetture "zero trust", della segmentazione della rete, degli approcci basati su ipotesi di violazioni e della protezione delle risorse e delle infrastrutture digitali critiche dal punto di vista strategico;
	c) l'istituzione di meccanismi che consentano la gestione coordinata delle vulnerabilità, la divulgazione responsabile, l'applicazione rapida di patch e misure preventive di attenuazione adattate ai tempi compressi delle minacce informatiche basate sull'IA;
	d) il sostegno a quadri di cooperazione sicuri tra autorità pubbliche, organismi di ricerca, strutture specializzate nelle competenze in materia di cibersicurezza, imprese private e operatori di

infrastrutture critiche ai fini dell'anticipazione delle minacce, dei test della ciberresilienza, dello scambio di informazioni e della preparazione operativa;

e) azioni volte ad agevolare la partecipazione dell'Unione a iniziative di cooperazione in materia di cibersicurezza a livello internazionale e promosse dall'industria, pertinenti ai fini del rafforzamento della preparazione dell'Europa alle minacce informatiche avanzate basate sull'IA.

3. La Commissione, in collaborazione con i pertinenti organismi e agenzie dell'Unione e con le strutture specializzate nelle competenze in materia di cibersicurezza istituite all'interno dell'Unione, agevola lo sviluppo di orientamenti comuni, competenze tecniche e misure di preparazione coordinate per i soggetti pubblici e privati che beneficiano del sostegno a titolo del Fondo.

4. Le azioni che beneficiano del sostegno a norma del presente articolo contribuiscono a rafforzare l'autonomia strategica, la resilienza tecnologica e la base industriale della cibersicurezza dell'Unione, garantendo nel contempo la coerenza con la normativa dell'Unione in materia di cibersicurezza.

Or. en

Motivazione

I sistemi di IA avanzati stanno rapidamente aumentando la portata e la velocità delle minacce informatiche, esponendo le infrastrutture critiche, i servizi pubblici e le industrie strategiche a rischi senza precedenti. L'emendamento sostiene il rafforzamento della preparazione dell'Unione sostenendo gli strumenti di cibersicurezza assistiti dall'IA, la gestione rapida delle vulnerabilità e le capacità europee coordinate di ciberresilienza.

Emendamento 2791
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 39 bis
	Norme complementari
	1. Per l'attuazione di obiettivi tecnologici specifici, la Commissione può affidare compiti di esecuzione del bilancio ai seguenti organismi:
	a) il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza (ECCC) per le attività relative alla base industriale per la cibersicurezza e alla resilienza delle catene di approvvigionamento digitali;
	b) l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) per le attività relative al panorama delle minacce alla cibersicurezza, alle competenze in materia di cibersicurezza e alla gestione degli incidenti;
	c) l'impresa comune EuroHPC per le attività relative al calcolo ad alte prestazioni e alle tecnologie quantistiche;
	d) l'impresa comune "Chip" per le attività relative alle catene del valore dei semiconduttori e della fotonica;
	e) altre strutture esistenti o future a livello dell'Unione che possiedono la capacità richiesta.
	2. L'attuazione di infrastrutture transfrontaliere su larga scala è considerata prioritaria attraverso:
	a) progetti multinazionali e consorzi per un'infrastruttura digitale europea (EDIC) per garantire la messa in comune delle risorse dell'Unione e nazionali;
	b) procedure di aggiudicazione congiunta a norma dell'articolo 17 bis, in cui la Commissione e gli Stati membri fungono da acquirenti principali di tecnologie digitali sovrane per creare un mercato nazionale garantito che assicuri l'approvvigionamento e rafforzi la

posizione in materia di sicurezza.

Or. en

Emendamento 2792
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Capo VII – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
VII SOSTEGNO A RESILIENZA E ***SICUREZZA, INDUSTRIA DELLA DIFESA E*** SPAZIO	VII SOSTEGNO A RESILIENZA E SPAZIO

Or. en

Emendamento 2793
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Capo VII – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
VII SOSTEGNO A ***RESILIENZA E SICUREZZA, INDUSTRIA DELLA DIFESA E*** SPAZIO	VII SOSTEGNO A ***UNA SOCIETÀ E A UNO*** SPAZIO ***RESILIENTI, SICURI E PROTETTI***

Or. en

Emendamento 2794
Ondřej Krutílek, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le azioni sostenute ai sensi ***della*** presente ***sezione*** contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3,	1. Le azioni sostenute ai sensi ***del*** presente ***capo*** contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e

paragrafo 1, e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

Or. en

Emendamento 2795
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le azioni sostenute ai sensi ***della*** presente ***sezione*** contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).	1. Le azioni sostenute ai sensi ***del*** presente ***capo*** contribuiscono agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

Or. en

Emendamento 2796
Ondřej Krutílek, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno alle azioni ai sensi ***della*** presente ***sezione*** è finanziato dal bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), e da eventuali contributi aggiuntivi assegnati a norma dell'articolo 5.	2. Il sostegno alle azioni ai sensi ***del*** presente ***capo*** è finanziato dal bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), e da eventuali contributi aggiuntivi assegnati a norma dell'articolo 5***:*** ***a) XX XXX XXX EUR per le attività specifiche di cui all'articolo 42 (catena del valore delle materie prime);*** ***b) XX XXX XXX EUR per le attività specifiche di cui all'articolo 44 (industrie della difesa);*** ***c) 60 miliardi di EUR per le attività e le componenti specifiche di cui all'articolo 58, che comprendono i) un totale di almeno 30 miliardi di EUR per i***

servizi governativi e ii) un totale di almeno 30 miliardi di EUR per i servizi non governativi, volti a garantire un approccio di bilancio efficace sotto il profilo dei costi incentrato sulla fornitura di servizi e a massimizzare l'uso dei sistemi esistenti. Tale approccio introduce pertanto una soglia minima di bilancio per il settore spaziale nel suo complesso e/o stanziamenti specifici per i) i servizi governativi e ii) i servizi non governativi, garantendo in tal modo ai massimi livelli che il programma sia strutturato per servizio spaziale, anziché per singolo sistema o componente di programma.

Or. en

Emendamento 2797
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno alle azioni ai sensi ***della*** presente ***sezione*** è finanziato dal bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), e da eventuali contributi aggiuntivi assegnati a norma dell'articolo 5.	2. Il sostegno alle azioni ai sensi ***del*** presente ***capo*** è finanziato dal bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), e da eventuali contributi aggiuntivi assegnati a norma dell'articolo 5.

Or. en

Emendamento 2798
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le disposizioni ai sensi del

presente capo fanno salva la competenza esclusiva di ciascuno Stato membro per la propria sicurezza nazionale, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Or. en

Emendamento 2799
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. XX XXX XXX EUR relativi alle attività specifiche di cui all'articolo 42.

Or. en

Emendamento 2800
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. XX XXX XXX EUR relativi alle attività specifiche di cui all'articolo 44.

Or. en

Emendamento 2801
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. 60 miliardi di EUR per le attività e le componenti specifiche di cui all'articolo 58, che comprendono i) un totale di almeno 30 miliardi di EUR per i servizi governativi e ii) un totale di almeno 30 miliardi di EUR per i servizi non governativi, volti a garantire un approccio di bilancio efficace sotto il profilo dei costi incentrato sulla fornitura di servizi e a massimizzare l'uso dei sistemi esistenti. Tale approccio introduce pertanto una soglia minima di bilancio per il settore spaziale nel suo complesso e/o stanziamenti specifici per i) i servizi governativi e ii) i servizi non governativi, garantendo in tal modo ai massimi livelli che il programma sia strutturato per servizio spaziale, anziché per singolo sistema o componente di programma.

Or. en

Emendamento 2802
Yvan Verougstraete, Christophe Grudler, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 41	***soppresso***
Sinergie tra i settori dello spazio e della difesa	
1. È istituito un comitato consultivo per lo spazio e la difesa, che può fornire consulenza alla Commissione in merito al coordinamento e alla complementarità tra le attività spaziali e di difesa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti 1 e 2, e i relativi strumenti finanziari per aumentare l'efficienza degli investimenti e	

l'efficacia dei risultati. I membri del comitato consultivo di cui al paragrafo 1 sono nominati dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento non persegue alcuna finalità particolare con la struttura di governance rafforzata di cui agli articoli 14, 14 bis e 14 ter.

Emendamento 2803
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 41	***soppresso***
Sinergie tra i settori dello spazio e della difesa	
1. È istituito un comitato consultivo per lo spazio e la difesa, che può fornire consulenza alla Commissione in merito al coordinamento e alla complementarità tra le attività spaziali e di difesa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti 1 e 2, e i relativi strumenti finanziari per aumentare l'efficienza degli investimenti e l'efficacia dei risultati. I membri del comitato consultivo di cui al paragrafo 1 sono nominati dagli Stati membri.	

Or. en

Emendamento 2804
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 41 – titolo
Proposta di regolamento
Articolo 41 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sinergie tra i settori ***dello spazio e*** della difesa	Sinergie tra i settori ***della resilienza, della sicurezza, dell'industria*** della difesa ***e dello spazio***

Or. en

Emendamento 2805
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituito un comitato consultivo per lo spazio e la difesa, ***che può*** fornire consulenza alla Commissione in merito al coordinamento e alla complementarità tra le attività spaziali e di difesa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti 1 e 2, e i relativi strumenti finanziari per aumentare l'efficienza degli investimenti e l'efficacia dei risultati. I membri del comitato consultivo ***di cui al paragrafo 1*** sono nominati dagli Stati membri.	1. È istituito un comitato consultivo per lo spazio e la difesa, ***composto da rappresentanti degli Stati membri e dell'AED per promuovere la cooperazione e*** fornire consulenza alla Commissione in merito al coordinamento e alla complementarità tra le attività spaziali e di difesa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti 1 e 2, e i relativi strumenti finanziari per aumentare l'efficienza degli investimenti e l'efficacia dei risultati. ***Poiché lo spazio è un fattore strategico per la difesa, occorre prestare particolare attenzione all'individuazione di progetti spaziali che possano integrare le esigenze di difesa, anche per il monitoraggio delle minacce militari e ibride, per la sorveglianza delle infrastrutture critiche e per il sostegno alle missioni PSDC.*** I membri del comitato consultivo sono nominati dagli Stati membri. ***Alle organizzazioni internazionali competenti come l'Agenzia spaziale europea può essere concesso lo status di osservatore.***

Or. en

Emendamento 2806
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituito un comitato consultivo per ***lo spazio e la*** difesa***, che può fornire consulenza alla Commissione in merito al coordinamento e alla complementarità tra le attività spaziali e di difesa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti 1 e 2, e i relativi strumenti finanziari per aumentare l'efficienza degli investimenti e l'efficacia dei risultati***. I membri del comitato consultivo ***di cui al paragrafo 1*** sono nominati dagli Stati membri.	1. È istituito un comitato consultivo per ***la resilienza, la sicurezza, l'industria della*** difesa ***e lo spazio***. I membri del comitato consultivo sono nominati dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 2807
Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituito un comitato consultivo per lo spazio e la difesa, che può fornire consulenza alla Commissione in merito al coordinamento e alla complementarità tra le attività spaziali e di difesa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti 1 e 2, e i relativi strumenti finanziari per aumentare l'efficienza degli investimenti e l'efficacia dei risultati. I membri del comitato consultivo di cui al paragrafo 1 sono nominati dagli Stati membri.	1. È istituito un comitato consultivo per lo spazio e la difesa, che può fornire consulenza alla Commissione in merito al coordinamento e alla complementarità tra le attività spaziali e di difesa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti 1 e 2, e i relativi strumenti finanziari per aumentare l'efficienza degli investimenti e l'efficacia dei risultati. I membri del comitato consultivo di cui al paragrafo 1 sono nominati dagli Stati membri. ***Nello svolgimento dei suoi compiti, il comitato consultivo è sostenuto dall'Agenzia in relazione ai sistemi e ai servizi spaziali dell'Unione. All'Agenzia spaziale europea è concesso lo status di osservatore.***

Or. en

Emendamento 2808
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituito un comitato consultivo per lo spazio e la difesa, che può fornire consulenza alla Commissione in merito al coordinamento e alla complementarità tra le attività spaziali e di difesa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti 1 e 2, e i relativi strumenti finanziari per aumentare l'efficienza degli investimenti e l'efficacia dei risultati. I membri del comitato consultivo di cui al paragrafo 1 sono nominati dagli Stati membri.	1. È istituito un comitato consultivo per lo spazio e la difesa, che può fornire consulenza alla Commissione in merito al coordinamento e alla complementarità tra le attività spaziali e di difesa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti 1 e 2, e i relativi strumenti finanziari per aumentare l'efficienza degli investimenti e l'efficacia dei risultati. I membri del comitato consultivo di cui al paragrafo 1 sono nominati dagli Stati membri. ***Alle organizzazioni internazionali competenti può essere concesso lo status di osservatore.***

Or. en

Emendamento 2809
Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituito un comitato consultivo per lo spazio e la difesa, che può fornire consulenza alla Commissione in merito al coordinamento e alla complementarità tra le attività spaziali e di difesa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti 1 e 2, e i relativi strumenti finanziari per aumentare l'efficienza degli investimenti e l'efficacia dei risultati. I membri del comitato consultivo di cui al paragrafo 1	1. È istituito un comitato consultivo per lo spazio e la difesa, che può fornire consulenza alla Commissione in merito al coordinamento e alla complementarità tra le attività spaziali e di difesa***, compresa la natura a duplice uso dei sistemi e dei servizi spaziali dell'Unione,*** di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti 1 e 2, e i relativi strumenti finanziari per aumentare l'efficienza degli investimenti e

sono nominati dagli Stati membri.

l'efficacia dei risultati. I membri del comitato consultivo di cui al paragrafo 1 sono nominati dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 2810
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituito un comitato consultivo per lo spazio e la difesa, che può fornire consulenza alla Commissione in merito al coordinamento e alla complementarità tra le attività spaziali e di difesa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti 1 e 2, e i relativi strumenti finanziari per aumentare l'efficienza degli investimenti e l'efficacia dei risultati. I membri del comitato consultivo di cui al paragrafo 1 sono nominati dagli Stati membri.	1. È istituito un comitato consultivo per lo spazio e la difesa, che può fornire consulenza alla Commissione in merito al coordinamento e alla complementarità tra le attività spaziali e di difesa***, compresa la natura a duplice uso dei sistemi e dei servizi spaziali dell'Unione,*** di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti 1 e 2, e i relativi strumenti finanziari per aumentare l'efficienza degli investimenti e l'efficacia dei risultati. I membri del comitato consultivo di cui al paragrafo 1 sono nominati dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 2811
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituito un comitato consultivo per lo spazio e la difesa, ***che può*** fornire consulenza alla Commissione in merito al coordinamento e alla complementarità tra le attività spaziali e di difesa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti 1 e 2, e i relativi strumenti finanziari per	1. È istituito un comitato consultivo per lo spazio e la difesa, ***al fine di*** fornire consulenza alla Commissione in merito al coordinamento e alla complementarità tra le attività spaziali e di difesa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti 1 e 2, e i relativi strumenti finanziari per

aumentare l'efficienza degli investimenti e l'efficacia dei risultati. I membri del comitato consultivo ***di cui al paragrafo 1*** sono nominati dagli Stati membri.	aumentare l'efficienza degli investimenti e l'efficacia dei risultati. I membri del comitato consultivo sono nominati dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 2812
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il comitato può fornire consulenza alla Commissione in merito al coordinamento e alla complementarità tra le attività di cui alle diverse sezioni del presente capo, anche per quanto riguarda i pertinenti aspetti della ricerca e dell'innovazione contemplati dal regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa]. Può inoltre fornire consulenza in merito alle sinergie tra le attività di cui al presente capo e le attività pertinenti di cui ad altri capi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2813
Ondřej Krutílek, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nello svolgimento dei suoi compiti, il comitato consultivo è sostenuto dall'Agenzia (EUSPA) in relazione ai sistemi e ai servizi spaziali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2814
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nello svolgimento dei suoi compiti, il comitato consultivo è sostenuto dall'Agenzia in relazione ai sistemi e ai servizi spaziali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2815
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 41 bis
	Norme sull'associazione degli Stati SEE-EFTA
	A integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, le azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punti da 1) a 4), sono aperte alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE.

Or. en

Emendamento 2816
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 42 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Attività specifiche a sostegno delle politiche di resilienza	Attività specifiche a sostegno delle politiche di resilienza ***per le materie prime***

Or. en

Emendamento 2817
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla politica di resilienza potenzia l'autonomia strategica, la sicurezza economica e la resilienza dell'industria dell'Unione rafforzando le diverse fasi ***della catena*** del valore delle materie prime, anche attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche provenienti da paesi terzi.	1. Il sostegno alla politica di resilienza potenzia l'autonomia strategica, la sicurezza economica e la resilienza dell'industria dell'Unione rafforzando le diverse fasi ***delle catene*** del valore delle materie prime ***e di altri fattori produttivi critici, ad esempio per i semiconduttori***, anche attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche provenienti da paesi terzi. ***Le esigenze dei settori industriali di cui alle sezioni da 2 a 4 del presente capo sono considerate prioritarie per le azioni di cui alla presente sezione.***

Or. en

Emendamento 2818
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla politica di resilienza potenzia l'autonomia strategica, la sicurezza economica e la resilienza dell'industria dell'Unione rafforzando le diverse fasi della catena del valore delle materie prime, anche attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche provenienti da paesi terzi.	1. Il sostegno alla politica di resilienza potenzia l'autonomia strategica, la sicurezza economica e la resilienza dell'industria dell'Unione rafforzando le diverse fasi della catena del valore delle materie prime***, delle sostanze chimiche e di altri fattori di produzione critici, quali i semiconduttori***, anche attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche provenienti da paesi terzi.

Or. ro

Emendamento 2819
Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla politica di resilienza potenzia l'autonomia strategica, la sicurezza economica e la resilienza dell'industria dell'Unione rafforzando le diverse fasi della catena del valore delle materie prime, ***anche*** attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche provenienti da paesi terzi.	1. Il sostegno alla politica di resilienza potenzia l'autonomia strategica, la sicurezza economica e la resilienza dell'industria dell'Unione rafforzando ***l'autonomia dell'Unione e*** le diverse fasi della catena del valore delle materie prime, ***potenziando l'economia circolare nonché*** attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche provenienti da paesi terzi.

Or. en

Emendamento 2820
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Il sostegno alla politica di resilienza potenzia l'autonomia strategica, la sicurezza economica e la resilienza dell'industria dell'Unione rafforzando le diverse fasi della catena del valore delle materie prime, anche attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche provenienti da paesi terzi.	1. Il sostegno alla politica di resilienza potenzia l'autonomia strategica, la sicurezza economica e la resilienza dell'industria dell'Unione rafforzando le diverse fasi della catena del valore delle materie prime, anche ***in relazione alle catene di approvvigionamento dell'industria della difesa e*** attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche provenienti da paesi terzi.

Or. en

Emendamento 2821
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla politica di resilienza potenzia l'autonomia strategica, la sicurezza economica e la resilienza dell'industria dell'Unione rafforzando le diverse fasi della catena del valore delle materie prime, anche attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche provenienti da paesi terzi.	1. Il sostegno alla politica di resilienza potenzia l'autonomia strategica, ***la transizione pulita,*** la sicurezza economica e la resilienza dell'industria dell'Unione rafforzando le diverse fasi della catena del valore delle materie prime ***critiche europee***, anche attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche provenienti da paesi terzi.

Or. en

Emendamento 2822
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il sostegno alla politica in materia

di materie prime critiche rafforza l'autonomia strategica, la sicurezza economica e la resilienza dell'industria dell'Unione rafforzando tutte le fasi della catena del valore delle materie prime critiche, anche attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche da paesi terzi e lo sviluppo di progetti riguardanti l'intelligenza delle risorse, l'esplorazione, l'estrazione, la trasformazione, la raffinazione, la fabbricazione intermedia, la sostituzione, il riciclaggio, la costituzione di scorte e le infrastrutture necessarie per l'attuazione di tale catena del valore. È prestata particolare attenzione ai progetti situati in Stati membri con capacità esistenti limitate, ai progetti sviluppati congiuntamente con paesi associati che sono membri dei pertinenti partenariati in materia di sicurezza e difesa e ai progetti che diversificano l'Unione rispetto ai fornitori stabiliti nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia, nella Repubblica popolare cinese o in qualsiasi paese terzo soggetto a misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE, o da essi controllati o sostanzialmente dipendenti.

Or. en

Motivazione

È necessario specificare le fasi della catena del valore ammissibili al sostegno e i filtri geopolitici necessari per allineare il sostegno dell'ECF al regolamento sulle materie prime critiche e al quadro di sicurezza economica dell'Unione. Le fasi della catena del valore devono essere definite espressamente, dando priorità ai progetti negli Stati membri con capacità esistenti limitate e ai progetti sviluppati con i paesi del partenariato in materia di sicurezza e difesa ed escludendo i fornitori stabiliti in paesi soggetti a misure restrittive dell'Unione o controllati da tali paesi.

Emendamento 2823
Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il 25 % della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), è destinato alle attività di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 2824
Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) innovazione, armonizzazione, espansione e diffusione di tecnologie e processi avanzati per quanto riguarda la raccolta, la cernita, la trasformazione, il riciclaggio, il recupero e il riutilizzo delle materie prime critiche, dei materiali secondari e dei flussi di rifiuti;

Or. en

Emendamento 2825
Yvan Verougstraete, Pascal Canfin, Brigitte van den Berg, Stine Bosse, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Barry Andrews, Oihane Agirregoitia Martínez, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostegno al rafforzamento della capacità dell'UE in materia di esplorazione, estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime;	a) sostegno al rafforzamento della capacità dell'UE in materia di esplorazione, estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime***, comprese l'innovazione, l'espansione e la diffusione di tecniche di trasformazione, riciclaggio***

e recupero dei rifiuti mirate alle materie prime critiche e al riutilizzo dei semiconduttori;

Or. en

Emendamento 2826
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostegno al rafforzamento della capacità dell'UE in materia di esplorazione, estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime;	a) sostegno al rafforzamento della capacità dell'UE in materia di esplorazione, estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime ***critiche, comprese l'espansione e la diffusione di tecniche di trasformazione, riciclaggio e recupero dei rifiuti mirate alle materie prime critiche***;

Or. en

Emendamento 2827
Bruno Gonçalves, Daniel Attard, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostegno al rafforzamento della capacità dell'UE in materia di esplorazione, estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime;	a) sostegno al rafforzamento della capacità dell'UE in materia di esplorazione, estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime***, comprese le tecnologie che migliorano la sostenibilità ambientale di tali attività qualora connesse alle risorse minerarie in alto mare***;

Or. en

Emendamento 2828
Krzysztof Hetman, Alexander Bernhuber, Adam Jarubas, Norbert Lins, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Céline Imart, Paulo do Nascimento Cabral, Carmen Crespo Díaz, Herbert Dorfmann, Stefan Köhler, Daniel Buda, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) acquisto di materie prime, in linea con le esigenze di sicurezza economica e gli obiettivi della transizione verde e digitale, al fine di ridurre il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento per le imprese nell'UE, anche ai fini della costituzione e della gestione di scorte di materie prime critiche in coordinamento con gli Stati membri e l'industria;	b) acquisto di materie prime, in linea con le esigenze di sicurezza economica e gli obiettivi della transizione verde e digitale, al fine di ridurre il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento per le imprese nell'UE, anche ai fini della costituzione e della gestione di scorte di materie prime critiche ***e strutture per lo stoccaggio strategico di prodotti alimentari*** in coordinamento con gli Stati membri e l'industria;

Or. en

Emendamento 2829
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) acquisto di materie prime, in linea con le esigenze di sicurezza economica e gli obiettivi della transizione verde e digitale, al fine di ridurre il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento per le imprese nell'UE, anche ai fini della costituzione e della gestione di scorte di materie prime critiche in coordinamento con gli Stati membri e l'industria;	b) acquisto di materie prime ***e materie prime critiche***, in linea con le esigenze di sicurezza economica e gli obiettivi della transizione verde e digitale, al fine di ridurre il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento per le imprese nell'UE, anche ai fini della costituzione e della gestione di scorte di materie prime critiche in coordinamento con gli Stati membri e l'industria;

Or. ro

Emendamento 2830
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) sostegno ai fini dell'attuazione delle misure del regime di sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, istituito a norma del regolamento (UE) 2025/2643;

Or. en

Emendamento 2831
Dan Nica

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostegno finanziario ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, in linea con le esigenze di sicurezza economica e con gli obiettivi della transizione verde e digitale.	c) sostegno finanziario ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, in linea con le esigenze di sicurezza economica e con gli obiettivi della transizione verde e digitale***, anche attraverso l'istituzione di un centro dedicato per gestire le scorte a lungo termine di materie prime critiche, combustibili e metalli rari, coordinare i meccanismi per garantire le catene di approvvigionamento, rafforzare le capacità di trasformazione e riciclaggio e sostenere la resilienza industriale e l'autonomia strategica a lungo termine, al fine di rispondere agli shock esterni e ridurre l'impatto sui prezzi dell'energia e sull'inflazione***.

Or. en

Motivazione

The establishment of a dedicated Union-level center for critical raw materials is essential to

strengthen Europe's economic security, industrial resilience and strategic autonomy in the context of intensifying global competition and increasing geopolitical risks affecting supply chains. By supporting the coordinated stockpiling, sourcing, processing, recycling and substitution of critical raw materials, the Union can reduce strategic dependencies, improve preparedness against supply disruptions, and ensure secure access to key resources necessary across the entire economy.

Emendamento 2832
Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Stine Bosse, Christophe Grudler, Barry Andrews, Oihane Agirregoitia Martínez, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostegno finanziario ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, in linea con le esigenze di sicurezza economica e con gli obiettivi della transizione verde e digitale.	c) sostegno finanziario ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche***, anche attraverso la fissazione di un prezzo minimo per materiali specifici, e ai progetti che rafforzano la capacità dell'Unione nelle catene del valore dei componenti elettronici e dei semiconduttori, coerentemente con il regolamento sui chip e altre normative pertinenti***, in linea con le esigenze di sicurezza economica e con gli obiettivi della transizione verde e digitale.

Or. en

Emendamento 2833
Ondřej Krutílek, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostegno finanziario ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, in linea con le esigenze di sicurezza economica e con gli obiettivi della transizione verde e digitale.	c) sostegno finanziario ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche ***e ai progetti che rafforzano la capacità dell'Unione nelle catene del valore dei componenti elettronici e dei semiconduttori,***

	coerentemente con il regolamento sui chip e altre normative pertinenti, in linea con le esigenze di sicurezza economica e con gli obiettivi della transizione verde e digitale.

Or. en

Emendamento 2834
Christophe Grudler, Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostegno finanziario ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, in linea con le esigenze di sicurezza economica e con gli obiettivi della transizione verde e digitale.	c) sostegno finanziario ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche ***e ai progetti che rafforzano la capacità dell'Unione nelle catene del valore dei componenti elettronici e dei semiconduttori, coerentemente con il regolamento sui chip e altre normative pertinenti***, in linea con le esigenze di sicurezza economica e con gli obiettivi della transizione verde e digitale.

Or. en

Motivazione

Le dipendenze critiche nel settore dell'elettronica e dei semiconduttori incidono direttamente sulla resilienza del settore spaziale europeo e dovrebbero essere affrontate in modo coerente con la più ampia politica industriale dell'Unione.

Emendamento 2835
Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostegno finanziario ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, in linea con le	c) sostegno finanziario ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, in linea con le

esigenze di sicurezza economica e con gli obiettivi della transizione verde e digitale.	esigenze di sicurezza economica e con gli obiettivi della transizione verde e digitale***,*** ***quale lo sviluppo delle infrastrutture per lo stoccaggio delle materie prime e dei fattori di produzione agricoli***.

Or. en

Emendamento 2836
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostegno finanziario ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, in linea con le esigenze di sicurezza economica e con gli obiettivi della transizione verde e digitale**.**	c) sostegno finanziario ai progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche, in linea con le esigenze di sicurezza economica e con gli obiettivi della transizione verde e digitale ***e per l'espansione del mercato delle materie prime secondarie all'interno dell'Unione;***

Or. en

Emendamento 2837
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) sostegno all'espansione della fabbricazione e della diffusione industriale di materiali, processi e tecnologie che sostituiscono o riducono l'uso di materie prime critiche, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1252, dando priorità ai sostituti o alle soluzioni efficienti sotto il profilo delle risorse che riducono la dipendenza dalle materie prime critiche che sono o possono diventare soggette a restrizioni

all'esportazione da parte di paesi terzi, o alle applicazioni con il consumo più elevato di materie prime critiche;

Or. en

Emendamento 2838
Sigrid Friis, Martin Hojsík, Morten Løkkegaard, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) sostegno finanziario alle catene di approvvigionamento in settori che contribuiscono a ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime, rimanendo nel contempo in linea con gli obiettivi in materia di ambiente e clima o incidendo positivamente su di essi, anche per quanto riguarda le catene del valore agroalimentari, ad esempio in relazione alle colture proteiche.

Or. en

Motivazione

La dipendenza dell'UE dai paesi terzi indebolisce la resilienza e l'autonomia strategica. Sostenere le catene del valore agroalimentari che riducono tali dipendenze, in particolare per quanto riguarda le colture proteiche, che possono ridurre il fabbisogno di concimi chimici a base di azoto e fornire fattori di produzione versatili e ricchi di proteine e di fibre per alimenti e mangimi, rafforzerebbe la resilienza dell'UE in un contesto di crescenti pressioni climatiche e geopolitiche.

Emendamento 2839
Niels Flemming Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) espansione e diffusione di tecniche

avanzate di trasformazione, riciclaggio e recupero dei rifiuti destinate ai materiali critici e al riutilizzo dei semiconduttori.

Or. en

Emendamento 2840
Jens Gieseke, David McAllister

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) sostegno alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni e materiali alternativi per garantire la diversificazione e la ridondanza dell'approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 2841
Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) rafforzamento della capacità dell'Unione in materia di innovazione e diffusione industriale della fabbricazione avanzata e dei materiali avanzati.

Or. en

Emendamento 2842
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) incentivi legati alla produzione e meccanismi di fissazione di prezzi minimi per le materie prime critiche;

Or. en

Motivazione

L'ECF dovrebbe sostenere i progetti relativi alle materie prime critiche nell'UE in modo più innovativo per ridurre effettivamente i rischi degli investimenti in tali progetti e renderli una realtà. Meccanismi quali i prezzi minimi e gli incentivi legati alla produzione dovrebbero essere inclusi come possibili alternative per sostenere i progetti relativi alle materie prime critiche nell'UE. Tali misure sono particolarmente importanti per ridurre i rischi dei progetti di riciclaggio che recuperano materie prime critiche già disponibili nell'UE.

Emendamento 2843
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il sostegno mira a rafforzare la resilienza e la continuità operativa delle infrastrutture energetiche critiche, la sicurezza della catena di approvvigionamento dei componenti critici della rete (trasformatori, commutatori, pezzi di ricambio strategici ecc.), il ripristino dei sistemi e dei black start e la protezione fisica delle sottostazioni.

Or. en

Emendamento 2844
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi del presente capo ***sono integrati in un'apposita parte specifica e*** assicurano la coerenza con ***le attività per la competitività e la società a norma del*** regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa].	4. I programmi di lavoro adottati conformemente alle norme del presente regolamento ai sensi del presente capo assicurano la coerenza con ***il*** regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa].

Or. en

Emendamento 2845
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 42 bis
	Attività specifiche a sostegno della resilienza ai cambiamenti climatici, della qualità dell'ambiente e della protezione e del ripristino della biodiversità
	1. Il sostegno di cui al presente articolo rafforza la capacità dell'Unione di prevenire gli inevitabili impatti dei cambiamenti climatici, di prepararsi agli stessi e di adattarvisi, di tutelare, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente, compresi l'aria, l'acqua, il suolo e gli ecosistemi marini, e di arrestare, invertire e porre rimedio alla perdita di biodiversità e al degrado degli ecosistemi, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1991 e della strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici.
	2. Il sostegno di cui al presente articolo è attuato mediante soluzioni basate sulla natura e approcci ecosistemici, attraverso le attività seguenti:

a) sostegno allo sviluppo, alla dimostrazione e alla diffusione su vasta scala di soluzioni che riducono i rischi legati al clima e aumentano la resilienza dei territori, delle infrastrutture, dei settori economici e delle comunità agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, apportando nel contempo benefici collaterali per la biodiversità e la salute degli ecosistemi, anche attraverso lo sviluppo delle conoscenze e degli strumenti di monitoraggio necessari per progettare, attuare e valutare tali soluzioni;

b) sostegno alla protezione, al ripristino e alla gestione sostenibile degli ecosistemi, degli habitat e delle specie, contribuendo agli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1991, tra cui l'espansione delle pratiche di ripristino della natura in ambienti terrestri, di acqua dolce, costieri e marini e il conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino dell'Unione in linea con la direttiva 2008/56/CE e la bonifica dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo qualora comprometta la funzione ecosistemica e la biodiversità;

c) sostegno a soluzioni intersettoriali e transfrontaliere basate sulla natura che affrontino contemporaneamente gli obiettivi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e biodiversità, generando impatti positivi sistemici in tutti gli ecosistemi, i settori economici e le comunità;

d) sostegno a pratiche che migliorano le funzioni ecologiche dei paesaggi agricoli, forestali e costieri, tra cui la salute del suolo, la qualità dell'acqua, lo stoccaggio del carbonio e la connettività degli habitat, ove l'obiettivo primario sia il ripristino degli ecosistemi o la resilienza ai cambiamenti climatici;

e) sostegno alla diffusione e alla riproduzione della missione dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti

	climatici, della missione dell'UE "Un patto europeo per i suoli" e della missione dell'UE "Oceani, mari, acque costiere e interne in buona salute".

Or. en

Emendamento 2846
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 43	***soppresso***
Norme complementari	
1. I progetti strategici a norma del regolamento sulle materie prime critiche e i progetti strategici previsti dalla legislazione settoriale pertinente possono applicare le norme di cui all'articolo 20.	

Or. en

Emendamento 2847
Marc Botenga

Proposta di regolamento
Capo VII – sezione 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2848
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla politica per l'industria della difesa è attuato ***in particolare*** attraverso le componenti seguenti:	1. Il sostegno alla politica per l'industria della difesa è attuato ***nell'ottica del raggiungimento degli indici di riferimento di cui all'articolo 49 bis*** attraverso le componenti seguenti:

Or. en

Emendamento 2849
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla politica per l'industria della difesa è attuato in particolare attraverso le componenti seguenti:	1. Il sostegno alla politica per l'industria della difesa ***all'interno dell'Unione europea*** è attuato in particolare attraverso le componenti seguenti:

Or. ro

Emendamento 2850
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla politica per l'industria della difesa è attuato in particolare attraverso le ***componenti*** seguenti:	1. Il sostegno alla politica per l'industria della difesa è attuato in particolare attraverso le ***attività*** seguenti:

Or. en

Emendamento 2851

Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno alla politica per l'industria della difesa è attuato in particolare attraverso le ***componenti*** seguenti:	1. Il sostegno alla politica per l'industria della difesa è attuato in particolare attraverso le ***attività*** seguenti:

Or. en

Emendamento 2852
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostegno alla realizzazione di progetti europei di interesse comune nel settore della difesa, di cui all'articolo 45 del presente regolamento;	a) sostegno alla realizzazione di progetti europei di interesse comune nel settore della difesa, di cui all'articolo 45 del presente regolamento***, anche sfruttando i sistemi, le infrastrutture, il know-how e il sistema di governance esistenti dell'Unione nel settore dello spazio al fine di rafforzare l'autonomia strategica e l'efficacia operativa***;

Or. en

Emendamento 2853
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostegno alla R&S, all'innovazione e alla superiorità tecnologica nel settore della difesa, di cui all'articolo 46;	b) sostegno alla R&S, all'innovazione e alla superiorità tecnologica ***e alla resilienza*** nel settore della difesa, di cui

	all'articolo 46***, oltre che al sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EU Defence Innovation Scheme, EUDIS) di cui al paragrafo 2***;

Or. en

Emendamento 2854
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostegno alla R&S, all'innovazione e alla superiorità tecnologica nel settore della difesa, di cui all'articolo 46;	b) sostegno alla R&S ***a livello dell'Unione europea***, all'innovazione e alla superiorità tecnologica nel settore della difesa, di cui all'articolo 46;

Or. ro

Emendamento 2855
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostegno alla reattività, all'espansione e alla resilienza dell'industria della difesa, di cui all'articolo 47;	c) sostegno alla reattività, all'espansione ***a livello dell'Unione europea*** e alla resilienza dell'industria della difesa, di cui all'articolo 47;

Or. ro

Emendamento 2856
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) sostegno ai nuovi operatori, alle start-up innovative, alle PMI e alle scale-up nel sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EUDIS), di cui all'articolo 49 bis del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 2857
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) sviluppo di capacità, formazione, riqualificazione o miglioramento del livello delle competenze del personale in relazione alle attività di cui alle lettere da a) a e bis);

Or. en

Emendamento 2858
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sostegno alla cooperazione in materia di appalti, manutenzione e disponibilità nel settore della difesa, di cui all'articolo 48;	d) sostegno alla cooperazione ***a livello dell'Unione europea*** in materia di appalti, manutenzione e disponibilità nel settore della difesa, di cui all'articolo 48;

Or. ro

Emendamento 2859

Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) sostegno alla logistica militare e sua abilitazione, di cui all'articolo 49.	e) sostegno alla logistica militare e sua abilitazione ***all'interno dell'UE***, di cui all'articolo 49.

Or. ro

Emendamento 2860
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) sostegno ai nuovi operatori, alle start-up innovative, alle PMI e alle scale-up nel sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EUDIS), di cui all'articolo 49 bis del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Parere della commissione SEDE.

Emendamento 2861
Tobias Cremer, Jens Geier, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) sviluppo di capacità, formazione, riqualificazione o miglioramento del

	livello delle competenze del personale in relazione alle attività di cui alle lettere da a) a e).

Or. en

Emendamento 2862
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno ai nuovi operatori, alle start-up innovative, alle PMI e alle scale-up sarà fornito su misura a tutte le attività elencate nel primo paragrafo per garantire rapidità, flessibilità e agilità. Tale sostegno assumerà la forma di un programma apposito per il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EU Defence Innovation Scheme, EUDIS), che comprenderà attività innovative e scalabili, anche a sostegno di tecnologie di rottura e singoli entità, tra le quali: eventi di abbinamento e coaching aziendale per innovatori, meccanismi di finanziamento agili, sfide, hackathon, sostegno agli appalti innovativi, aggiornamento iterativo dei modelli di appalto per sistemi in rapida evoluzione e qualsiasi altra azione che promuova cicli di innovazione più rapidi e l'integrazione, la convalida e la sperimentazione delle tecnologie.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2863
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno ai nuovi operatori, alle start-up innovative, alle PMI e alle scale-up sarà fornito su misura a tutte le attività elencate nel primo paragrafo per garantire rapidità, flessibilità e agilità. Tale sostegno assumerà la forma di un programma apposito per il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EU Defence Innovation Scheme, EUDIS), che comprenderà attività innovative e scalabili, anche a sostegno di tecnologie di rottura e singoli entità, tra le quali: eventi di abbinamento e coaching aziendale per innovatori, meccanismi di finanziamento agili, sfide, hackathon, sostegno agli appalti innovativi, aggiornamento iterativo dei modelli di appalto per sistemi in rapida evoluzione e qualsiasi altra azione che promuova cicli di innovazione più rapidi e l'integrazione, la convalida e la sperimentazione delle tecnologie.	2. Il sostegno ai nuovi operatori, alle start-up innovative, alle PMI e alle scale-up sarà fornito su misura a tutte le attività elencate nel primo paragrafo per garantire rapidità, flessibilità e agilità. Tale sostegno assumerà la forma di un programma apposito per il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EU Defence Innovation Scheme, EUDIS), che comprenderà attività innovative e scalabili, anche a sostegno di tecnologie di rottura e singoli entità, tra le quali: eventi di abbinamento e coaching aziendale per innovatori, meccanismi di finanziamento agili ***che considerino le istituzioni finanziarie pubbliche e private quali potenziali partner nel finanziamento della ricerca nel settore della sicurezza e della difesa***, sfide, hackathon, sostegno agli appalti innovativi, aggiornamento iterativo dei modelli di appalto per sistemi in rapida evoluzione e qualsiasi altra azione che promuova cicli di innovazione più rapidi e l'integrazione, la convalida e la sperimentazione delle tecnologie.

Or. en

Emendamento 2864
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno ***ai*** nuovi operatori, ***alle*** start-up innovative, ***alle*** PMI e ***alle*** scale-up sarà fornito su misura a tutte le attività elencate nel primo paragrafo per garantire rapidità, flessibilità e agilità. Tale sostegno assumerà la forma di un programma apposito per il sistema di innovazione nel	2. Il sostegno ***all'innovazione agile, anche da parte dei*** nuovi operatori, ***delle*** start-up innovative, ***delle*** PMI e ***delle*** scale-up***, nonché la sua integrazione scalabile nei prodotti della difesa,*** sarà fornito su misura a tutte le attività elencate nel primo paragrafo per garantire rapidità, flessibilità

settore della difesa dell'UE (EU Defence Innovation Scheme, EUDIS), che comprenderà attività innovative e scalabili, anche a sostegno di tecnologie di rottura e singoli entità, tra le quali: eventi di abbinamento e coaching aziendale per innovatori, meccanismi di finanziamento agili, sfide, hackathon, sostegno agli appalti innovativi, aggiornamento iterativo dei modelli di appalto per sistemi in rapida evoluzione e qualsiasi altra azione che promuova cicli di innovazione più rapidi e l'integrazione, la convalida e la sperimentazione delle tecnologie.

e agilità. Tale sostegno assumerà la forma di un programma apposito per il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EU Defence Innovation Scheme, EUDIS), che comprenderà attività innovative e scalabili, anche a sostegno di tecnologie di rottura e singoli entità, tra le quali: eventi di abbinamento e coaching aziendale per innovatori, meccanismi di finanziamento agili, sfide, hackathon, sostegno agli appalti innovativi, aggiornamento iterativo dei modelli di appalto per sistemi in rapida evoluzione e qualsiasi altra azione che promuova cicli di innovazione più rapidi e l'integrazione, la convalida e la sperimentazione delle tecnologie.

Or. en

Emendamento 2865
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Il sostegno ai nuovi operatori, alle start-up innovative, alle PMI e alle scale-up sarà fornito su misura a tutte*** le attività elencate nel primo paragrafo per garantire rapidità, flessibilità e agilità. Tale sostegno ***assumerà la forma di*** un programma apposito per il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EU Defence Innovation Scheme, EUDIS), che ***comprenderà attività innovative e scalabili, anche a*** sostegno ***di*** tecnologie di rottura e singoli entità, ***tra le*** quali: eventi di abbinamento e coaching aziendale per innovatori, meccanismi di finanziamento agili, sfide, hackathon, sostegno agli appalti innovativi, aggiornamento iterativo dei modelli di appalto per sistemi in rapida evoluzione e qualsiasi altra azione che promuova cicli di innovazione più rapidi e l'integrazione, la convalida e la	2. Le attività elencate nel primo paragrafo ***facilitano la partecipazione delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione innovative, comprese le start-up e le scale-up,*** per garantire rapidità, flessibilità e agilità ***dell'EDTIB***. Tale sostegno ***comprende*** un programma apposito per il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EU Defence Innovation Scheme, EUDIS) ***attuato in stretta sinergia con il Consiglio europeo per l'innovazione***, che ***fornisce*** sostegno ***a*** tecnologie di rottura e singoli entità, ***con particolare attenzione alle start-up e alle scale-up innovative, con attività*** quali: eventi di abbinamento e coaching aziendale per innovatori, meccanismi di finanziamento agili, sfide, hackathon, sostegno agli appalti innovativi, aggiornamento iterativo dei modelli di

sperimentazione delle tecnologie.	appalto per sistemi in rapida evoluzione e qualsiasi altra azione che promuova cicli di innovazione più rapidi e l'integrazione, la convalida e la sperimentazione delle tecnologie.

Or. en

Emendamento 2866
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno ai nuovi operatori, alle start-up innovative, alle PMI e alle scale-up sarà fornito su misura a tutte le attività elencate nel primo paragrafo per garantire rapidità, flessibilità e agilità. Tale sostegno assumerà la forma di un programma apposito per il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EU Defence Innovation Scheme, EUDIS), che comprenderà attività innovative e scalabili, anche a sostegno di tecnologie di rottura e singoli entità, tra le quali: eventi di abbinamento e coaching aziendale per innovatori, meccanismi di finanziamento agili, sfide, hackathon, sostegno agli appalti innovativi, aggiornamento iterativo dei modelli di appalto per sistemi in rapida evoluzione e qualsiasi altra azione che promuova cicli di innovazione più rapidi e l'integrazione, la convalida e la sperimentazione delle tecnologie.	2. Il sostegno ai nuovi operatori ***all'interno dell'UE***, alle start-up innovative, alle PMI e alle scale-up sarà fornito su misura a tutte le attività elencate nel primo paragrafo per garantire rapidità, flessibilità e agilità. Tale sostegno assumerà la forma di un programma apposito per il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EU Defence Innovation Scheme, EUDIS), che comprenderà attività innovative e scalabili, anche a sostegno di tecnologie di rottura e singoli entità, tra le quali: eventi di abbinamento e coaching aziendale per innovatori, meccanismi di finanziamento agili, sfide, hackathon, sostegno agli appalti innovativi, aggiornamento iterativo dei modelli di appalto per sistemi in rapida evoluzione e qualsiasi altra azione che promuova cicli di innovazione più rapidi e l'integrazione, la convalida e la sperimentazione delle tecnologie.

Or. ro

Emendamento 2867
Eszter Lakos

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente regolamento fornisce un sostegno rapido e orientato alla missione, anche a singoli soggetti giuridici, in particolare PMI, start-up e scale-up, per lo sviluppo, il collaudo, la convalida, la dimostrazione, l'adozione e l'industrializzazione di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, compreso l'adattamento delle tecnologie civili per le applicazioni nel settore della difesa, al fine di rispondere alle esigenze urgenti in materia di capacità individuate dagli Stati membri e, se del caso, dai paesi associati.

Or. en

Emendamento 2868
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno fornito attraverso le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere apportato in qualsiasi forma, anche attraverso la ricerca collaborativa e il sostegno alle attività di innovazione a singoli soggetti e strumenti finanziari.	3. Il sostegno fornito attraverso le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere apportato in qualsiasi forma, anche attraverso la ricerca collaborativa e il sostegno alle attività di innovazione a singoli soggetti***, sostegno azionario diretto*** e strumenti finanziari. ***Il sostegno fornito sotto forma di sostegno azionario diretto a singoli soggetti che sono PMI o scale-up innovative nel settore della difesa avviene esclusivamente nell'ambito del presente regolamento all'interno del programma EUDIS.***

Or. en

Emendamento 2869
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno fornito attraverso le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere apportato in qualsiasi forma, anche attraverso la ricerca collaborativa e il sostegno alle attività di innovazione a singoli soggetti e strumenti finanziari.	3. Il sostegno fornito attraverso le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere apportato in qualsiasi forma, anche attraverso la ricerca collaborativa***, basata sulle reti e i cluster esistenti di difesa e sicurezza negli Stati membri,*** e il sostegno alle attività di innovazione a singoli soggetti e strumenti finanziari ***e organizzazioni internazionali competenti***.

Or. en

Emendamento 2870
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le attività di cui alla presente sezione sono perseguite ponendo l'accento sulla coerenza con gli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, con i parametri di riferimento stabiliti nella strategia per l'industria europea della difesa (EDIS), con la tabella di marcia sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 e con il piano di sviluppo delle capacità (CDP) e con le opportunità di collaborazione individuate nel contesto della revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD). L'ECF tiene debitamente conto della cooperazione degli Stati membri nel

quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO), delle iniziative e dei progetti dell'Agenzia europea per la difesa (AED), delle raccomandazioni del comitato militare dell'UE (EUMC), nonché delle pertinenti attività svolte dall'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), come il processo di pianificazione della difesa della NATO.

Or. en

Emendamento 2871
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le attività di cui alla presente sezione sono perseguite ponendo l'accento sulla coerenza con gli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, con i parametri di riferimento stabiliti nella strategia per l'industria europea della difesa (EDIS), con la tabella di marcia sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 e con il piano di sviluppo delle capacità (CDP) e con le opportunità di collaborazione individuate nel contesto della revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD). L'ECF tiene debitamente conto della cooperazione degli Stati membri nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO), delle iniziative e dei progetti dell'Agenzia europea per la difesa (AED), delle raccomandazioni del comitato militare dell'UE (EUMC), nonché delle pertinenti attività svolte dall'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), come il processo di pianificazione della difesa della NATO.

Or. en

Emendamento 2872
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le attività di cui alla presente sezione sono perseguite ponendo l'accento sulla coerenza con gli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, con i parametri di riferimento stabiliti nella strategia per l'industria europea della difesa (EDIS), con la tabella di marcia sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 e con il piano di sviluppo delle capacità (CDP) e con le opportunità di collaborazione individuate nel contesto della revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD). L'ECF tiene debitamente conto della cooperazione degli Stati membri nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO), delle iniziative e dei progetti dell'Agenzia europea per la difesa (AED), delle raccomandazioni del comitato militare dell'UE (EUMC), nonché delle pertinenti attività svolte dall'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), come il processo di pianificazione della difesa della NATO.

Or. en

Emendamento 2873
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le attività di cui alla presente

sezione sono perseguite ponendo l'accento sulla coerenza con gli orientamenti strategici del Consiglio europeo, con gli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, con la tabella di marcia sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 e con le priorità sulla capacità individuate nel contesto della PESC, compreso il piano di sviluppo delle capacità (CDP), e con le opportunità di collaborazione individuate nel contesto della revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD). L'ECF tiene debitamente conto della cooperazione degli Stati membri nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO), delle iniziative e dei progetti dell'Agenzia europea per la difesa (AED), nonché delle pertinenti attività svolte dall'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), come il processo di pianificazione della difesa della NATO.

Or. en

Motivazione

The activities supported under the defence chapter of the ECF must be consistent with the strategic and capability framework set by Member States in the framework of the CFSP. Explicit reference to the Strategic Compass for Security and Defence, the Roadmap for European Defence Readiness 2030, the Capability Development Plan, the Coordinated Annual Review on Defence, the Permanent Structured Cooperation, the European Defence Agency and the relevant activities of NATO ensures coherence of Union defence funding with the broader European defence framework, avoids duplication, and reflects the principle of sincere cooperation set out in Article 4(3) TEU.

Emendamento 2874
Bruno Tobback, Thomas Pellerin-Carlin, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il sostegno fornito attraverso le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 contribuisce, per quanto possibile, ai più

ampi obiettivi industriali e civili dell'Unione, comprese la sua competitività e autonomia strategica. In particolare, lo sviluppo di tecnologie e infrastrutture sostenute nell'ambito di tali attività mira a massimizzare le ricadute positive tra le applicazioni civili, industriali e di difesa, anche in settori quali l'energia sostenibile, la mobilità, le infrastrutture digitali e l'uso sostenibile e circolare delle materie prime e risorse critiche.

Or. en

Emendamento 2875
Bart Groothuis, João Cotrim De Figueiredo, Morten Løkkegaard, Yvan Verougstraete, Sophie Wilmès, Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Andreas Glück, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Qualora le attività di difesa a norma del presente regolamento richiedano materie prime critiche, la Commissione garantisce che tali attività rafforzino la capacità dell'Unione in termini di materie prime, anche attraverso accordi di acquisto a lungo termine e l'approvvigionamento da progetti strategici.

Or. en

Motivazione

Per l'espansione del settore della difesa sono necessarie materie prime critiche come il tungsteno e le terre rare. L'ECF finanzia sia la capacità nell'ambito delle materie prime critiche che l'industria della difesa a norma dello stesso capo, ma nulla collega le due componenti. La regola del 65/35 garantisce l'origine europea delle componenti di difesa, ma non prende in considerazione l'origine delle materie prime all'interno di tali componenti: una componente prodotta nell'UE a partire da terre rare cinesi soddisfa la regola. L'emendamento crea tale legame. La spesa per la difesa dovrebbe contribuire all'approvvigionamento europeo di materie prime e non alla dipendenza dai paesi terzi.

Emendamento 2876
Davor Ivo Stier, Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Se del caso, il sostegno dà priorità alle capacità a duplice uso, comprese le infrastrutture di trasporto, i sistemi logistici e i mezzi mobili che contribuiscono sia alla competitività civile che alla mobilità militare.

Or. en

Emendamento 2877
Mohammed Chahim, Sérgio Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Se del caso, il sostegno dà priorità alle capacità a duplice uso, comprese le infrastrutture di trasporto, i sistemi logistici e i mezzi mobili che contribuiscono sia alla competitività civile che alla mobilità militare.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rientrava negli emendamenti di compromesso negoziati nel contesto del parere della commissione TRAN.

Emendamento 2878
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. In aggiunta alle norme di cui all'articolo 9, paragrafo 4, le azioni seguenti non sono ammissibili al finanziamento nel quadro del presente ambito di intervento:
	a) azioni connesse a prodotti per la difesa vietati dal diritto internazionale applicabile;
	b) azioni che includono l'approvvigionamento da paesi terzi non associati che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione o dei suoi Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.

Or. en

Emendamento 2879
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. In aggiunta alle norme di cui all'articolo 9, paragrafo 4, le azioni seguenti non sono ammissibili al finanziamento nel quadro del presente ambito di intervento: a) azioni connesse a prodotti per la difesa vietati dal diritto internazionale applicabile; b) azioni che includono l'approvvigionamento da paesi terzi non associati che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione o dei suoi Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.

Or. en

Emendamento 2880
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2881
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa sono progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività dell'EDTIB in tutta l'Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari e dei sistemi militari di interesse e/o utilizzo comuni degli Stati membri, compresi quelli che garantiscono l'accesso a tutti i settori operativi, vale a dire terrestre, marittimo, aereo, spaziale e informatico.	1. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa sono progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività dell'EDTIB in tutta l'Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari e dei sistemi militari di interesse e/o utilizzo comuni degli Stati membri, compresi quelli che garantiscono l'accesso a tutti i settori operativi, vale a dire terrestre, marittimo, aereo, spaziale e informatico. ***Tali progetti possono basarsi sull'uso integrato dei servizi spaziali e del sistema di governance dell'Unione e su altre capacità in tutti i settori operativi per rafforzare la prontezza alla difesa, la risposta alle crisi civili e militari e la resilienza delle infrastrutture critiche e delle catene logistiche.***

Or. en

Emendamento 2882

Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa sono progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività dell'EDTIB in tutta l'Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari e dei sistemi militari di interesse e/o utilizzo comuni degli Stati membri, compresi quelli che garantiscono l'accesso a tutti i settori operativi, vale a dire terrestre, marittimo, aereo, spaziale e informatico.	1. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa sono progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività dell'EDTIB in tutta l'Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari e dei sistemi militari di interesse e/o utilizzo comuni degli Stati membri, compresi quelli che garantiscono l'accesso a tutti i settori operativi, vale a dire terrestre, marittimo, aereo, spaziale e informatico. ***Tali progetti possono basarsi sull'uso integrato dei servizi spaziali e del sistema di governance dell'Unione e su altre capacità in tutti i settori operativi per rafforzare la prontezza alla difesa, la risposta alle crisi civili e militari e la resilienza delle infrastrutture critiche e delle catene logistiche.***

Or. en

Emendamento 2883
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa sono progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività dell'EDTIB in tutta l'Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari e dei sistemi militari di interesse e/o utilizzo comuni degli Stati membri, compresi quelli che garantiscono l'accesso a tutti i settori operativi, vale a***	1. ***Ai fini del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2025/2643 [EDIP]***.

dire terrestre, marittimo, aereo, spaziale e informatico.

Or. en

Emendamento 2884
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa sono progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività dell'EDTIB in tutta l'Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari ***e dei sistemi militari di interesse e/o utilizzo comuni*** degli Stati membri, ***compresi quelli*** che garantiscono l'accesso a tutti i settori operativi, vale a dire terrestre, marittimo, aereo, spaziale e informatico.	1. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa ***(EDPCI)*** sono progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività dell'EDTIB in tutta l'Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari degli Stati membri***, che sono critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione***, ***comprese quelle*** che garantiscono l'accesso a tutti i settori operativi, vale a dire terrestre, marittimo, aereo, spaziale e informatico.

Or. en

Emendamento 2885
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Romana Jerković, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa sono progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività dell'EDTIB in tutta l'Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari e dei sistemi militari di interesse e/o utilizzo comuni degli Stati membri, compresi quelli	1. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa sono progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività dell'EDTIB in tutta l'Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari e dei sistemi militari di interesse e/o utilizzo comuni degli Stati membri, ***compresa la***

che garantiscono l'accesso a tutti i settori operativi, vale a dire terrestre, marittimo, aereo, spaziale e informatico.	***biodifesa e*** compresi quelli che garantiscono l'accesso a tutti i settori operativi, vale a dire terrestre, marittimo, aereo, spaziale e informatico.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a reintrodurre gli emendamenti approvati nel parere della commissione SANT.

Emendamento 2886
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione può individuare i progetti europei di interesse comune nel settore della difesa in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2887
Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione può individuare i progetti europei di interesse comune nel settore della difesa in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.	2. La Commissione può individuare i progetti europei di interesse comune nel settore della difesa in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3. ***Tali progetti possono basarsi sull'uso integrato dei servizi spaziali e del sistema di governance dell'Unione e su altre***

	capacità in tutti i settori operativi per rafforzare la prontezza alla difesa, la risposta alle crisi civili e militari e la resilienza delle infrastrutture critiche e delle catene logistiche.

Or. en

Emendamento 2888
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***La Commissione può individuare i progetti europei di interesse comune nel settore della difesa in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.***	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 2889
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***La Commissione può individuare i progetti europei di interesse comune nel settore della difesa in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 3.***	2. ***Gli EDPCI soddisfano tutti i criteri seguenti:***

Or. en

Emendamento 2890

Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. a) rafforzano in modo significativo la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'EDTIB, in particolare: i) contribuendo all'instaurazione di una nuova cooperazione transfrontaliera o all'ampliamento di una cooperazione transfrontaliera esistente, anche con PMI e imprese a media capitalizzazione; ii) generando effetti di ricaduta positivi sul mercato interno; iii) contribuendo in modo significativo all'integrazione del mercato e alla riduzione della frammentazione del mercato; iv) migliorando l'interoperabilità e l'intercambiabilità dei prodotti per la difesa; e v) mirando a ridurre le dipendenze strategiche, anche attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento e l'aumento delle capacità;

Or. en

Emendamento 2891
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può adottare atti di esecuzione che aggiornano o identificano gli EDPCI deliberando a maggioranza qualificata. Gli Stati membri si coordinano per preparare proposte di progetto relative a possibili EDPCI in modo inclusivo, con il sostegno dell'AED

ove necessario.

Or. ro

Emendamento 2892
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. b) contribuiscono allo sviluppo di capacità militari degli Stati membri che si rivelano critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e sono coerenti con gli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, con le priorità in materia di capacità di difesa definite di comune accordo dagli Stati membri nel quadro della PESC, in particolare nel contesto del CDP, e con le opportunità di collaborazione individuate nel contesto della CARD;

Or. en

Emendamento 2893
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Prima di proporre gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3, la Commissione verifica la conformità delle proposte di progetto di cui al paragrafo 4 a tutti i criteri elencati al paragrafo 2 e:
	a) consulta gli Stati membri e tiene conto dei loro pareri e delle loro proposte di progetto relative a possibili progetti europei di interesse comune nel settore

della difesa;

Or. ro

Emendamento 2894
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. b) invita l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") e l'AED a fornire competenze al fine di garantire la coerenza con le priorità e gli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), in particolare le priorità in materia di capacità di difesa definite di comune accordo dagli Stati membri nel quadro della PESC, in particolare così come espresse congiuntamente nel contesto del CDP, per integrare le informazioni fornite dagli Stati membri in merito alle proposte di progetto;

Or. ro

Emendamento 2895
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. c) tengono conto della cooperazione degli Stati membri nel quadro della PESCO e delle iniziative e dei progetti dell'AED;

Or. en

Emendamento 2896
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. d) tengono conto delle attività pertinenti svolte dalla NATO, come il processo di pianificazione della difesa della NATO, qualora tali attività siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione;

Or. en

Emendamento 2897
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. c) verifica che tutti gli Stati membri e i paesi associati siano stati informati del concretizzarsi di un progetto e abbiano avuto la possibilità di parteciparvi.

Or. ro

Emendamento 2898
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 sexies. e) coinvolgono almeno quattro Stati membri, e a tutti gli Stati membri e i paesi associati è concessa una

reale opportunità di partecipazione a un EDPCI;

Or. en

Emendamento 2899
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 septies. f) producono benefici che si estendono a una parte più ampia dell'Unione;

Or. en

Emendamento 2900
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 octies. g) hanno una dimensione o una portata particolarmente significativa o mirano ad attenuare un elevato livello di rischio tecnologico o finanziario, oppure entrambi;

Or. en

Emendamento 2901
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	2 nonies. h) i loro potenziali benefici complessivi superano i costi, anche a più lungo termine.

Or. en

Emendamento 2902
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nell'individuare i progetti di cui al paragrafo 2, la Commissione:	***soppresso***
a) tiene in debita considerazione gli orientamenti forniti nell'ambito del comitato consultivo per l'industria della difesa di cui all'articolo 56, in particolare il contributo del progetto alle priorità in materia di capacità individuate nel contesto della PESC, segnatamente nel piano di sviluppo delle capacità, e gli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa;	
b) individua il fabbisogno complessivo di finanziamento e i potenziali effetti sul bilancio dell'Unione;	
c) tiene conto di eventuali pareri degli Stati membri.	

Or. ro

Emendamento 2903
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nell'individuare i progetti di cui al	***soppresso***

paragrafo 2, la Commissione:

a) tiene in debita considerazione gli orientamenti forniti nell'ambito del comitato consultivo per l'industria della difesa di cui all'articolo 56, in particolare il contributo del progetto alle priorità in materia di capacità individuate nel contesto della PESC, segnatamente nel piano di sviluppo delle capacità, e gli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa;

b) individua il fabbisogno complessivo di finanziamento e i potenziali effetti sul bilancio dell'Unione;

c) tiene conto di eventuali pareri degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 2904
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Nell'individuare i progetti di cui al paragrafo 2, la*** Commissione***:***	3. ***Il Consiglio, deliberando su proposta della*** Commissione***, può adottare atti di esecuzione che individuano EDPCI.***

Or. en

Emendamento 2905
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tiene in debita considerazione gli orientamenti forniti nell'ambito del	***soppresso***

comitato consultivo per l'industria della difesa di cui all'articolo 56, in particolare il contributo del progetto alle priorità in materia di capacità individuate nel contesto della PESC, segnatamente nel piano di sviluppo delle capacità, e gli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa;

Or. ro

Emendamento 2906
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tiene in debita considerazione gli orientamenti forniti nell'ambito del comitato consultivo per l'industria della difesa di cui all'articolo 56, in particolare il contributo del progetto alle priorità in materia di capacità individuate nel contesto della PESC, segnatamente nel piano di sviluppo delle capacità, e gli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2907
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) individua il fabbisogno complessivo di finanziamento e i potenziali effetti sul bilancio dell'Unione;	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 2908
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) individua il fabbisogno complessivo di finanziamento e i potenziali effetti sul bilancio dell'Unione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2909
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) tiene conto di eventuali pareri degli Stati membri.	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 2910
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) tiene conto di eventuali pareri degli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2911

Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, il Consiglio:
	a) stabilisce gli obiettivi e le caratteristiche dell'EDPCI in relazione ai criteri di cui al paragrafo 4;
	b) stima l'entità finanziaria complessiva dell'EDPCI;
	c) stabilisce l'elenco dei paesi partecipanti all'EDPCI alla data di adozione dell'atto di esecuzione.

Or. ro

Emendamento 2912
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa soddisfano i criteri generali seguenti:	***soppresso***
a) il progetto coinvolge almeno quattro Stati membri;	
b) il progetto mira a sviluppare capacità, comprese quelle che garantiscono accesso a settori strategici e spazi contesi, abilitanti strategici e, se del caso, sistemi che fungono da infrastruttura europea di interesse e utilizzo comuni nel settore della difesa;	
c) i vantaggi del progetto si estendono a una porzione più vasta dell'Unione e garantiscono un'ampia partecipazione geografica;	

d) i progetti sono particolarmente significativi in termini di dimensioni o portata e mirano ad attenuare in maniera considerevole il rischio tecnologico o finanziario;

e) i potenziali vantaggi complessivi del progetto sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine.

Or. en

Emendamento 2913
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa soddisfano i criteri generali seguenti:***	4. ***Gli Stati membri si coordinano per preparare proposte di progetto relative a possibili EDPCI in modo inclusivo, con il sostegno dell'AED ove necessario.***

Or. en

Emendamento 2914
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) il progetto rafforza in modo significativo la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'EDTIB, in particolare contribuendo all'instaurazione di una nuova cooperazione transfrontaliera o all'ampliamento di una cooperazione transfrontaliera esistente, anche con PMI e imprese a media capitalizzazione, e generando effetti di

	ricaduta positivi sul mercato interno, contribuendo in modo significativo all'integrazione del mercato e alla riduzione della frammentazione del mercato, migliorando l'interoperabilità e l'intercambiabilità dei prodotti per la difesa, mirando a ridurre le dipendenze strategiche, anche attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento e all'aumento delle capacità e, se necessario, dando priorità alla localizzazione della produzione all'interno degli Stati membri con l'esposizione più elevata alle minacce convenzionali e non convenzionali e con le capacità industriali di difesa esistenti limitate;

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2025/2643 (EDIP).

Emendamento 2915
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il progetto coinvolge almeno quattro Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2916
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) il progetto coinvolge almeno quattro Stati membri;	a) il progetto coinvolge almeno quattro Stati membri***, e a tutti gli Stati membri e i paesi associati, nonché all'Ucraina, è concessa una reale opportunità di partecipazione a un EDPCI***;

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 35, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2025/2643 (EDIP).

Emendamento 2917
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il progetto rafforza in modo significativo la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'EDTIB, in particolare contribuendo all'instaurazione di una nuova cooperazione transfrontaliera o all'ampliamento di una cooperazione transfrontaliera esistente, anche con PMI e imprese a media capitalizzazione, e generando effetti di ricaduta positivi sul mercato interno, contribuendo in modo significativo all'integrazione del mercato e alla riduzione della frammentazione del mercato, migliorando l'interoperabilità e l'intercambiabilità dei prodotti per la difesa, mirando a ridurre le dipendenze strategiche, anche attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento e l'aumento delle capacità e, se del caso, dando priorità alla localizzazione della produzione all'interno degli Stati membri con l'esposizione più elevata alle minacce convenzionali e non convenzionali e con le capacità industriali di difesa esistenti limitate;

Or. en

Motivazione

I criteri di ammissibilità per i progetti europei di interesse comune nel settore della difesa dovrebbero riflettere il requisito operativo secondo cui l'EDTIB deve essere geograficamente solida contro minacce convenzionali e non convenzionali materializzate. La resilienza delle capacità di produzione, in particolare negli Stati membri più esposti a tali minacce e con capacità industriali limitate esistenti nel settore della difesa, è una condizione di deterrenza credibile ed è coerente con l'obiettivo di resilienza di cui all'articolo 3 del regolamento.

Emendamento 2918
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il progetto mira a sviluppare capacità, comprese quelle che garantiscono accesso a settori strategici e spazi contesi, abilitanti strategici e, se del caso, sistemi che fungono da infrastruttura europea di interesse e utilizzo comuni nel settore della difesa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2919
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) il progetto contribuisce allo sviluppo di capacità militari degli Stati membri che si rivelano critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e sono coerenti con gli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, con le priorità in materia di capacità di difesa definite di

comune accordo dagli Stati membri nel quadro della PESC, in particolare nel contesto del CDP, e con le opportunità di collaborazione individuate nel contesto della CARD; tiene conto della cooperazione degli Stati membri nel quadro della PESCO e delle iniziative e dei progetti dell'AED; tiene conto delle attività pertinenti svolte dalla NATO, come la pianificazione della difesa della NATO;

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 35, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2025/2643 (EDIP).

Emendamento 2920
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) gli Stati membri partecipanti provvedono affinché nei contratti relativi alle attività dei progetti europei di interesse comune nel settore della difesa sostenute da finanziamenti dell'Unione siano applicati criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 51, paragrafi da 2 a 8, e paragrafi 12 e 13. Oltre alle attività di appalto comune sostenute da finanziamenti dell'Unione nell'ambito dei progetti europei di interesse comune nel settore della difesa, si applica anche l'articolo 51, paragrafo 10;

Or. en

Motivazione

Le garanzie di ammissibilità di cui all'articolo 51 (gestione esecutiva nell'Unione, controllo

da parte di paesi terzi non associati, titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, requisiti dell'UE in materia di contenuti, autorità di progettazione) sono fondamentali per l'architettura di sicurezza del capo sulla difesa. L'emendamento estende l'applicazione di tali garanzie ai contratti che attuano progetti europei di interesse comune nel settore della difesa, garantendo che il quadro di sicurezza non possa essere eluso a livello di appalti/contratti.

Emendamento 2921
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i vantaggi del progetto si estendono a una porzione più vasta dell'Unione e garantiscono un'ampia partecipazione geografica;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2922
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i vantaggi del progetto si estendono a una porzione più vasta dell'Unione ***e garantiscono un'ampia partecipazione geografica***;	c) i vantaggi del progetto si estendono a una porzione più vasta dell'Unione;

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 35, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2025/2643 (EDIP).

Emendamento 2923
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) i progetti sono particolarmente significativi in termini di dimensioni o portata e mirano ad attenuare in maniera considerevole il rischio tecnologico o finanziario;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2924
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR
Roberts Zīle
a nome della commissione per i bilanci

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) i progetti sono particolarmente significativi in termini di dimensioni o portata e mirano ad attenuare in maniera considerevole il rischio tecnologico o finanziario;	d) i progetti sono particolarmente significativi in termini di dimensioni o portata ***che nessuno Stato membro può affrontare da solo conformemente al principio di sussidiarietà*** e mirano ad attenuare in maniera considerevole il rischio tecnologico o finanziario;

Or. en

Motivazione

Il criterio per i progetti europei di interesse comune nel settore della difesa dovrebbe riflettere il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 TUE: l'azione dell'Unione è giustificata qualora gli Stati membri non possano conseguire l'obiettivo agendo da soli. L'aggiunta di tale aggettivo garantisce che i progetti europei di interesse comune nel settore della difesa siano riservati a progetti con un reale valore aggiunto a livello europeo e non duplichino i programmi nazionali relativi agli appalti nel settore della difesa.

Emendamento 2925
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) i progetti sono particolarmente significativi in termini di dimensioni o portata ***e mirano ad attenuare in maniera considerevole il rischio tecnologico o finanziario***;	d) i progetti sono particolarmente significativi in termini di dimensioni o portata ***che nessuno Stato membro può affrontare da solo***;

Or. en

Emendamento 2926
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) i potenziali vantaggi complessivi del progetto sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2927
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) i potenziali vantaggi complessivi del progetto sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine.	e) i potenziali vantaggi complessivi del progetto sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine***, compreso l'adattamento delle infrastrutture già esistenti***.

Or. en

Emendamento 2928
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR
Roberts Zīle
a nome della commissione per i bilanci

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) nel valutare i progetti europei di interesse comune nel settore della difesa, si tiene debitamente conto del loro contributo alla riduzione della frammentazione industriale, al rafforzamento delle capacità industriali nel settore della difesa in tutta l'Unione e alla promozione di una rappresentanza geografica equilibrata nelle attività industriali.

Or. en

Motivazione

La concentrazione strutturale delle attività industriali europee nel settore della difesa in un numero limitato di Stati membri è una vulnerabilità documentata dell'EDTIB. La valutazione dei progetti europei di interesse comune nel settore della difesa dovrebbe tenere espressamente conto del contributo del progetto alla riduzione della frammentazione industriale e alla promozione di una rappresentanza geografica equilibrata in tutta l'Unione, in linea con l'obiettivo di resilienza di cui all'articolo 3 e all'articolo 174 TFUE.

Emendamento 2929
Dan Nica, Borys Budka, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) nel valutare gli EDPCI, si tiene debitamente conto del loro contributo alla riduzione della frammentazione industriale, al rafforzamento delle capacità industriali nel settore della difesa

in tutta l'Unione e alla promozione di una rappresentanza geografica equilibrata nelle attività industriali.

Or. en

Motivazione

Le risorse dell'ECF dovrebbero essere spese allo stesso modo in tutti gli Stati membri, evitando la concentrazione solo in alcuni.

Emendamento 2930
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) nel valutare gli EDPCI, si tiene debitamente conto del loro contributo alla riduzione della frammentazione industriale, al rafforzamento delle capacità industriali nel settore della difesa in tutta l'Unione e alla promozione di una rappresentanza geografica equilibrata nelle attività industriali.

Or. en

Emendamento 2931
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché nei contratti relativi alle attività dei progetti europei di interesse comune nel settore della difesa sostenute da finanziamenti dell'Unione siano applicati criteri equivalenti a quelli

	di cui all'articolo 51, paragrafi da 2 a 8, e paragrafi 12 e 13; l'articolo 51, paragrafo 10, si applica alle attività di appalto comune sostenute da finanziamenti dell'Unione nell'ambito dei progetti europei di interesse comune nel settore della difesa;

Or. en

Emendamento 2932
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Nel valutare gli EDPCI, si tiene debitamente conto del loro contributo alla riduzione della frammentazione industriale, al rafforzamento delle capacità industriali nel settore della difesa in tutta l'Unione e alla promozione di una rappresentanza geografica equilibrata nelle attività industriali.

Or. en

Emendamento 2933
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa coinvolge almeno quattro Stati membri. La Commissione europea può, ove pertinente, partecipare al progetto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2934
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa coinvolge almeno quattro Stati membri**.** La Commissione europea ***può***, ove pertinente***, partecipare al progetto***.	5. Un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa coinvolge almeno quattro Stati membri ***che possono decidere di coinvolgere*** la Commissione europea***, l'alto rappresentante o l'AED in qualità di osservatori in un EDPCI***, ove pertinente.

Or. ro

Emendamento 2935
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa coinvolge almeno quattro Stati membri.*** La Commissione ***europea può, ove pertinente, partecipare al*** progetto***.***	5. ***Prima di proporre gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3,*** la Commissione ***verifica la conformità delle proposte di*** progetto ***di cui al paragrafo 4 a tutti i criteri elencati al paragrafo 2 e:***

Or. en

Emendamento 2936
Davor Ivo Stier, Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa possono

comprendere progetti infrastrutturali a duplice uso, in particolare laddove tali progetti rafforzino sia le reti di trasporto civile che la mobilità militare.

Or. en

Emendamento 2937
Mohammed Chahim, Sérgio Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa possono comprendere progetti infrastrutturali a duplice uso, in particolare laddove tali progetti rafforzino sia le reti di trasporto civile che la mobilità militare.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rientrava negli emendamenti di compromesso negoziati nel contesto del parere della commissione TRAN.

Emendamento 2938
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. a) consulta gli Stati membri in modo inclusivo e tiene conto dei loro pareri e delle loro proposte di progetto relative a possibili EDPCI;

Or. en

Emendamento 2939
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. b) invita l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") e l'AED a fornire competenze al fine di garantire la coerenza con le priorità e gli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), in particolare le priorità in materia di capacità di difesa definite di comune accordo dagli Stati membri nel quadro della PESC, in particolare così come espresse congiuntamente nel contesto del CDP, per integrare le informazioni fornite dagli Stati membri in merito alle proposte di progetto; e

Or. en

Emendamento 2940
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quater. c) verifica che tutti gli Stati membri e i paesi associati siano stati informati del concretizzarsi di un progetto e che sia stata data loro la possibilità di partecipare.

Or. en

Emendamento 2941
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si ritiene che un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa contribuisca alle capacità di difesa critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia, pertanto, di interesse pubblico. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa possono essere istituiti nel quadro delle strutture per un programma europeo di armamento conformemente al regolamento (UE) [XXX] [programma per l'industria europea della difesa].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2942
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Si ritiene che un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa contribuisca alle capacità di difesa critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia, pertanto, di interesse pubblico. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa possono essere istituiti nel quadro delle strutture per un programma europeo di armamento conformemente al regolamento (UE) [XXX] [programma per l'industria europea della difesa].***	6. ***Negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3, il Consiglio:***

Or. en

Emendamento 2943
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Romana Jerković, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si ritiene che un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa contribuisca alle capacità di difesa critiche per ***gli interessi di*** sicurezza e ***di*** difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia, pertanto, di interesse pubblico. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa possono essere istituiti nel quadro delle strutture per un programma europeo di armamento conformemente al regolamento (UE) [XXX] [programma per l'industria europea della difesa].	6. Si ritiene che un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa contribuisca alle capacità di difesa critiche per ***la*** sicurezza e ***la*** difesa***, compresa la biodifesa e la prontezza sanitaria militare, e per gli interessi*** dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia, pertanto, di interesse pubblico. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa possono essere istituiti nel quadro delle strutture per un programma europeo di armamento conformemente al regolamento (UE) [XXX] [programma per l'industria europea della difesa].

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a reintrodurre gli emendamenti approvati nel parere della commissione SANT.

Emendamento 2944
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si ritiene che un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa contribuisca alle capacità di difesa critiche per gli interessi di sicurezza ***e*** di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia, pertanto, di interesse pubblico. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa possono essere istituiti nel	6. Si ritiene che un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa contribuisca alle capacità di difesa critiche per gli interessi di sicurezza***,*** di difesa ***e dello spazio*** dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia, pertanto, di interesse pubblico. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa possono

quadro delle strutture per un programma europeo di armamento conformemente al regolamento (UE) [XXX] [programma per l'industria europea della difesa].

essere istituiti nel quadro delle strutture per un programma europeo di armamento conformemente al regolamento (UE) [XXX] [programma per l'industria europea della difesa].

Or. en

Emendamento 2945
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si ritiene che un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa contribuisca alle capacità di difesa critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia, pertanto, di interesse pubblico. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa possono essere istituiti nel quadro delle strutture per un programma europeo di armamento conformemente al regolamento (UE) ***[XXX]*** [programma per l'industria europea della difesa].	6. Si ritiene che un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa contribuisca alle capacità di difesa critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia, pertanto, di interesse pubblico. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa possono essere istituiti nel quadro delle strutture per un programma europeo di armamento conformemente al regolamento (UE) ***2025/2643*** [programma per l'industria europea della difesa].

Or. en

Emendamento 2946
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis Solo gli Stati membri, l'Ucraina e i paesi associati, nonché le SEAP costituite da Stati membri o da Stati membri e paesi associati, sono ammissibili al

finanziamento nell'ambito delle attività dell'EDPCI.

Or. en

Emendamento 2947
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. a) stabilisce gli obiettivi e le caratteristiche dell'EDPCI in relazione ai criteri di cui al paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 2948
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. b) stabilisce l'elenco dei paesi partecipanti all'EDPCI alla data di adozione dell'atto di esecuzione; e

Or. en

Emendamento 2949
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 quater. c) stima l'entità finanziaria complessiva dell'EDPCI.

Or. en

Emendamento 2950
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno e fornire supporto amministrativo ai progetti europei di interesse comune nel settore della difesa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2951
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno e fornire supporto amministrativo ai progetti europei di interesse comune nel settore della difesa***.	7. ***Il Consiglio adotta gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 deliberando a maggioranza qualificata. Il Consiglio può modificare le proposte di progetto di cui al paragrafo 4 deliberando a maggioranza qualificata***.

Or. en

Emendamento 2952
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*

8. La realizzazione di progetti europei di interesse comune nel settore della difesa può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. Pertanto la pianificazione, la costruzione e il funzionamento dei relativi impianti di produzione possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2953
Bart Groothuis, João Cotrim De Figueiredo, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Andreas Glück

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La realizzazione di progetti europei di interesse comune nel settore della difesa può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. Pertanto la pianificazione, la costruzione e il funzionamento dei relativi impianti di produzione possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.	8. La realizzazione di progetti europei di interesse comune nel settore della difesa può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE***, nell'interesse della difesa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 [REACH], nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE [direttiva Uccelli] e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 septies della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili], nonché di prioritario***

interesse pubblico ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE [direttiva sulle emissioni industriali]. Pertanto la pianificazione, la costruzione e il funzionamento dei relativi impianti di produzione possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni. ***Gli Stati membri possono esentare i progetti destinati esclusivamente alla difesa dalla direttiva 2011/92/UE [direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale] ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale direttiva. Ciò non pregiudica l'articolo 346 TFUE.***

Or. en

Motivazione

The original provision only references the Habitats and Water Framework Directives. However, defence industrial projects, from munitions production to shipbuilding, interact with a broader set of EU environmental and chemicals legislation. This amendment consolidates all relevant existing exemption and acceleration mechanisms into a single coherent provision: REACH (defence exemption for regulated substances), Birds Directive (complementing the Habitats Directive for protected areas), Industrial Emissions Directive (temporary derogation during urgent production ramp-up), and the EIA Directive (defence exemption for projects having defence as their sole purpose). No new exemptions are created. The amendment clarifies the application of provisions already available under existing law, ensuring legal certainty for project developers and Member State authorities. The reference to Article 346 TFEU preserves the existing Treaty-level national security exception.

Emendamento 2954
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La realizzazione di ***progetti europei di interesse comune nel settore della difesa può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'***articolo ***6***, paragrafo ***4, e dell'articolo 16, paragrafo 1***, lettera ***c)***,	8. La realizzazione di ***un EDPCI ammissibile ai finanziamenti dell'Unione di cui all'***articolo ***44***, paragrafo ***1***, lettera ***a)***, ***consiste solo in una o più attività relative:***

della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. Pertanto la pianificazione, la costruzione e il funzionamento dei relativi impianti di produzione possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 2955
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa istituiti a norma del regolamento (UE) [EDIP] sono ammissibili al sostegno finanziario a titolo del Fondo europeo per la competitività. A tal fine, i progetti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui al regolamento (UE) [EDIP] sono considerati conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 51 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce la continuità giuridica tra il programma per l'industria europea della difesa (EDIP) e l'ECF. I progetti già riconosciuti nell'ambito del quadro di ammissibilità dell'EDIP non dovrebbero essere tenuti a riformulare un'ulteriore valutazione di ammissibilità nell'ambito dell'ECF, qualora i criteri sostanziali siano equivalenti. Ciò evita la duplicazione delle procedure amministrative e garantisce la rapida mobilitazione dei finanziamenti per i progetti europei di interesse comune nel settore della difesa.

Emendamento 2956
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam

Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa istituiti a norma del regolamento (UE) 2025/2643 [EDIP] devono essere ammissibili al sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per la competitività (ECF). A tal fine, i progetti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui al regolamento (UE) 2025/2643 [EDIP] sono considerati conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 51 del regolamento ECF.

Or. en

Emendamento 2957
Michał Kobosko, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Lucia Yar, Joanna Scheuring-Wielgus, Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa istituiti a norma del regolamento EDIP devono essere ammissibili al sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per la competitività (ECF). A tal fine, i progetti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui al regolamento EDIP sono considerati conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 51 del regolamento ECF.

Or. en

Emendamento 2958

Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa istituiti a norma del regolamento EDIP devono essere ammissibili al sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per la competitività (ECF). A tal fine, i progetti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui al regolamento EDIP sono considerati conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 51 del regolamento ECF.

Or. en

Emendamento 2959
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. a) agli appalti comuni di prodotti per la difesa;

Or. en

Emendamento 2960
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. Tutti gli Stati membri e i paesi associati hanno la possibilità di aderire a un EDPCI dopo la sua istituzione,

previa approvazione di tutti gli Stati membri che vi partecipano.

Or. en

Emendamento 2961
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. b) all'accelerazione dell'adeguamento ai cambiamenti strutturali della capacità di produzione di prodotti per la difesa e delle relative attività di sostegno;

Or. en

Emendamento 2962
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 quater. c) allo sviluppo industriale di nuovi prodotti per la difesa o al miglioramento di quelli esistenti;

Or. en

Emendamento 2963
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	8 quinquies. d) alle attività di ricerca;

Or. en

Emendamento 2964
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 8 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 sexies. e) allo sviluppo e all'appalto delle infrastrutture necessarie.

Or. en

Emendamento 2965
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. L'Unione sostiene tutte le attività necessarie per lo sviluppo, l'industrializzazione, l'appalto o la realizzazione di un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa, in particolare attraverso le attività beneficiarie di sostegno ai sensi della presente sezione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2966
Dan Nica, Borys Budka, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. L'Unione sostiene tutte le attività necessarie per lo sviluppo, l'industrializzazione, l'appalto o la realizzazione di un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa, in particolare attraverso le attività beneficiarie di sostegno ai sensi della presente sezione.	9. L'Unione sostiene tutte le attività necessarie per lo sviluppo, l'industrializzazione, l'appalto o la realizzazione di un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa, in particolare attraverso le attività beneficiarie di sostegno ai sensi della presente sezione***, garantendo, se del caso, la partecipazione significativa delle capacità industriali nel settore della difesa in tutta l'Unione, comprese quelle negli Stati membri con industrie di difesa emergenti o modernizzate***.

Or. en

Motivazione

Le risorse dell'ECF dovrebbero essere spese allo stesso modo in tutti gli Stati membri, evitando la concentrazione solo in alcuni e rafforzando anche la capacità di difesa dell'UE e la base industriale della difesa.

Emendamento 2967
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. ***L'Unione sostiene tutte le attività necessarie per lo sviluppo, l'industrializzazione, l'appalto o la realizzazione di un progetto europeo di interesse comune nel settore della difesa, in particolare attraverso le*** attività ***beneficiarie di sostegno ai sensi della presente sezione***.	9. ***Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché nei contratti relativi alle*** attività ***dell'EDPCI sostenute da finanziamenti dell'Unione siano applicati criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 51. Agli appalti comuni di prodotti per la difesa sostenuti da finanziamenti dell'Unione nell'ambito degli EDPCI si applica anche l'articolo 48, paragrafo 3***.

Or. en

Emendamento 2968
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Gli Stati membri che partecipano a un EDPCI garantiscono che le attività dell'EDPCI, comprese quelle non sostenute da finanziamenti dell'Unione, siano conformi agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d, punto 2, e al paragrafo 1 del presente articolo e non pregiudichino la conformità dell'EDPCI ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 2969
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 ter. Un EDPCI può riguardare lo sviluppo di capacità a duplice uso per l'Unione.

Or. en

Emendamento 2970
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 quater. Un EDPCI nonché le sue attività specifiche possono essere istituiti

nel quadro di una SEAP.

Or. en

Emendamento 2971
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 quinquies. Solo gli Stati membri e i paesi associati, nonché le SEAP costituite da Stati membri o da Stati membri e paesi associati, sono ammissibili al finanziamento nell'ambito delle attività dell'EDPCI.

Or. en

Emendamento 2972
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 9 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 sexies. La Commissione può, ove pertinente, partecipare al progetto. Gli Stati membri partecipanti possono decidere di coinvolgere l'alto rappresentante e l'AED in qualità di osservatori in un EDPCI.

Or. en

Emendamento 2973
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 9 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 septies. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno e fornire supporto amministrativo agli EDPCI.

Or. en

Emendamento 2974
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 9 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 octies. La pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione connessi a un EDPCI possono essere considerati un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio[1 bis] nonché dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1 ter], nell'interesse della difesa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 quater] e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1 quinquies], purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite nelle presenti disposizioni.
	[1 bis] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/

oj). [1 ter] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj). [1 quater] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj). [1 quinquies] Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj).

Or. en

Emendamento 2975
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 9 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 nonies. Gli Stati membri che partecipano a un EDPCI presentano alla Commissione, su base annuale, una relazione congiunta sull'attuazione delle attività dell'EDPCI, concernente anche la conformità agli obblighi di cui al

paragrafo 10 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 2976
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 9 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 decies. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 3, anche rimuovendo un progetto dagli EDPCI o rispecchiando le eventuali modifiche degli elementi di cui al paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 2977
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 9 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 undecies. Tutti gli Stati membri e i paesi associati hanno la possibilità di aderire a un EDPCI dopo la sua istituzione, previa approvazione di tutti gli Stati membri che vi partecipano.

Or. en

Emendamento 2978
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento

Articolo 46 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ricerca e sviluppo collaborativi, innovazione e superiorità tecnologica nel settore della difesa	Ricerca e sviluppo collaborativi, innovazione e superiorità tecnologica ***e resilienza*** nel settore della difesa

Or. en

Emendamento 2979
Ondřej Krutílek, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le attività a sostegno di R&S, innovazione e superiorità tecnologica nel settore della difesa possono riguardare, in particolare:	1. Le attività a sostegno di R&S, innovazione e superiorità tecnologica nel settore della difesa ***che si basano sui risultati già acquisiti nello spazio, rafforzano le sinergie ed evitano le duplicazioni*** possono riguardare, in particolare:

Or. en

Emendamento 2980
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le attività a sostegno di R&S, innovazione e superiorità tecnologica nel settore della difesa possono riguardare, in particolare:	1. Le attività a sostegno di R&S, innovazione e superiorità tecnologica nel settore della difesa ***a livello dell'Unione europea*** possono riguardare, in particolare:

Or. ro

Emendamento 2981
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le attività a sostegno di R&S, innovazione e superiorità tecnologica nel settore della difesa possono riguardare***, in particolare***:	1. Le attività a sostegno di R&S, innovazione e superiorità tecnologica ***e resilienza*** nel settore della difesa possono riguardare:

Or. en

Emendamento 2982
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) azioni di ricerca collaborativa per la difesa, ***dalla ricerca di base alla ricerca applicata,*** incentrate sulle priorità concordate congiuntamente in materia di capacità;	a) azioni di ricerca collaborativa per la difesa, incentrate sulle priorità concordate congiuntamente in materia di capacità***, guidate dal piano di sviluppo delle capacità, dalla comunicazione congiunta "Preservare la pace – Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030" e dagli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa***;

Or. en

Emendamento 2983
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) azioni di ricerca collaborativa per la difesa, dalla ricerca di base alla ricerca	a) azioni di ricerca collaborativa per la difesa, dalla ricerca di base alla ricerca

applicata, incentrate sulle priorità concordate congiuntamente in materia di capacità;	applicata, incentrate sulle priorità concordate congiuntamente in materia di capacità***, nonché sulle reti e cluster esistenti negli Stati membri nel settore della difesa e della sicurezza***;

Or. en

Emendamento 2984
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) azioni di sviluppo collaborativo per nuovi prodotti e tecnologie della difesa, tra cui almeno la creazione di prototipi di sistemi nonché il collaudo, la qualificazione o la certificazione di sistemi;	b) azioni di sviluppo collaborativo per nuovi prodotti e tecnologie della difesa, tra cui almeno la creazione di prototipi di sistemi nonché il collaudo, la qualificazione o la certificazione di sistemi***, riducendo le duplicazioni e la frammentazione del mercato, contribuendo alla normazione europea dei sistemi di difesa e migliorando l'interoperabilità tra le capacità degli Stati membri***;

Or. en

Emendamento 2985
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) azioni di sviluppo collaborativo per nuovi prodotti e tecnologie della difesa, tra cui almeno la creazione di prototipi di sistemi nonché il collaudo, la qualificazione o la certificazione di sistemi;	b) azioni di sviluppo collaborativo per nuovi prodotti e tecnologie della difesa, tra cui almeno la creazione di prototipi di sistemi nonché il collaudo, la qualificazione o la certificazione di sistemi***, riducendo le duplicazioni e la frammentazione del mercato,***

	contribuendo alla normazione europea dei sistemi di difesa e migliorando l'interoperabilità tra le capacità degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 2986
Yvan Verougstraete, Pascal Canfin, Brigitte van den Berg, Stine Bosse, Grégory Allione, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) azioni a sostegno delle tecnologie di rottura per la difesa;	c) azioni a sostegno delle tecnologie di rottura per la difesa***, comprese le tecnologie avanzate potenzialmente a duplice uso***;

Or. en

Emendamento 2987
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) azioni a sostegno delle tecnologie di rottura per la difesa;	c) azioni a sostegno delle tecnologie di rottura per la difesa***, anche nell'ambito del programma EUDIS di cui all'articolo 49 bis***;

Or. en

Emendamento 2988
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) azioni a sostegno delle tecnologie di rottura per la difesa;	c) azioni a sostegno delle tecnologie di rottura per la difesa***, anche nell'ambito del programma EUDIS di cui all'articolo 44***;

Or. en

Emendamento 2989
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) azioni a sostegno dello sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie per la difesa;

Or. en

Emendamento 2990
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) azioni spin-in per adattare tecnologie civili per la difesa.	e) azioni spin-in per adattare tecnologie civili per la difesa***, tra cui il relativo adeguamento delle infrastrutture, comprese quelle inizialmente sviluppate a norma del regolamento (UE) [XXX][programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa]. In particolare, quando è individuata l'applicazione nel settore della difesa di un'attività a duplice uso svolta a norma del regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte***

Europa] e previa consultazione dei partecipanti all'azione, la Commissione, se del caso, accelera l'azione a norma del presente regolamento per consentire una rapida diffusione o industrializzazione dell'attività. Nel valutare la possibile diffusione di tale attività nell'ambito del meccanismo accelerato, la Commissione si avvale delle valutazioni, degli esami e dei controlli pertinenti effettuati preventivamente a norma del regolamento (UE) [XXX] [programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa] e integra la valutazione con le norme aggiuntive definite nei programmi di lavoro del presente regolamento in relazione alle disposizioni dell'articolo 53, anche invitando i beneficiari a trasmettere le informazioni necessarie;

Or. en

Emendamento 2991
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) azioni spin-in per adattare tecnologie civili per la difesa.	e) azioni spin-in per adattare tecnologie civili per la difesa***, comprese misure volte a ridurre le emissioni e le esposizioni nocive che incidono sulla salute pubblica***.

Or. en

Emendamento 2992
Davor Ivo Stier, Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) azioni spin-in per adattare tecnologie civili per la difesa.	e) azioni spin-in per adattare tecnologie civili per la difesa***, comprese tecnologie per il trasporto, la mobilità e la logistica con applicazioni a duplice uso***.

Or. en

Emendamento 2993
Mohammed Chahim, Sérgio Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) azioni spin-in per adattare tecnologie civili per la difesa.	e) azioni spin-in per adattare tecnologie civili per la difesa***, comprese tecnologie per il trasporto, la mobilità e la logistica con applicazioni a duplice uso***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rientrava negli emendamenti di compromesso negoziati nel contesto del parere della commissione TRAN.

Emendamento 2994
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) azioni che promuovono e agevolano la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione, comprese le start-up e le scale-up innovative, alla ricerca, all'innovazione e allo sviluppo tecnologico nel settore della difesa, anche attraverso strutture di consorzio

proporzionate, un accesso semplificato ai finanziamenti, appositi meccanismi di sostegno, l'integrazione di tecnologie specializzate guidate dalle PMI e misure che agevolano l'integrazione di tali soggetti negli ecosistemi di innovazione e nelle catene di approvvigionamento transfrontalieri nel settore della difesa.

Or. en

Motivazione

The Commission proposal lists generic categories of activities under defence R&D and innovation, but does not specifically operationalise the participation of SMEs and mid-caps. Operational lessons from Ukraine and from the European Defence Fund pilot rounds demonstrate the contribution of SMEs and start-ups to disruptive defence technologies, in particular in uncrewed systems, electronic warfare and software-defined defence solutions. The amendment ensures that the defence R&D chapter explicitly facilitates their participation, complementing Article 47(1)(g) on industrial scale-up.

Emendamento 2995
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) azioni volte a migliorare la resilienza dei prodotti e delle tecnologie della difesa, concentrandosi sull'efficienza delle risorse e dell'energia in funzione, e a sostituire i materiali e le sostanze scarsi o critici che destano preoccupazione nei prodotti e nelle tecnologie della difesa, concentrandosi sulle materie prime critiche e sulle sostanze soggette a restrizioni a norma del diritto dell'UE, e ad agevolare l'eliminazione graduale dei combustibili fossili senza compromettere le prestazioni tecniche.

Or. en

Emendamento 2996
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) attività volte a incrementare l'interoperabilità e la resilienza, compresi la produzione, la gestione e lo scambio sicuri di dati, rafforzando le tecnologie critiche di difesa, rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento e garantendo la diffusione e dello sfruttamento efficaci dei prodotti e delle tecnologie per la difesa.

Or. en

Emendamento 2997
Jens Gieseke, David McAllister

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) attività intese a migliorare l'interoperabilità e la resilienza, compresi la produzione e lo scambio sicuri di dati, acquisendo padronanza di tecnologie critiche di difesa, rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento e consentendo lo sfruttamento efficace dei risultati in relazione ai prodotti e alle tecnologie della difesa.

Or. en

Emendamento 2998
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) azioni che promuovono e agevolano la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla ricerca, all'innovazione e allo sviluppo tecnologico nel settore della difesa, anche attraverso strutture di consorzio proporzionate, misure di sostegno mirate e l'integrazione di tecnologie specializzate guidate dalle PMI;

Or. en

Emendamento 2999
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) azioni che promuovono e agevolano la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla ricerca, all'innovazione e allo sviluppo tecnologico nel settore della difesa, anche attraverso strutture di consorzio proporzionate, misure di sostegno mirate e l'integrazione di tecnologie specializzate guidate dalle PMI;

Or. en

Emendamento 3000
Yvan Verougstraete, Pascal Canfin, Brigitte van den Berg, Stine Bosse, Grégory Allione, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) azioni, anche di natura

collaborativa, volte a sostenere l'efficienza sotto il profilo delle risorse o dell'energia e la resilienza dei prodotti e delle tecnologie della difesa, nonché dei settori della difesa e della sicurezza.

Or. en

Emendamento 3001
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) la creazione e la gestione di uno spazio di sperimentazione per le innovazioni nel settore della difesa dell'UE;

Or. en

Emendamento 3002
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) azioni che promuovono la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up e le scale-up innovative, ad attività collaborative di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, attraverso un accesso semplificato ai finanziamenti, appositi meccanismi di sostegno e misure che ne agevolano l'integrazione negli ecosistemi di innovazione e nelle catene di approvvigionamento transfrontalieri nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 3003
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up e le scale-up innovative, ad attività collaborative di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, attraverso un accesso semplificato ai finanziamenti, appositi meccanismi di sostegno e misure che ne agevolano l'integrazione negli ecosistemi di innovazione e nelle catene di approvvigionamento transfrontalieri nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 3004
Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Stine Bosse, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) azioni collaborative di ricerca e sviluppo per la biotecnologia e le contromisure mediche a duplice uso e la biotecnologia con applicazioni militari e di difesa.

Or. en

Emendamento 3005
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) la creazione e il finanziamento di un acceleratore per l'innovazione nel settore della difesa europeo.

Or. en

Emendamento 3006
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e quater) azioni che rafforzano la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione all'adeguamento, all'espansione e alla resilienza delle capacità di produzione industriale nel settore della difesa, anche attraverso misure di sostegno mirate, l'integrazione della catena di approvvigionamento e opportunità per le PMI di contribuire a tecnologie o capacità di fabbricazione specializzate;

Or. en

Emendamento 3007
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Fatte salve le azioni di cui al paragrafo 1, lettera c), le azioni di cui al presente articolo sono effettuate da soggetti giuridici che cooperano

nell'ambito di un consorzio di almeno tre soggetti giuridici ammissibili, con sede in almeno tre diversi Stati membri o paesi associati. Per l'intero periodo in cui è eseguita l'azione, almeno tre di tali soggetti giuridici ammissibili stabiliti in almeno due Stati membri o paesi associati diversi non devono essere controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico, né devono controllarsi a vicenda.

Or. en

Emendamento 3008
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Fatte salve le azioni di cui al paragrafo 1, lettera c), le azioni di cui al presente articolo sono effettuate da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio di almeno tre soggetti giuridici ammissibili, con sede in almeno tre diversi Stati membri o paesi associati. Per l'intero periodo in cui è eseguita l'azione, almeno tre di tali soggetti giuridici ammissibili stabiliti in almeno due Stati membri o paesi associati diversi non devono essere controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico, né devono controllarsi a vicenda.

Or. en

Emendamento 3009
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Fatte salve le azioni di cui al paragrafo 1, lettera c), le azioni di cui al presente articolo sono effettuate da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio di almeno tre soggetti giuridici ammissibili, con sede in almeno tre diversi Stati membri o paesi associati. Per l'intero periodo in cui è eseguita l'azione, almeno tre di tali soggetti giuridici ammissibili stabiliti in almeno due Stati membri o paesi associati diversi non devono essere controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico, né devono controllarsi a vicenda.

Or. en

Emendamento 3010
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Tutte le azioni collaborative sono coerenti con le priorità in materia di capacità di difesa definite di comune accordo dagli Stati membri nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, in particolare, nel contesto del CDP.

Or. en

Emendamento 3011
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. I risultati delle azioni di ricerca sostenute dall'ECF sono di proprietà dei destinatari che li hanno prodotti. Se i soggetti giuridici producono i risultati congiuntamente e se il loro contributo rispettivo non può essere verificato, o se non è possibile separare tali risultati congiunti, i soggetti giuridici sono comproprietari di tali risultati. I comproprietari stipulano un accordo per quanto concerne la ripartizione delle loro azioni e le condizioni di esercizio della loro comproprietà secondo i loro obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione.

Or. en

Emendamento 3012
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. In deroga al precedente paragrafo, qualora il sostegno dell'Unione sia fornito sotto forma di appalto pubblico, i risultati delle azioni di ricerca sostenute dall'ECF sono di proprietà dell'Unione. Gli Stati membri e i paesi associati beneficiano di diritti di accesso ai risultati a titolo gratuito, ove ne facciano richiesta scritta.

Or. en

Emendamento 3013
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 46 bis
	Ricerca innovativa orientata alla difesa per l'Europa
	2. Il programma DOBRE finanzia attività di ricerca applicata, compresi studi, esperimenti, progettazione, prova e convalida di componenti tecnologici o prototipi in un laboratorio o in un ambiente simulato, e azioni di sviluppo collaborativo per nuovi prodotti e tecnologie della difesa, tra cui la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione o la certificazione di sistemi. Il programma DOBRE sostiene azioni collaborative di ricerca e sviluppo applicati che:
	a) sono orientate verso priorità europee definite e convalidate in materia di capacità di difesa;
	b) prevedono una collaborazione transfrontaliera significativa tra soggetti degli Stati membri e dei paesi associati;
	c) generano conoscenze, prodotti, processi o tecnologie che contribuiscono alla base tecnologica e industriale della difesa europea.

Or. en

Motivazione

Emendamento all'articolo 46, paragrafo 2, del progetto di relazione.

Emendamento 3014
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le attività relative al rafforzamento della reattività, dell'espansione e della resilienza industriali, intese a migliorare la reattività e la resilienza della base industriale e tecnologica di difesa europea, ***consentendole*** di sviluppare, produrre e sostenere capacità/abilità ***critiche*** di produzione ***nel settore della*** difesa nella misura e alla velocità necessarie, anche sostenendo l'espansione industriale delle imprese innovative e lo sviluppo delle competenze, ***possono riguardare in particolare***:	1. Le attività relative al rafforzamento della reattività, dell'espansione e della resilienza industriali, intese a migliorare la reattività e la resilienza della base industriale e tecnologica di difesa europea ***in tutta l'Unione, in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali***, ***consentendo all'EDTIB*** di sviluppare, produrre e sostenere capacità/abilità di produzione ***di prodotti di*** difesa ***critici*** nella misura e alla velocità necessarie, anche sostenendo l'espansione industriale delle imprese innovative e lo sviluppo delle competenze, ***riguardano***:

Or. en

Emendamento 3015
Dan Nica, Borys Budka, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le attività relative al rafforzamento della reattività, dell'espansione e della resilienza industriali, intese a migliorare la reattività e la resilienza della base industriale e tecnologica di difesa europea, consentendole di sviluppare, produrre e sostenere capacità/abilità critiche di produzione nel settore della difesa nella misura e alla velocità necessarie, anche sostenendo l'espansione industriale delle imprese innovative e lo sviluppo delle competenze, possono riguardare in particolare:	1. Le attività relative al rafforzamento della reattività, dell'espansione e della resilienza industriali, intese a migliorare la reattività e la resilienza della base industriale e tecnologica di difesa europea ***in tutta l'Unione***, consentendole di sviluppare, produrre e sostenere capacità/abilità critiche di produzione nel settore della difesa nella misura e alla velocità necessarie, anche sostenendo l'espansione industriale delle imprese innovative e lo sviluppo delle competenze, ***tenendo debitamente conto delle capacità industriali sottoutilizzate e della posizione geostrategica critica,*** possono riguardare in particolare:

Or. en

Motivazione

Le risorse dell'ECF dovrebbero essere spese allo stesso modo in tutti gli Stati membri, evitando la concentrazione solo in alcuni.

Emendamento 3016
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le attività ***relative al*** rafforzamento della reattività, dell'espansione e della resilienza industriali, intese a migliorare la reattività e la resilienza ***della base industriale e tecnologica di difesa europea***, ***consentendole*** di sviluppare, produrre e sostenere capacità***/abilità critiche*** di produzione nel settore della difesa ***nella misura e alla velocità necessarie, anche sostenendo l'espansione industriale delle imprese innovative e lo sviluppo delle competenze***, possono riguardare in particolare:	1. Le attività ***a sostegno del*** rafforzamento della reattività, dell'espansione e della resilienza industriali, intese a migliorare la reattività e la resilienza ***dell'EDTIB***, ***consentendogli*** di sviluppare, produrre e sostenere ***la*** capacità ***critica*** di produzione nel settore della difesa ***per i prodotti per la difesa, compresi i loro componenti e le rispettive materie prime, nella misura in cui siano interamente destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati per tale produzione***, possono riguardare in particolare:

Or. en

Emendamento 3017
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinate alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzate interamente per	a) l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione***, tra cui l'automazione***, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o

tale produzione, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione, anche sulla base di appalti o tramite l'acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;	utilizzati interamente per tale produzione, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione ***e i tempi di consegna***, anche sulla base di appalti o tramite l'acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;

Or. en

Emendamento 3018
Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinate alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzate interamente per tale produzione, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione, anche sulla base di appalti o tramite l'acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;	a) l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinate alla produzione di prodotti per la difesa ***o a duplice uso*** o utilizzate interamente per tale produzione, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione, anche sulla base di appalti o tramite l'acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;

Or. en

Emendamento 3019
Nicola Procaccini, Carlo Fidanza, Alessandro Ciriani, Elena Donazzan, Pietro Fiocchi, Lara Magoni, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinate alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzate interamente per tale produzione, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione, anche sulla base di appalti o tramite l'acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;	a) l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinate alla produzione di prodotti per la difesa ***o a duplice uso*** o utilizzate interamente per tale produzione, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione, anche sulla base di appalti o tramite l'acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;

Or. en

Emendamento 3020
Jens Gieseke, David McAllister

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinate alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzate interamente per tale produzione, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione, anche sulla base di appalti o tramite l'acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;	a) l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinate alla produzione di prodotti per la difesa ***o a duplice uso*** o utilizzate interamente per tale produzione, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione, anche sulla base di appalti o tramite l'acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;

Or. en

Emendamento 3021
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione***, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinate alla produzione*** di prodotti per la difesa ***o utilizzate interamente per tale produzione***, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione, anche sulla base di appalti o tramite l'acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;	a) l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di una nuova capacità di produzione di prodotti per la difesa, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione, anche sulla base di appalti o tramite l'acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario***, con particolare attenzione ai prodotti di rilevanza per la crisi, a norma del regolamento (UE) 2025/2643***;

Or. en

Emendamento 3022
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, anche attraverso partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale, in uno sforzo industriale congiunto, come joint venture transfrontaliere che svolgano attività volte a coordinare l'approvvigionamento o la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa***, di componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale***	b) l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, anche attraverso partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale ***che includano PMI e piccole imprese a media capitalizzazione***, in uno sforzo industriale congiunto, come joint venture transfrontaliere che svolgano attività volte a coordinare l'approvvigionamento o la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, nonché a coordinare le capacità di produzione e i piani di produzione;

produzione, nonché a coordinare le capacità di produzione e i piani di produzione;

Or. en

Emendamento 3023
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, anche attraverso partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale, in uno sforzo industriale congiunto, come joint venture transfrontaliere che svolgano attività volte a coordinare l'approvvigionamento o la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, di componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, nonché a coordinare le capacità di produzione e i piani di produzione;	b) l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, anche attraverso partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale***, comprese le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione***, in uno sforzo industriale congiunto, come joint venture transfrontaliere che svolgano attività volte a coordinare l'approvvigionamento o la riserva e lo stoccaggio di prodotti per la difesa, di componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, nonché a coordinare le capacità di produzione e i piani di produzione;

Or. en

Emendamento 3024
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la costituzione e la messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate (impianti	c) la costituzione e la messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate (impianti

costantemente disponibili) di prodotti per la difesa***, dei loro componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione***, in conformità dei volumi di produzione ordinati o pianificati;	costantemente disponibili) di prodotti per la difesa, in conformità dei volumi di produzione ordinati o pianificati;

Or. en

Emendamento 3025
Dan Nica, Borys Budka, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la costituzione e la messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate (impianti costantemente disponibili) di prodotti per la difesa, dei loro componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, in conformità dei volumi di produzione ordinati o pianificati;	c) la costituzione e la messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate (impianti costantemente disponibili) di prodotti per la difesa, dei loro componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, in conformità dei volumi di produzione ordinati o pianificati***, tenendo conto della necessità della diversificazione geografica delle capacità di produzione in tutta l'Unione***;

Or. en

Motivazione

Le risorse dell'ECF dovrebbero essere spese allo stesso modo in tutti gli Stati membri, evitando la concentrazione solo in alcuni.

Emendamento 3026
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Romana Jerković, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la costituzione e la messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate (impianti costantemente disponibili) di prodotti per la difesa, dei loro componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, in conformità dei volumi di produzione ordinati o pianificati;	c) la costituzione e la messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate (impianti costantemente disponibili) di prodotti per la difesa***, comprese le contromisure mediche***, dei loro componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, in conformità dei volumi di produzione ordinati o pianificati;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a reintrodurre gli emendamenti approvati nel parere della commissione SANT.

Emendamento 3027
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la costituzione e la messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate (impianti costantemente disponibili) di prodotti per la difesa, dei loro componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, in conformità dei volumi di produzione ordinati o pianificati;	c) la costituzione e la messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate (impianti costantemente disponibili) di prodotti per la difesa***, comprese le contromisure mediche***, dei loro componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano destinati alla produzione di prodotti per la difesa o utilizzati interamente per tale produzione, in conformità dei volumi di produzione ordinati o pianificati;

Or. en

Motivazione

Conformemente al parere adottato dalla commissione SANT sull'ECF.

Emendamento 3028
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la promozione dell'industrializzazione e della commercializzazione dei prodotti per la difesa che sono stati sviluppati nel quadro di azioni finanziate dall'Unione o di altre attività di cooperazione condotte con il sostegno di almeno due Stati membri, anche attraverso l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale, il potenziamento della produzione iniziale nonché la produzione soggetta a licenza, se del caso;	d) la promozione dell'industrializzazione e della commercializzazione dei prodotti per la difesa che sono stati sviluppati nel quadro di azioni finanziate dall'Unione o di altre attività di cooperazione condotte con il sostegno di almeno due Stati membri, anche attraverso l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale, ***nonché attraverso*** il potenziamento della produzione iniziale nonché la produzione soggetta a licenza, se del caso;

Or. en

Emendamento 3029
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il collaudo, comprese le necessarie infrastrutture, e, se del caso, la certificazione di ricondizionamento di prodotti per la difesa, al fine di affrontarne l'obsolescenza e renderli utilizzabili dagli utilizzatori finali;	e) il collaudo, comprese le necessarie infrastrutture***, come i poligoni di sperimentazione***, e, se del caso, la certificazione di ricondizionamento di prodotti per la difesa, al fine di affrontarne l'obsolescenza e renderli utilizzabili dagli utilizzatori finali;

Or. en

Emendamento 3030
Bart Groothuis, João Cotrim De Figueiredo, Morten Løkkegaard, Yvan Verougstraete, Sophie Wilmès, Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Michael McNamara, Andreas Glück, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) la riduzione delle dipendenze strategiche industriali, in particolare la sostituzione di componenti soggetti a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo o lo sviluppo della capacità di sostituire o rimuovere tali componenti.	f) la riduzione delle dipendenze strategiche industriali, in particolare la sostituzione di componenti***, materie prime, software e dati*** soggetti a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo o lo sviluppo della capacità di sostituire o rimuovere tali componenti***, materie prime, software e dati***.

Or. en

Motivazione

Points (a), (b) and (c) of Article 47(1) consistently reference 'components and corresponding raw materials' for production capacity, industrial partnerships and surge manufacturing. Yet point (f), the provision specifically about reducing strategic dependencies, omits raw materials. This amendment corrects that gap. Moreover, modern defence systems depend as much on software and data services as on hardware components. A command-and-control system running on non-European software, or relying on third-country cloud or data services, creates a strategic dependency that is not addressed by the current text. This amendment extends the derisking logic already established for hardware to software and data, reflecting the reality of digitised defence systems.

Emendamento 3031
Dan Nica, Borys Budka, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) la riduzione delle dipendenze strategiche industriali, in particolare la	f) la riduzione delle dipendenze strategiche industriali ***in modo coordinato***

sostituzione di componenti soggetti a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo o lo sviluppo della capacità di sostituire o rimuovere tali componenti.	***e in tutta l'UE***, in particolare la sostituzione di componenti soggetti a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo o lo sviluppo della capacità di sostituire o rimuovere tali componenti.

Or. en

Motivazione

Le risorse dell'ECF dovrebbero essere spese allo stesso modo in tutti gli Stati membri, evitando la concentrazione solo in alcuni.

Emendamento 3032
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Romana Jerković, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) il rafforzamento della prontezza sanitaria militare e la riduzione delle dipendenze strategiche industriali della produzione dell'UE di vaccini e antimicrobici a duplice uso, contribuendo alla biodifesa dell'UE sostenendo la continuità della produzione nell'UE, impianti costantemente disponibili e la capacità di intervento attraverso la rete FAB dell'UE, favorendo la modernizzazione, la localizzazione e l'espansione dei fornitori, sostenendo il passaggio dei fornitori a produttori dell'UE e rafforzando la resilienza della catena di approvvigionamento lungo l'intera catena del valore, supportando in tal modo la preparazione civile e militare dell'UE e l'autonomia strategica in un contesto di crescente dipendenza dell'UE dai fornitori di paesi terzi di componenti critici come le sostanze farmaceutiche attive (API).

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a reintrodurre gli emendamenti approvati nel parere della commissione SANT.

Emendamento 3033
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) il rafforzamento della prontezza sanitaria militare e la riduzione delle dipendenze strategiche industriali della produzione dell'UE di vaccini e antimicrobici a duplice uso, contribuendo alla biodifesa dell'UE sostenendo la continuità della produzione nell'UE, impianti costantemente disponibili e la capacità di intervento attraverso la rete FAB dell'UE, favorendo la modernizzazione, la localizzazione e l'espansione dei fornitori, sostenendo il passaggio dei fornitori a produttori dell'UE e rafforzando la resilienza della catena di approvvigionamento lungo l'intera catena del valore;

Or. en

Emendamento 3034
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) le attività volte ad aumentare l'interoperabilità e l'intercambiabilità, comprese la certificazione incrociata dei prodotti per la difesa e le attività che portano al riconoscimento reciproco delle certificazioni, o volte ad agevolare

l'attuazione di norme militari, in particolare le norme della NATO e altre norme pertinenti, riducendo in tal modo qualsiasi eccessiva differenziazione dei prodotti per la difesa in tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 3035
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) le attività volte ad aumentare l'interoperabilità e l'intercambiabilità, comprese la certificazione incrociata dei prodotti per la difesa e le attività che portano al riconoscimento reciproco delle certificazioni, o volte ad agevolare l'attuazione di norme militari, in particolare le norme della NATO e altre norme pertinenti, riducendo in tal modo qualsiasi eccessiva differenziazione dei prodotti per la difesa in tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 3036
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) azioni che rafforzano la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione all'adeguamento, all'espansione e alla resilienza delle

capacità di produzione industriale nel settore della difesa, anche attraverso misure di sostegno mirate, l'integrazione della catena di approvvigionamento e opportunità per le PMI di contribuire a tecnologie o capacità di fabbricazione specializzate.

Or. en

Motivazione

Gli altri ambiti di intervento dell'ECF comprendono misure e premi espliciti mirati alle PMI. Il capo sull'industria della difesa non contiene, invece, alcuna disposizione equivalente mirata alla partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alle attività di espansione industriale e di resilienza. Gli insegnamenti operativi tratti dall'Ucraina dimostrano che le PMI, anche per quanto riguarda i sistemi privi di equipaggio, l'optronica e il software, contribuiscono all'EDTIB con tecnologie specializzate critiche.

Emendamento 3037
Niels Flemming Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) lo sviluppo e la diffusione di tecnologie a duplice uso, come le catene di approvvigionamento dei combustibili alternativi sostenibili e l'elettrificazione; il sostegno alla produzione di combustibili sostenibili, compresi i combustibili rinnovabili di origine non biologica, nonché le tecnologie delle batterie, compresi i sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria e le tecnologie delle reti intelligenti.

Or. en

Emendamento 3038
Dario Nardella, Stefano Bonaccini, Cristina Maestre, Maria Grapini, Giorgio Gori, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) gli investimenti nella costituzione di scorte strategiche di materie prime agricole, prodotti alimentari e fattori produttivi critici essenziali.

Or. en

Motivazione

Garantire la disponibilità di materie prime agricole, prodotti alimentari e fattori produttivi critici essenziali è fondamentale per rafforzare la resilienza e la sicurezza alimentare dell'Unione.

Emendamento 3039
Yvan Verougstraete, Pascal Canfin, Stine Bosse, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter) lo sviluppo e la diffusione industriale di tecnologie a duplice uso che rafforzano la resilienza e l'autonomia strategica delle forze militari, in particolare rafforzando le catene di approvvigionamento strategiche di combustibili sostenibili alternativi e l'elettrificazione, riducendo in tal modo l'esposizione e la vulnerabilità alle tecnologie e ai materiali strategici importati. Ciò comprende, ad esempio, il sostegno alla produzione di combustibili sostenibili, compresi i combustibili rinnovabili di origine non biologica, nonché le tecnologie delle batterie, compresi i sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria e le tecnologie delle reti intelligenti.

Or. en

Emendamento 3040
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter) azioni di innovazione di emergenza in materia di difesa, stabilite a norma del regolamento (UE) 2025/2643 [EDIP], laddove sia attivata la misura di cui all'articolo 68 del regolamento;

Or. en

Emendamento 3041
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter) azioni di innovazione di emergenza in materia di difesa, stabilite a norma del regolamento (UE) 2025/2643 [EDIP], laddove sia attivata la misura di cui all'articolo 68 del regolamento;

Or. en

Emendamento 3042
Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Stine Bosse, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

f quater) le attività volte ad aumentare l'interoperabilità e l'intercambiabilità, comprese la certificazione incrociata dei prodotti per la difesa e le attività che portano al riconoscimento reciproco delle certificazioni, o volte ad agevolare l'attuazione di norme militari, in particolare le norme della NATO e altre norme pertinenti, riducendo in tal modo qualsiasi eccessiva differenziazione dei prodotti per la difesa in tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 3043
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f quater) le azioni di coordinamento e sostegno tecnico, in particolare volte ad affrontare le strozzature individuate nelle capacità di produzione e nelle catene di approvvigionamento al fine di garantire e accelerare la produzione di prodotti di rilevanza per la crisi allo scopo di assicurarne l'approvvigionamento efficace e la tempestiva disponibilità.

Or. en

Emendamento 3044
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

f quater) le azioni di coordinamento e sostegno tecnico, in particolare volte ad affrontare le strozzature individuate nelle capacità di produzione e nelle catene di approvvigionamento al fine di garantire e accelerare la produzione di prodotti di rilevanza per la crisi allo scopo di assicurarne l'approvvigionamento efficace e la tempestiva disponibilità.

Or. en

Emendamento 3045
Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f quinquies) azioni di innovazione di emergenza in materia di difesa, stabilite a norma del regolamento (UE) 2025/2643 [EDIP], laddove sia attivata la misura di cui all'articolo 68 del regolamento;

Or. en

Emendamento 3046
Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Stine Bosse, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f sexies) le azioni di coordinamento e sostegno tecnico, in particolare volte ad affrontare le strozzature individuate nelle capacità di produzione e nelle catene di approvvigionamento al fine di garantire e accelerare la produzione di prodotti di rilevanza per la crisi allo scopo di

assicurarne l'approvvigionamento efficace e la tempestiva disponibilità.

Or. en

Emendamento 3047
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per le attività di cui al paragrafo 1, lettera d), l'azione è eseguita da una SEAP o da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio di almeno tre soggetti giuridici ammissibili, dei quali almeno due sono stabiliti in Stati membri diversi. Per l'intero periodo in cui è eseguita l'azione, almeno tre di tali soggetti giuridici ammissibili stabiliti in almeno due Stati membri diversi non sono controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico, né si controllano a vicenda.

Or. en

Emendamento 3048
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per le attività di cui al paragrafo 1, lettera d), l'azione è eseguita da una SEAP o da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio di almeno tre soggetti giuridici ammissibili, dei quali almeno due sono stabiliti in Stati

membri diversi. Per l'intero periodo in cui è eseguita l'azione, almeno tre di tali soggetti giuridici ammissibili stabiliti in almeno due Stati membri diversi non sono controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico, né si controllano a vicenda.

Or. en

Emendamento 3049
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per garantire la disponibilità in termini di tempi e volumi di prodotti per la difesa, promuovendo in tal modo la competitività dell'EDTIB come pure, se del caso, della DTIB ucraina, la Commissione sostiene la seguente serie di misure (meccanismo europeo di vendite militari – EU Military Sales Mechanism, EU MSM):	2. Per garantire la disponibilità in termini di tempi e volumi di prodotti per la difesa, promuovendo in tal modo la competitività dell'EDTIB come pure, se del caso, della DTIB ucraina, la Commissione sostiene la seguente serie di misure (meccanismo europeo di vendite militari – EU Military Sales Mechanism, EU MSM***, istituite a norma del regolamento (UE) 2025/2643***):

Or. en

Emendamento 3050
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'istituzione, la gestione e il mantenimento di pool per la prontezza industriale nel settore della difesa comprendenti prodotti per la difesa;	a) l'istituzione, la gestione e il mantenimento di pool per la prontezza industriale nel settore della difesa comprendenti prodotti per la difesa***, nonché il proseguimento di tali pool istituiti a norma del regolamento (UE)***

	2025/2643, compreso il sostegno all'istituzione e al funzionamento di una SEAP ai fini della gestione e del mantenimento di tale pool;

Or. en

Emendamento 3051
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'***istituzione*** e il mantenimento ***di un*** catalogo unico e centralizzato di prodotti per la difesa sviluppati dall'EDTIB e dalla DTIB ucraina;	b) l'***aggiornamento*** e il mantenimento ***del catalogo europeo di vendite militari, istituito a norma del regolamento (UE) 2025/2643, che funge da*** catalogo unico e centralizzato di prodotti per la difesa sviluppati dall'EDTIB e dalla DTIB ucraina;

Or. en

Emendamento 3052
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) l'agevolazione delle procedure per gli appalti comuni di prodotti per la difesa; e

Or. en

Emendamento 3053
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa di cui al paragrafo 2, lettera a), è istituito, gestito e mantenuto solo da una SEAP, come stabilito nel regolamento [EDIP], e offre agli Stati membri, ai paesi associati e all'Ucraina un'opzione immediata e preferenziale di acquisto o uso/noleggio dei prodotti per la difesa che fanno parte del pool.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3054
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Qualora sia istituito un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa nel contesto di una SEAP, l'ECF può sostenere finanziariamente quanto segue: a) gli appalti comuni di quantità supplementari di prodotti per la difesa mediante azioni di appalto comune svolte dalla SEAP; b) l'istituzione e il funzionamento della SEAP ai fini della gestione e del mantenimento di un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 3055
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri che istituiscono un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa provvedono affinché l'istituzione, la gestione e il mantenimento di tale pool siano conformi agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

Or. en

Emendamento 3056
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa offre agli Stati membri, ai paesi associati e alle SEAP un'opzione immediata e preferenziale di acquisto, uso o noleggio dei prodotti per la difesa che fanno parte di tale pool.

Or. en

Emendamento 3057
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Qualora sia istituito un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa nel contesto di una SEAP, l'ECF può sostenere finanziariamente quanto segue: a) gli

appalti comuni di quantità supplementari di prodotti per la difesa mediante azioni di appalto comune svolte dalla SEAP; b) l'istituzione e il funzionamento della SEAP ai fini della gestione e del mantenimento di un pool per la prontezza industriale nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 3058
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quinquies. Ai fini degli acquisti degli Stati membri o, se del caso, dei paesi associati dal pool per la prontezza industriale nel settore della difesa istituito, gestito e mantenuto da una SEAP, l'appalto è considerato un appalto aggiudicato da un governo a un altro governo di cui all'articolo 13, lettera f), della direttiva 2009/81/CE.

Or. en

Emendamento 3059
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione, previa consultazione dell'Agenzia europea per la difesa (AED), istituisce e mantiene aggiornato il catalogo di cui al paragrafo 2, lettera b). La Commissione consulta l'AED e tiene conto dei suoi pareri nell'elaborazione delle specifiche tecniche	4. La Commissione, previa consultazione dell'Agenzia europea per la difesa (AED), istituisce e mantiene aggiornato il catalogo di cui al paragrafo 2, lettera b). La Commissione consulta l'AED e tiene conto dei suoi pareri nell'elaborazione delle specifiche tecniche

per tale catalogo e, ove opportuno, indice un appalto per la piattaforma informatica istituzionale necessaria per istituire tale catalogo. Gli Stati membri, l'Ucraina e gli operatori economici sono invitati ad alimentare tale catalogo su base volontaria.	per tale catalogo e, ove opportuno, indice un appalto per la piattaforma informatica istituzionale necessaria per istituire tale catalogo. Gli Stati membri, ***i paesi associati,*** l'Ucraina e gli operatori economici sono invitati ad alimentare tale catalogo su base volontaria.

Or. en

Emendamento 3060
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il catalogo europeo di vendite militari indica se l'operatore economico ha la facoltà di decidere, senza limitazioni imposte da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati, in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa, compresa l'autorità giuridica di sostituire o rimuovere componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati. Anche il sostegno ricevuto nell'ambito dell'ECF è indicato nel catalogo.

Or. en

Emendamento 3061
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il catalogo europeo di vendite militari indica se l'operatore economico è

titolare dell'autorità di progettazione, quale definita all'articolo 2 del presente regolamento.

Or. en